

LE PATOLOGIE DEGLI INSIEMI FAMILIARI DA SEPARAZIONE: NUOVI SPUNTI CLINICI E PSICOSOCIOLOGICI IN TEMA DI MOBBING GENITORIALE E RECUPERO DELLE RELAZIONI GENITORIALI AMPUTATE (*)

Dr. Gaetano Giordano

Psicoterapeuta

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Direttore del Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori

Nota: laddove non altrimenti specificato, l'articolo deve intendersi opera di Gaetano Giordano.

Gli altri autori sono:

Avvocato Massimiliano Fiorin – Foro di Bologna

dr. Marco Muffolini - Dottore in scienze e tecniche psicologiche

dr.ssa Benedetta Rinaldi – psicologa e psicoterapeuta

[VAI ALL'INDICE](#)

(*)Il concetto di “amputazione genitoriale” -espressione straordinariamente efficace per definire cosa accade veramente ad un bambino “alienato” dal suo genitore, è stato per primo utilizzato da G. Benedetti, che così si esprime:

“Sindrome da alienazione genitoriale: una patologia della famiglia separata.

Io preferisco chiamarla “di amputazione genitoriale”, perchè dà meglio l'idea di che cosa sia, mi sembra. Si sta discutendo fra gli estensori della prossima edizione del DSM, se riconoscere ‘ufficialmente’ questa sindrome fra i disturbi mentali, di cui il DSM appunto si occupa ...”
(Benedetti G. 1911)

INDICE

Premessa

1. IL MOBBING IN LETTERATURA SCIENTIFICA

1.1. Il mobbing in etologia

1.2. Il mobbing nei gruppi umani

1.2.1. Il Mobbing nel mondo del lavoro

1.2.2. Il “mobbing”: altri vocaboli per lo stesso significato; un vocabolo per altri fenomeni

1.2.3. Il “Charivari” come forma di “Mobbing sociale”

1.2.4. “Accadde un'estate”: racconto di un mobbing familiare dal basso

1.3. La distinzione tra mobbing lavorativo, mobbing genitoriale e altri mobbing

1.3.1. Il mobbing come modalità relazionale comune a gruppi animale e umani

1.3.2. I punti in comune della modalità mobbizzante

1.3.3. Il “mobbing” nell'uomo come estensione di un programma di autotutela della prole e del fitness

2. LA TRANSAZIONE MOBBIZZANTE NELLA COPPIA GENITORIALE TRA GENITORIALITA' E GIUSTIZIA

2.0 Premessa: l'utilizzo di un nuovo lessico in questo scritto

2.1. La “comparsa” dell'intruso e l'emergere della transazione mobbizzante nella coppia genitoriale

2.2. Il rapporto tra il contenzioso giudiziario e la transazione mobbizzante

2.3. Diritto vs. autopoieticità della coppia

2.4. Il diritto come autostrada preferenziale per la gestione del conflitto di coppia

2.5. Dal caos nel sistema-coppia ai processi di subottimizzazione

2.6. Il mobbing genitoriale come problema di “diritti sbagliati”

2.7. La subottimizzazione come risultato dell'esazione

sbagliata di diritti sbagliati

2.8. Diritti sbagliati e dis-qualita' emergente dal "sistemaseparazioni": il "family chopping".

2.9. La serialità decisionale della giustizia in tema di affidi e l'eliminazione della figura del padre: ipotesi per una lettura socio-antropologica

2.10. Il Mobbing genitoriale e la Giustizia Italiana

avv. Massimiliano Fiorin – Foro di Bologna

3. LE CARATTERISTICHE DEL MOBBING GENITORIALE

3.1. Definizione di mobbing genitoriale

3.2.1. Le tattiche di ostacolo e distruzione del legame genitore-figlio

3.2.1.1. Gli ostacoli alle frequentazioni e alle comunicazioni

3.2.1.2. Le tattiche di distruzione dell'espressione sociale e legale della figura genitoriale

3.2.1.2.1. Le tattiche extra-giudiziarie

3.2.1.2.2. Le tattiche giudiziarie

3.2.1.2.2.1. - La mobbizzazione attraverso l'utilizzo di profili civilistici.

3.2.1.2.2.2. La mobbizzazione attraverso l'utilizzo di profili penali

3.2.1.2.2.3. Lo stalking giudiziario

3.3.1. Tattiche svilimento e distruzione della figura genitoriale

4. LE CONSEGUENZE DEL MOBBING GENITORIALE E DELLA TRANSAZIONE MOBBIZZANTE

4.1.0 Premessa: dalla coppia unita all'“Insieme Bi-Genitoriale da Separazione” a transazione mobbizzante.

4.1.1. La cosiddetta PAS – Sindrome di Alienazione Genitoriale

4.1.1.2. Le polemiche relative alla “Alienazione Genitoriale”

4.1.1.3. Le polemiche sulla PAS e l'Alienazione Parentale come momenti di una mistificazione

5. IPOTESI DI GESTIONE CLINICA DEI CONTESTI GENITORIALI MOBIZZANTI E ALIENANTI

5.1. La gestione dei contesti a transazione mobbizzante: l'intervento del Tribunale o di suoi incaricati

5.1.1. Cenni sulla responsabilità professionale degli operatori dei Servizi Sociali incaricati dal Giudice

Avv. Massimiliano Fiorin – Foro di Bologna

5.1.2. Tentativi di intervento clinico in casi di alienazione parentale con interruzione del legame genitori-figli: una premessa

5.1.3. La cicatrice paterna: frattura e possibilità di ricostruzione del legame padre figlio nei casi di mobbing genitoriale

dr. Gaetano Giordano

dr.ssa Benedetta Rinaldi

dr. Marco Muffolini

5.1.4. Il ritorno di Ulisse: strategie di intervento nel mobbing genitoriale

5.1.5. I risultati e le statistiche

BIBLIOGRAFIA

Premessa [torna su]

Questo “articolo”, la cui lunghezza in realtà farebbe pensare di più ad un libro, nasce dalle esperienze del Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori, di Roma.

Il Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori¹ si occupa da oltre una trentina di anni -negli anni '80 con altro nome- delle problematiche legate alla conflittualità nelle separazioni coniugali e ai problemi da questa emergenti: mobbing genitoriale e alienazione parentale.

Nel 1984 chi lo ha fondato e lo dirigeva, vale a dire l'autore di questo articolo, ha utilizzato per primo in Italia le tecniche della Mediazione Familiare, seguito ad anni di distanza da un Centro di Ancona.

Nel corso di questi trenta e più anni, sono stati sviluppati modelli di intervento sia in campo psicoterapico (chi vuole riconoscersi negli orientamenti e nei legami col nostro Centro Studi, deve avere di necessità una preparazione psicoterapica di orientamento analitico, con una analisi personale molto importante alle spalle), sia in campo psicologico-forense, producendo alla fine modelli di intervento, e di lettura del problema molto personali.

Come si leggerà in questo articolo, il Centro ha sviluppato orientamenti specifici nella gestione delle “patologie da transazione mobbizzante in campo familiare”, e un lessico nuovo, sicuramente apparentemente pretenzioso e autoreferenziale alle esperienze dei professionisti che le portavano avanti, e che -coerentemente alle prospettive comuni- nasce sostanzialmente per orientarsi nel loro stesso orientarsi nel loro campo di operazioni. Il loop linguistico con cui viene descritto tutto ciò, esprime dunque volutamente la prospettiva epistemologica alla quale ci si riferisce allorché si parla di “conoscenza umana”. Gli autori di riferimento sono, da questo punto di vista, Maturana, Varela, Bateson, e Morin.

Al momento, si riconoscono nelle linee guida dello stesso Centro altri professionisti, alcuni dei quali partecipano con costanza ad iniziative comuni, e sono la dr.ssa Benedetta Rinaldi ed il dr. Marco Muffolini Dottore in scienze e tecniche psicologiche, nonché la dottoressa Barbara Rossi, che opera a Milano (e Reggio Emilia).

¹ Il Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori è formato da colleghi psicologi e medici uniti tra loro da un solo vincolo culturale e di colleganza professionale, privi di qualsiasi aspetto associativo formalizzato.

Questo articolo vuole essere la presentazione di un punto di partenza raggiunto dopo trenta anni di ricerche e studi sul campo, e che vuole qualificarsi come il frutto di una ricerca personale condotta sempre con scienza, coscienza, ricerca di etica nell'agire e nel proporre.

[torna su]

1. IL MOBBING IN LETTERATURA SCIENTIFICA

[torna su]

Il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare.

Fu in etologia che avvenne per la prima volta l'utilizzo di tale termine e sempre in etologia che cominciarono gli studi relativi al "mobbing".

1.1. Il mobbing in etologia [torna su]

Il termine mobbing fu inizialmente utilizzato da Konrad Lorenz per indicare una reazione collettiva verso un predatore da parte di potenziali prede che attuando un assalto organizzato di gruppo ne elidono l'attacco stesso; successivamente fu utilizzato per indicare i comportamenti aggressivi di un gruppo di animali nei confronti di un singolo inter o intraspecifico. Si evidenzia quindi come il mobbing sia stato dapprima definito come strategia difensiva antipredatoria di animali che conducono una vita collettiva mentre successivamente ne è stato messo in risalto il significato in termini di vantaggi conservativi a tutela della struttura gerarchica del gruppo stesso (De Risio & Faia, 2002).

In ambito etologico il “*mobbing behavior*” ovvero il minacciare in maniera aggressiva un nemico rappresenta un mezzo per adattarsi all'ambiente. Fu Niko Tinbergen che osservando gabbiani comuni, uccelli quindi piuttosto ordinari, evidenziò come una delle cose che un gabbiano può fare nel periodo della nidificazione è quella di aggredire un predatore tuffandosi di fronte ad esso. È necessario, dunque, in una trattazione sul mobbing in etologia chiarire innanzitutto il concetto di adattamento. Alcock, J. (2000) definisce adattamento “*una caratteristica ereditabile che fornisce ad un individuo un vantaggio rispetto ad altri individui che possiedono differenti caratteristiche ereditarie, vantaggio che favorirà detto individuo nella trasmissione di geni alle generazioni successive*”; una sorta quindi di situazione ottimale, rispetto alle alternative esistenti, per favorire negli individui la trasmissione dei propri geni alla prole. Il perché il comportamento dei gabbiani promuovesse il successo riproduttivo del singolo individuo risiedeva nel fatto che questo comportamento rappresentava un mezzo per i gabbiani “genitori” per confondere i predatori che altrimenti avrebbero divorato la loro prole, una sorta quindi di deterrente contro i predatori.

Tutto ciò deve però essere inserito nel quadro generale della teoria dell'adattamento nel cui interno accoglie sia costi che benefici evolutivi. Gli uccelli, infatti, mentre stanno attaccando un nemico potrebbero venir uccisi o seriamente feriti, senza considerare la perdita di tempo ed energia che potrebbero invece impiegare in altre attività (Garavaglia R., 2003). Alcock, J. (2000) sottolinea che *“il rovescio della medaglia è però rappresentato dai benefici evolutivi che un animale con attività di mobbing può ricavare da tale comportamento, cioè un aumento potenziale della fitness dell'individuo dovuto al fatto che esso salva una prole già in vita”*. Per definire un comportamento adattivo questo deve quindi possedere dei guadagni complessivi che eccedano sui costi; principio spiegato dal fatto che i caratteri che si sono affermati nel corso dell'evoluzione tendono infatti a massimizzare i benefici rispetto ai costi, i caratteri che si sono evoluti, secondo la teoria dell'ottimizzazione, rappresentano il meglio del bilancio costi – benefici. Ad esempio un gabbiano quanto più si avvicinerà ad una volpe tanto più riuscirà a distrarla, aumentando la probabilità di sopravvivenza della prole, ma quanto più l'uccello si avvicinerà tanto più facilmente la volpe potrebbe acchiapparla diminuendo la probabilità di riprodursi in futuro. Alcock, J. (2000) individua *“un punto nel quale i benefici supereranno i costi col più grande margine possibile e questo punto è rappresentato dalla distanza a cui un gabbiano si potrà avvicinare a una volpe nella sua attività di mobbing”*.

C'è però da sottolineare che gli studiosi che utilizzano la teoria dell'ottimizzazione non considerano come le interazioni sociali all'interno della specie possano rappresentare delle influenze a differenza di coloro che propongono la teoria del gioco i quali immettono nei loro modelli anche gli effetti sociali. Considerano, cioè, il comportamento animale come se fosse un gioco tra i membri di una popolazione, dove la soluzione che porta a un migliore adattamento dipende dalle strategie utilizzate dagli altri membri della popolazione. Nel comportamento di mobbing i teorici della game theory non considererebbero solo il contesto tra gabbiani e volpe ma inserirebbero anche l'attività svolta dagli altri componenti della colonia. *“La teoria del gioco ci fa capire che la selezione naturale può favorire caratteri che portano il successo nell'arena della competizione sociale, riducendo così l'efficacia delle interazioni dei singoli individui con gli altri aspetti dell'ambiente in cui vivono”* (Alcock J., 2000).

I modi che consentono di saggiare le ipotesi che tendono a

spiegare il comportamento nella sua funzione adattiva sono numerosi sebbene tutti implicanti la formulazione di una previsione da valutarne l'accuratezza. Quando il comportamento da mobbing è considerato, da alcuni studiosi, come l'attività che migliora l'adattamento di un gabbiano, poiché grazie ad esso l'adulto allontana i predatori, tendono ad essere formulate previsioni basate sull'ottimizzazione. Kruuk (1964) per saggiare questa ipotesi ha effettuato uno studio biennale sulla predazione in una colonia di gabbiani comuni i quali attaccavano corvi e gabbiani argentati. Queste ultime specie non essendo in grado di catturare e mangiare gli uccelli adulti, si nutrono di uova di gabbiano comune, innescando negli adulti un comportamento di mobbing supportato da una certa garanzia nel momento della sua attuazione. I predatori riescono a evitare gli attacchi dei gabbiani, ma risultano disorientati e la loro ricerca di nidi ed uova viene resa inefficace. Tale osservazione, a parere dello studioso, sembrerebbe avvalorare l'ipotesi che il mobbing effettuato in gruppo sia una risposta adattiva alla presenza di determinati predatori di uova.

Le ipotesi sulla teoria dell'adattamento può essere verificata attraverso l'uso del metodo comparativo, per alcuni etologi per saggiare la previsione che il comportamento di mobbing operato dal gabbiano comune sia un adattamento che si è evoluto per distrarre i predatori dalle uova e dalla prole tendono ad effettuare una comparazione con altre specie di uccelli che assillate dal medesimo problema della predazione sui loro nidi hanno evoluto dei comportamenti simili.

I sostenitori di questo metodo tendono a sottolineare che la comparazione non può essere effettuata sulle varie specie di gabbiano in quanto queste specie avendo un antenato comune possono aver ereditato gli stessi geni da tale antenato sviluppando di conseguenza un sistema nervoso simile e quindi un analogo comportamento di mobbing verso i predatori.

Ciò che gli etologi hanno ipotizzato è che se il comportamento evolve in risposta a delle condizioni ecologiche specifiche, anche specie tra loro imparentate ma viventi in situazioni che presentano problemi ecologici diversi dovrebbero divergere dal modello ereditato dall'antenato presentando capacità e comportamenti peculiari alla realtà ecologica in cui vivono. Di conseguenza le specie di gabbiani che non sono minacciate dai predatori non dovrebbero manifestare comportamenti mobbizzanti. A sostegno di

questa ipotesi gli studi di Cullen (1957) sui gabbiani del genere *Rissa* i quali nidificando su scogliere quasi verticali dove nessun mammifero predatore può raggiungerli e dove i vorticosi venti marini rendono pericoloso il volo dei falchi e dei gabbiani e dove di conseguenza la prole non corre il rischio di essere predata, gli adulti non effettuano il mobbing contro intrusi occasionali. Cullen (1957) sostiene che *“l’assenza del comportamento di mobbing nei gabbiani del genere Rissa, che non hanno predatori, si può considerare un caso di evoluzione divergente, caso che contribuisce a convalidare l’ipotesi che il comportamento di mobbing si evolva come risposta ad una pressione operata da un predatore”*.

È però stato evidenziato che specie che sebbene si trovino filogeneticamente distanti e quindi caratterizzate da comportamenti caratteristici e differenziati tra di loro riconducibili ad un proprio antenato, se soggette ad una pressione selettiva simile possono aver evoluto un comportamento analogo in maniera indipendente attraverso un processo di evoluzione convergente (Fig. 2). Se quindi l’evoluzione del comportamento di mobbing si collegasse ad un fattore ecologico comune prenderebbe più campo l’ipotesi che il carattere in esame rappresenti un adattamento alla pressione ambientale che tale fattore opera (Alcock J., 2000).

Vi sono animali non imparentati col gabbiano comune che hanno evoluto il comportamento di mobbing con un processo di evoluzione convergente (Alcock J., 2000). I babbuini e gli scimpanzé, ad esempio, ingaggiano attacchi collettivi soprattutto contro leopardi, urlando, attaccando e poi ritirandosi; arrivando perfino a scagliare dei rami contro il predatore (Costa, 2005). Un’altra specie coloniale che ingaggia assalti di gruppo contro i predatori è il Citello della California (Owings e Coss, 1977), un roditore. I principali nemici di questa specie sono i serpenti che penetrando nelle tane dove si trovano i piccoli inducendo negli adulti che trovandosi sul terreno fuori della tana ed essendo relativamente al sicuro, tutti insieme effettuano il mobbing contro l’intruso, tirandogli la sabbia sul muso con le zampe ed infastidendolo al punto di indurre la resa del predatore. Nelle ricerche di Owings risulta inoltre particolarmente interessante la differenza comportamentale compiuta dai Citelli della California giovani ed inesperti a seconda se fossero nati in una zona infestata da serpenti velenosi o meno. Gli studiosi rilevarono, infatti, che i Citelli giovani ed inesperti nati in una zona infestata da serpenti a

sonagli, velenosi evitavano in maniera evidente il contatto con qualsiasi tipo di serpente; mentre i Citelli provenienti da zone prive di serpenti a sonagli mostravano più fiducia verso questi animali. I Citelli della California adulti che effettuano il comportamento di mobbing contro i serpenti a sonagli, sanno discriminare tra questi e serpenti non velenosi: mentre con i primi si tengono a maggiore distanza con questi ultimi durante l'assalto si avvicinano di più. Queste scoperte di Owings (Alcock J., 2000) hanno significato, come asserito in precedenza, nel contesto di un'analisi dei costi – benefici del comportamento di mobbing.

Sempre nell'ambito del mobbing, come difesa della propria prole, è stata osservata una particolare strategia attuata dal *Corriere Americano* (*Charadrius vociferus*) il quale induce in tentazione il predatore su se stesso come facile preda per poi allontanarlo. Nello specifico attraverso la “simulazione dell'ala rotta” (Costa, 2005) l'individuo impegnato nell'incubazione delle uova o nella cura della prole si comporta come se avesse un serio ferimento all'ala, inciampando, sbattendo sui rami, riuscendo ad attirare per poi allontanare il predatore e ritornare alla prole.

I pivieri, oltre ad attuare la strategia dell'ala rotta, sono in grado di adottare altre strategie diversive anche nei confronti di animali come per esempio una mucca, che pur non essendo in sé un predatore può ugualmente rappresentare un pericolo per le uova e la nidiata calpestando l'area in cui si trovano. Tali volatili, che nidificano a terra, allontanano il potenziale pericolo interponendosi tra nido ed invasore con una serie di movimenti che inducono l'allontanamento dell'invasore. Ristau (1991) ritiene inoltre che i pivieri siano in grado di distinguere persone diverse e comportarsi in modo aggressivo nei riguardi di qualcuno che precedentemente ha assunto un atteggiamento minaccioso.

Riferirsi ad una o ad un'altra ipotesi può far cadere nel rischio di trascurare ipotesi alternative che potrebbero invece portare alle stesse previsioni. A questo rischio ha ovviato Shields (1984) con il metodo delle ipotesi multiple per analizzare il comportamento di mobbing della rondine. Molte coppie di questa specie nidificano insieme ed attaccano i predatori tuffandosi in picchiata virando all'ultimo momento con un forte turbinio di ali. Una ipotesi sulla funzionalità del mobbing è quella che inquadra la funzione di questi attacchi collettivi nella sopravvivenza della prole funzionando da deterrente contro i predatori. Ma sono state formulate anche ipotesi

alternative (Alcock J., 2000) alla difesa dei piccoli, ovvero l'autodifesa e la difesa del gruppo portando a differenti previsioni. Dalla disquisizione su queste ipotesi alternative Shield ha però evidenziato che se il mobbing è ipotizzato come forma di autodifesa non dovrebbero esserci variazioni stagionali di tali attività, invece è stato osservato che il comportamento di attacco collettivo è fortemente associato alla stagione riproduttiva, ragione per cui l'ipotesi dell'autodifesa viene declinata. Se il comportamento di mobbing fosse, invece, una forma di difesa cooperativa del gruppo le caratteristiche degli assalitori per status ed età dovrebbe riflettere la composizione della popolazione nel suo complesso, è stato invece osservato che il gruppo di difesa era composto da quegli adulti che avevano una prole. *“Saggiando formalmente tutta una serie di alternative, Shield fornì una dimostrazione ancora più evidente che, nelle rondini, i genitori che manifestano attività di mobbing proteggono con essa i propri piccoli e le proprie uova, e che in questo risiede il valore adattivo di tale comportamento attivo”* (Alcock J., 2000).

In sintesi, questo breve excursus nelle principali teorie etologiche del mobbing animale e negli studi ad esse correlate lascia emergere la constatazione che nel mondo animale il mobbing si esprime sempre in contesti genitoriali, ed è il frutto di un comportamento di difesa della prole e della organizzazione di cura parentale.

Anche dall'analisi delle varie ipotesi alternative prospettate da Shield emerge chiaramente la relazione del comportamento mobbizzante con la presenza di un contesto “genitoriale” (o di tutela della prole) e con la stagione riproduttiva, e dunque la dimostrazione che il “mobbing” negli animali non è -se non indirettamente- autodifesa né, tanto meno, difesa del gruppo.

Ciò implica che il mobbing fra gli animali

1) è l'espressione della tutela della genitorialità attraverso l'attacco al predatore della prole;

2) è un comportamento etologicamente programmato.

La nostra ipotesi è che, proprio per questo motivo, il "mobbing" sia un comportamento etologicamente programmato nell'anima ma ancora attivabile con molta facilità nell'essere umano, la cui differenza con gli animali è esclusivamente nel fatto che -per così dire- amplia ed estende ciò che l'animale percepisce e considera come “*prole*”, di “*nido*”, “*fitness*”, e dunque come tutela

della “*prole*”, del “*nido*”, della “fitness”.

1.2. Il mobbing nei gruppi umani [torna su]

1.2.1. Il Mobbing nel mondo del lavoro [torna su]

Sino al 1984 circa, il termine "mobbing" è stato utilizzato esclusivamente in etologia.

Successivamente, Leymann, in Svezia, lo utilizzò (dopo però che il fenomeno era stato descritto con altri termini) per indicare un particolare tipo di conflittualità cronica in un contesto lavorativo.

Infine, il termine “mobbing” è stato successivamente utilizzato (accostato ad aggettivi o termini che ne permettessero la contestualizzazione), per designare modelli simili di conflittualità croniche, emergenti in altre tipologie di gruppi umani - ad es., “Mobbing familiare”, “Mobbing genitoriale” (Giordano, 2004).

Per quanto riguarda il mobbing lavorativo, esso -per la legge italiana- *“è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione, il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537), la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.*

Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi (quale la mera dequalificazione ex art. 2103 cod. civ.).

Fondamento dell'illegittimità è (in tal senso, anche Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) l'obbligo datorile, ex art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore.

Da ciò, la responsabilità del datore anche ove (pur in assenza d'un suo specifico intento lesivo) il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente. Anche se il diretto comportamento in esame è caratterizzato da uno specifico intento lesivo, la responsabilità del datore (ove il comportamento sia direttamente riferibile ad altri dipendenti aziendali) può discendere, attraverso l'art. 2049 cod. civ., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo (in tale ipotesi esigendosi tuttavia l'intrinseca illiceità soggettiva ed

oggettiva di tale diretto comportamento - Cass. 4 marzo 2005 n. 4742 - ed il rapporto di occasionalità necessaria fra attività lavorativa e danno subito: Cass. 6 marzo 2008 n. 6033)."²

Per quanto riguarda la letteratura scientifica, come detto il primo utilizzo del termine “mobbing” avvenne in etologia.

Al di fuori di tale scienza, abbiamo il primo utilizzo del termine “mobbing” non relativamente alla descrizione di problemi sul luogo di lavoro, ma di quello che oggi viene chiamato “bullismo” (Heinemann, 1972).

1.2.2. Il “mobbing”: altri vocaboli per lo stesso significato; un vocabolo per altri fenomeni [torna su]

Al contrario, la prima descrizione di un caso di “mobbing sul lavoro”, cioè di una coattività organizzata con molestie e vessazioni in un luogo di lavoro, avvenne nel 1976, con un volume di Brodsky (Brodsky, C. M. 1976) il quale – anticipando dunque di circa sei anni Leymann – scrisse però un volume intitolato “*The harassed worker*”. Quello di Brodsky fu dunque, come sostiene lo stesso Leymann “*the first book ever to deal with mobbing/harassment in the workplace. ... The author looked at the stressed worker as being a victim of his own powerlessness. Because of poor discrimination between workplace problems of various sorts, this book never made any impression. Nevertheless, this is the first time that some mobbing cases were published.*” (Leymann H., 1997).

Uno degli aspetti più interessanti -e per molti versi significativi – dello studio del “mobbing”, è che questo è un fenomeno (ci riferiamo al “mobbing” sul lavoro) che la letteratura scientifica ha, negli anni, utilizzato termini molti diversi fra loro (“*mobbing*”, “*abuso emozionale*”, “*harassment*” -o molestie-, “*bullismo*”, “*maltrattamenti*”, “*vittimizzazione*”), per descrivere quello che qui definiamo “mobbing lavorativo”, e che solo da non molti anni si è raggiunta una certa unitarietà descrittiva, utilizzando con più frequenza rispetto ad altri il termine “mobbing”.

A rovescio, bisogna poi notare come gran parte dei termini utilizzati per descrivere il “mobbing”, siano invece stati utilizzati anche per descrivere situazioni diverse dal mobbing sul lavoro: “*Although different concepts have been used to describe this phenomenon such as "mobbing" (Leymann, 1996; Zapf et al., 1996), "emotional abuse"*

² Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 settembre 2008, n. 22858

(Keashly, 1998), "harassment" (Björkqvist et al., 1994a; Brodsky, 1976), "bullying" (Einarsen and Skogstad, 1996; Rayner, 1997; Vartia, 1996), "mistreatment" (Spratlen, 1995) and "victimisation" (Einarsen and Raknes, 1997a; 1997b), they all seem to refer to the same phenomenon. That phenomenon is the systematic persecution of a colleague, a subordinate or a superior, which, if continued, may cause severe social, psychological and psychosomatic problems for the victim."

In sostanza, abbiamo un utilizzo, per così dire crociato, del termine "mobbing", utilizzato relativamente a più contesti umani oltre che a quello animale.

Abbiamo altresì che con molti termini si son descritti i fenomeni del "mobbing" specie quello lavorativo, e che con cui si indica lo stesso fenomeno o che indicano a loro volta situazioni molto diverse (basti pensare ai vari significati che possono assumere i vocaboli "emotional abuse", "harassment", "mistreatment", ecc., con cui sono stati descritti fenomeni e fatti tipici del "mobbing", lavorativo e non).

La nostra opinione è che tale situazione corrisponda al fatto che quello che chiamiamo "mobbing" sia l'espressione di un programma comportamentale molto forte presente nella specie animale, destinato alla tutela della prole e del nido, e che come tale si è trasmesso durante l'evoluzione anche alla specie umana.

Le basi etologiche che negli animali lo pongono a tutela della "prole" e del "nido", e della "fitness" sono dunque molto vive negli esseri umani, e questo programma comportamentale tende ad attivarsi ogni qualvolta gli esseri umani percepiscono un pericolo contro ciò che nel loro singolo e specifico dominio cognitivo (come individui parte di un gruppo o di un contesto familiare) in quel momento assume il significato di quello che nel mondo animale ha i significati di "tutela della prole", "tutela del nido", "fitness".

Secondo Ege, invece, il termine "mobbing" deve rimanere ad identificare solo e solamente i problemi relativi ai luoghi di lavoro: "Preme inoltre sottolineare come il Mobbing sia un fenomeno tipico ed esclusivo dell'ambiente di lavoro, in quanto legato a particolari equilibri e valori del mondo del lavoro. Ecco perché non è identificabile né con il cosiddetto bullismo a scuola o con il nonnismo da caserma; allo stesso modo non esiste né il Mobbing familiare (da non confondersi con il fenomeno, da me teorizzato, del Doppio-Mobbing, ossia delle ripercussioni del Mobbing sulla vita privata e familiare della vittima), né condominiale o sportivo e via di

seguito. È necessario resistere alla tentazione di applicare un nuovo termine accattivante e di moda a qualsiasi contesto sociale in cui si sviluppino dei conflitti: il pericolo è sostanzialmente che si perde tempo e non si trovano soluzioni appropriate ed efficaci al problema” (Ege, 2002[cr1]).

In realtà, non si comprende affatto (né Ege lo spiega) in base a quale motivazione scientifica il "mobbing" debba essere considerato *“ un fenomeno tipico ed esclusivo dell'ambiente di lavoro, in quanto legato a particolari equilibri e valori del mondo del lavoro”*, quando è evidente che proprio perché lo troviamo nel mondo animale o:

i) lo consideriamo specifico del solo mondo animale, senza poi riproporlo in gruppi umani;

ii) oppure, se consideriamo invece che il mobbing umano deriva da quello animale, non può non discenderne, allora, che come fenomeno può essere presente in ogni contesto umano, non essendoci un perché al doverlo poi confinare nel solo contesto lavorativo.

Da questo punto di vista è interessante prendere in considerazione il “Charivari”, un fenomeno medievale un tempo parzialmente diffuso, e proprio per l'accostamento che alcuni sociologi fanno tra il “Charivari” ed il mobbing.

Per dimostrare poi come, dal nostro punto di vista, il "mobbing" sia un comportamento molto frequente in ogni nucleo umano nel quale due o più persone percepiscano un altro come un “intruso”, citeremo un film degli anni sessanta, nel quale è descritto con molta chiarezza un inedito caso di "mobbing dal basso" in ambiente familiare.

1.2.3. Il “Charivari” come forma di “Mobbing sociale”

[torna su]

Il “Charivari” era una usanza medievale, tipica della Francia, dell'Inghilterra, e importata poi in Canada e negli USA³ ma anche in Toscana.

Secondo A. Moroni, lo “charivari” era una *“Processione caratterizzata da grida, gesti osceni, frastuono, travestimenti e indirizzata contro vedovi o vedove che si risposavano, praticata soprattutto nell'Europa centrale e in Inghilterra nel Medioevo. Poiché non se ne hanno testimonianze precedenti i primi decenni del XIV secolo, la si ritiene collegata alle epidemie e*

³ Monica Piccolo, Tesi di Laurea in Filosofia, Il Mobbing, Anno Accademico 2006-07, Università degli Studi di Messina, Relatore: prof. Eraclide Prestifilippo

alle carestie che investirono l'Europa del XIV secolo, in quanto espressione di disapprovazione sociale per un evento che danneggiava un equilibrio demografico già precario.”

Secondo altri autori, il Charivari era strettamente imparentato col mobbing, anche se gli stessi (Carrettin, Recupero, 2001) danno al mobbing lavorativo la classica spiegazione di meccanismo di conferma della gerarchia di un gruppo e dei suoi confini: *“Il mobbing nell'accezione attuale è piuttosto un modo di fare con i meccanismi che ogni gruppo sociale mette in opera per riconfermare costantemente i propri confini e la propria gerarchia interna. Il fenomeno del passato che più si avvicina a l'usanza dello Charivari, diffusa più o meno in tutta Europa ma più consolidata in Francia e in Inghilterra. Non c'è un termine unico italiano che traduca Charivari, detto anche "Rough Music" anche se l'usanza, in forme edulcorate, si è mantenuta in alcune regioni italiane, specialmente in Toscana. ...*

Lo Charivari classico si ha quando in un villaggio contadino, un uomo anziano, ma ricco riesce a sposare una bella ragazza sottraendola così, in forza dei suoi beni, al mercato matrimoniale dei giovani. Il malcapitato non potrà più mettere piede in piazza senza essere accolto da frizzi, allusioni, ingiuria e altri atti di ostilità. La sera delle nozze, poi, dovrà subire una serenata piuttosto pesante ad opera dei giovanotti del villaggio che per tutta la notte terranno svegli terrorizzati lui, la giovane sposa, e i vicini con baccano e minacce. In qualche caso si registrano atti di violenza collettiva con spargimento di sangue. Di tutto ciò rimane, nella nostra cultura popolare, un'esile traccia in certi riti o serenate che accompagnano i matrimoni; ma non era così nei secoli passati, quando la società - molto più chiusa - esprimeva apertamente le proprie approvazione o disapprovazione.

Questa forma di mobbing, insomma, era piuttosto la regola che l'eccezione, nel senso che il gruppo sociale faceva le sue vendette decretando l'ostracismo contro chi veniva percepito come autore di un gesto illegittimo. Il gruppo sociale isolava il corpo estraneo, qualora non potesse espellerlo perché il ricco e/o potente”

In realtà non si comprende perché questa usanza debba vero la natura che gli autori vogliono assegnarle, vale a dire esprimere la volontà di un gruppo di riconfermare i propri confini e la propria gerarchia interna, dal momento che l'usanza non modificava -né tendeva a modificare- alcuna gerarchia o composizione del gruppo, ma si limitava a infastidire tutta la notte un nuovo sposo, in verità anziano.

Non si può infatti fare a meno di notare che l'usanza è in realtà rivolta proprio ad una coppia in via di procreazione, uno dei partner della quale, il vecchio, aveva sottratto un soggetto pronto a generare dopo aver però avuto un altro matrimonio, o essendo anziano. L'obiettivo specifico, in altri termini, sembra proprio essere quello che un matrimonio tra una persona che ha già generato (o che, vecchio, non può assistere adeguatamente la prole in futuro), sottragga la possibilità di generare ai più giovani.

L'aspetto interessante del “charivari”, che lo assimila alla concezione del “mobbing” come pratica collettiva, è che dapprima nacque come usanza volta a impedire le seconde nozze di un vedovo con una donna giovane, desiderata dai ragazzi del paese, ci viene infatti chiarito dallo scritto seguente: *“Nato come rituale di condanna informale delle seconde nozze dei vedovi, nel corso del XVI sec. lo Charivari venne esteso dalle relazioni matrimoniali al controllo della morale pubblica e della vita politica; da qui la particolare importanza che assunse durante la Riforma”*⁴. E' dunque evidente il significato di tutela della possibilità di trasmettere i propri geni. L'usanza colpiva infatti il vedovo che si risposava, e che dunque aveva già trasmesso e diffuso i propri geni, ma -sposando una giovane- toglieva ai giovani la possibilità di trasmettere i propri.

L'aspetto interessante di questa modalità di “mobbing” è nel fatto che nasce come modalità di ostacolo contro le seconde nozze di vedovo (che vuole risposarsi una giovane appetita dai suoi coetanei), ma con il tempo si è espansa come ostacolo verso altri tipi di comportamenti non graditi.

1.2.4. “Accadde un'estate”: racconto di un mobbing familiare dal basso [torna su]

Il film “Accadde un'estate”, girato e prodotto nel 1965, vede come protagonisti principali Maureen O'Hara e Rossano Brazzi.

Nel film, la signora inglese Moira Clavering, moglie esemplare e madre perfetta di un bambino di dodici-tredici anni e di una figlia un po' più piccola, si innamora del pianista italiano Tassara, vedovo e con una figlia.

Con grande scandalo delle sue amiche, abbandona tutti per raggiungere Tassara nella sua splendida villa sul lago di Garda.

⁴ Ilaria Taddei, “Charivari”, in Dizionario storico della Svizzera, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I16546.php>

I suoi due figli, però, decidono di partire per l'Italia scappando di casa, col dichiarato obiettivo di riportare la madre a casa. Arrivati in Italia dopo un viaggio che per due ragazzi di quell'età è stato forse un po' troppo facile e privo di problemi, giungono a “Villa Fiorita” ove si trova la madre con l'affascinante musicista.

Qui non trovano certo una accoglienza festosa, perché sia Tassara e la madre -pur contenti di vederli sani e salvi dopo quella che è una fuga- rimproverano ai due di non essersi fatti nemmeno invitare.

Vengono ospitati e rifocillati, ma Tassara telegrafa al marito di Moira: lo avverte dell'arrivo dei due e promette che li rimanderà in aereo a Londra il giorno dopo.

A biglietto già fatto, però, i due si impuntano: torneranno dal padre solo se la madre li seguirà. Nella villa, nel frattempo, giunge anche la figlia di Tassara, coetanea dei due bambini inglesi.

I tre ragazzi vincono presto la reciproca antipatia, ma lo fanno proprio perché si accordano pressochè immediatamente su un obiettivo comune: far separare i loro genitori. I figli di Moira vogliono che la madre torni dal padre in Inghilterra, la figlia di Tassara che il padre lasci colei che sta per prendere il posto della madre.

Ognuno dei ragazzi percepisce infatti il nuovo adulto come un intruso nella propria vita, un intruso destinato a turbare equilibri, modificare regole, allontanare in qualche modo il genitore biologico o –per quanto riguarda la figlia di Tassara- il ricordo ed il rispetto per il genitore scomparso.

Per riuscirvi, i tre bambini scelgono una classica modalità mobbizzante, che non è tale tanto per la strategia utilizzata (rifiuto del cibo), ma per la sottigliezza con cui essa viene messa in atto.

La dimensione mobbizzante è sancita infatti dal silenzio e dalla assenza di qualsivoglia commento con cui i ragazzi pongono in essere il rifiuto del cibo: i tre non mangiano senza dare alcuna spiegazione, senza porre alcuna protesta, senza nemmeno ammettere che ci sia un problema. Si siedono a tavola, ma non toccano nulla dai piatti dichiarando di non avere fame.

Creano così una intollerabile tensione nei due adulti, che non capiscono cosa accade, pur percependo un grave problema. Di sicuro, il fatto che i tre non mangino sostenendo di non aver fame e senza spiegare il perché, apre delle grosse ansie nei due adulti, che

in breve non riescono a gestire più né il problema, né i loro tentativi di soluzione.

La crisi arriva al terzo giorno della strategia mobbizzante intessuta dai tre: Tassara capisce che quella inappetenza è un comportamento messo in atto volontariamente e per protesta, e costringe con violenza la figlia (interpretata da una giovanissima Olivia Hussey, futura “Giulietta” di Zeffirelli), a inghiottire del cibo. Dopo averle aperto la bocca a forza, averle infilato gli spaghetti con violenza costringendola a chiuder la bocca e inghiottire, la stende sulle proprie gambe e la picchia di fronte agli altri. Subito dopo, cerca di costringere la figlia di Moira a fare altrettanto, e Moira -dopo aver fatto capire alla propria figlia che non ha alternative al mangiare- litiga col convivente per i suoi sistemi brutali.

L'unità della coppia, e tutto il romanticismo che riempiva la loro bolla esistenziale vanno in pezzi, ed è a questo punto che arriva la confessione della piccola inglese, che rivela il vero obbiettivo dei tre bambini: la cacciata dei rispettivi intrusi dai propri rispettivi nidi.

La storia a questo punto prende una piega drammatica, con un risvolto che mette in gravissimo pericolo la vita di due dei tre bambini e spinge la coppia “adulterina” a porre fine alla loro unione.

Moira torna in Inghilterra dal marito, del quale quasi più nulla si è saputo, abbandonando per sempre il suo amato musicista italiano.

Il film, attualmente accompagnato da critiche piuttosto pesanti in virtù del clima moralistico e strappacuore su cui si intesse il dipanarsi della storia (“*Daves* [il regista N.d.R] *ha portato l'intrigo sul piano lacrimogeno del ricatto sentimentale con esiti che sfiorano l'indecenza. Si piange, si piange* <http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=203>), esprime però molto bene l'intento e la texture mobbizzante dei comportamenti dei tre bambini.

Ovviamente “Accadde un'estate” rimane un esempio di cinema forse non eccelso, ma a modo suo aiuta anch'esso a dimostrare come i comportamenti mobbizzanti siano in realtà connaturati a tutti quei contesti umani nei quali siano in gioco il fitness e la tutela della prole, che non appare assurdo possa essere percepito, come problema, anche dalla stessa prole.

D'altra parte, tutta la letteratura favolistica e non sulla cattiveria dei rapporti tra patrigni, matrigne, e figliastri (che altro non sono che gli “step parents” delle famiglie ricostituite), così come gran parte delle problematiche conflittuali che esplodono in queste famiglie, possono essere letti come momenti di mobbing familiare verticale.

E' infatti ipotizzabile che la presenza di una prole altrui da accudire (o di cui il proprio partner si debba prender cura), possa essere percepita da un partner ancora senza prole, come un ostacolo alla propria possibilità di riprodursi (essendo cioè il “nido” già occupato da un intruso che impedisce l'arrivo della propria prole).

1.3. La distinzione tra mobbing lavorativo, mobbing genitoriale e altri mobbing [torna su]

Come si può dunque constatare, allora, quella che qui definiamo “transazione mobbizzante” appare avere logiche e regole simili a prescindere dal contesto nel quale lo si osserva e, soprattutto, dalla finalità che noi, come osservatori, crediamo di osservare nel gruppo e/o nel singolo individuo mobbizzante.

Nel senso: a noi, come osservatori, sembra che il gruppo di impiegati che mobbizza un altro impiegato, o un dirigente che mobbizza un dipendente per costringerlo a dimettersi, abbiano scopi del tutto diversi da quelli del gruppo di scolari che esprimono atti di bullismo contro un loro coetaneo, dal gruppo di “anziani” di una caserma che mettono in atto del “nonnismo” contro i nuovi venuti, da un genitore che tenta di estromettere l'altro dalla vita del figlio.

In realtà, sono le nostre premesse di osservatori che ci fanno apparire tutti questi esempi come assolutamente privi di nesso tra loro. D'altra parte, era proprio Einstein che sosteneva come fosse la teoria a definire cosa si poteva osservare -e cosa no- in base a quella teoria.

Come noto, e come l'aforisma di Einstein prima citato declina, è la teoria che ci permette di decidere quali fatti osservare. Se dunque si modificano le premesse dell'osservazione, abbiamo, di conseguenza “fatti” diversi da osservare; ovviamente tenendo conto che, come diceva Koestler, ogni scoperta scientifica non è la scoperta di un nuovo “fatto”, ma di una nuova relazione tra fatti già

esistenti (e questo citando, tra i tanti, il dato secondo il quale la “muffa” è sempre esistita ma solo Fleming la collegò -invece di buttare il brodo considerandola una inquinante- ad un'altra esperienza percettiva fino ad allora ignorata, vale a dire l'assenza di flora batterica nel brodo) (Koestler, 1974) .

1.3.1. Il mobbing come modalità relazionale comune a gruppi animale e umani [torna su]

Per quanto riguarda il "mobbing", dunque, a noi sembra di poter affermare che in una certa varietà di contesti umani, che raggruppiamo sotto l'etichetta di “contesti mobbizzanti” sia attivo lo stesso trend comportamentale: l'estrusione di quello che viene percepito come un intruso da un gruppo e/o da un contesto gruppale (laddove il genitore mobbizzante percepisce sé stesso ed il figlio -vedremo poi il come ed il perché- come un gruppo nel quale “l'altro” è ormai un intruso).

Il punto fondamentale è dunque nelle premesse utilizzate per definire mobbizzante un determinato contesto.

All'osservatore che definisce la propria osservazione sulla base dell'assioma che “lavoro”, “scuola”, “caserma”, “famiglia” siano contesti differenti nel quale valgano (come comunque avviene, ma ad altri livelli, secondo il nostro punto di vista), regole differenti, appare dunque *ovvio* che mobbing lavorativo, “nonnismo”, “bullismo”, mobbing genitoriale, siano *fenomeni* differenti e dotati ognuno di regole proprie.

Se però andiamo ad identificare qual è il criterio che identifica ciascuno di questi contesti (“lavoro”, “scuola”, “caserma”, “famiglia”) agli occhi degli individui che ne fanno parte e che operano come “mobber”, abbiamo un dato comune: si tratta sempre di contesti fondamentali -o comunque ritenuti grandemente significativi- per l'esistenza del singolo, e il cui controllo può garantire a questi la tutela del proprio esistere, di una parte significativa del proprio esistere, nonché dei frutti del proprio esistere, e, anche, la tutela del suo poter esprimere scelte e decisioni.

Detto in altri termini, si tratta di quelle che noi leggiamo come estensioni del “*nido*” e di strumenti o contesti utilizzati “*a tutela del nido e della prole*”.

Certo, l'idea che un liceo o una caserma siano estensioni “*del nido*” può apparire molto involuta o forzata, ma la forzatura scompare se si riflette su due punti: cosa, nell'esistere di un animale adulto con prole, renda tale un “*nido*”, e qual è il significato che questo “*nido*” ha nella sua prassi esperienziale quotidiana (rapportandola poi alla prassi di un essere umano), nonché il fatto che tutti i contesti prima citati (“liceo”, “caserma”, “luogo di lavoro”, “palestra”, ecc.) sono tutti contesti nei quali l'esistere ed il decidere secondo la propria autonomia e in equilibrio con le regole che definiscono quel contesto, sono vitali -o comunque grandemente significativi- per i singoli che li utilizzano e, in definitiva, per la loro “fitness”.

Per utilizzare un'altra modalità descrittiva, possiamo dire che ovunque vi siano tre o più individui legati tra loro da un interesse e una finalità comune, si genera un contesto che può essere grandemente significativo per tutti o per parte del gruppo, e questo contesto, se diventa grandemente significativo -nella percezione che ne hanno due o più individui che vi partecipano- può, in caso di conflitti per la gestione delle regole che vi soprassedono, assumere le connotazioni di “*contesto a transazione mobbizzante*”.

Detto in altri termini, ovunque tre o più individui percepiscano l'esistenza di quella che può essere considerata l'estensione di un “nido” animale, dunque un contesto grandemente significativo per l'esprimersi della propria personalità ed autonomia, si può generare un contesto mobbizzante.

La “*chiave*” che definisce dunque il contesto mobbizzante (o, anche, “*contesto a transazione mobbizzante*”) non è -a nostro avviso- né la prole in quanto tale né l'attività produttiva in sé, ma la significatività che il vivere e l'operare in quel contesto assumono agli occhi di due o più partecipanti.

D'altra parte, bisogna ammettere che per un minore la scuola e, nel caso, la palestra (o l'oratorio, ad esempio), assumono lo stesso significato che possono avere per un adulto il luogo di lavoro o la famiglia; lo stesso dicasi per la “caserma”, nella quale la percezione di poter esprimere la propria validità e autonomia, e la capacità dunque di gestire le regole del contesto “caserma”, assumono grande importanza.

Per quanto riguarda il luogo di lavoro, è evidente che l'estensione ad esso del significato che hanno per l'animale -adulto e

con prole- il “*nido*” e la “*tutela del nido*”, ne rendono un luogo classico e tipico per far emergere un “contesto a transazione mobbizzante”.

In definitiva, il “mobbing” è una transazione che subentra allorché un contesto umano è grandemente significativo per l'esistere dei singoli che lo costituiscono e per il loro garantirsi, attraverso il suo controllo, la possibilità di operare a tutela propria, del proprio esistere, e -indirettamente (come nel mobbing lavorativo) o direttamente- della propria prole.

Quello che cambia passando dal contesto animale a quello umano è, dal nostro punto di vista, soltanto il criterio con cui si definiscono i concetti di “*prole*”, “*nido*”, “*tutela del nido*” e “*fitness*”.

Come vedremo ora più dettagliatamente, infatti, nei contesti “mobbizzanti” vi sono regole comuni, a prescindere dalla natura del contesto, che evidenziano come i comportamenti strutturanti i contesti, e le transazioni mobbizzanti sono accomunati da regole comuni e sembrano relativi ad uno stesso set “comportamentale”.

Come detto in altri contributi (Giordano, 2005) il “mobbing” è un'attività presente appunto in tutti i contesti umani con storia, e può essere riassunto nella attitudine che ha da sempre il genere umano a “rendere la vita impossibile” (mediante dicerie, dispetti, ostacoli posti volutamente, sgarbi e cattiverie gravi e in grado di distruggere un persona) all'altro, allorché lo percepisce come “intruso”.

Come abbiamo fatto notare precedentemente, il punto è nella definizione -da parte dell'osservatore che descrive il fenomeno- del contesto entro il quale si definisce il mobbing come contesto da osservare.

D'altra parte, se si analizzano adeguatamente i comportamenti mobbizzanti emergenti da qualsivoglia contesto (azienda, famiglia, coppia genitoriale, caserma, scuola, ecc.), abbiamo che tutti questi comportamenti sono identici fra loro, hanno lo stesso significato per chi li riceve e chi li pone in atto, e sono finalizzati ad un identico risultato.

1.3.2. I punti in comune della modalità mobbizzante [torna su]

I comportamenti di cui sopra, in altri termini, altro non sono, a nostro avviso, che un set di modalità per così dire di base, modalità che, a seconda dei singoli contesti, differiscono tra loro per le

modalità con cui devono essere applicati per raggiungere il risultato voluto.

In questo senso possiamo dire che in tutti i contesti mobbizzanti si osservano, a nostro avviso, sempre le stesse modalità operative, nel senso che le strategie mobbizzanti espresse da uno o più soggetti mobbizzanti contro un soggetto target sono strategie sempre finalizzate a estromettere l'altro basandosi su:

l'impedire, direttamente o indirettamente, lo svolgimento del ruolo da cui il soggetto mobbizzato deve essere rimosso, assegnandogli compiti eccessivi o rendendogli eccessivamente oneroso o faticoso svolgere quello che gli sarebbe assegnato;

a) lo svilire ai suoi occhi e a quelli altrui le sue capacità di assolverlo;

b) il costringerlo a compiti umilianti o inferiori al suo ruolo;

c) l'impedirgli di ricevere informazioni utili a svolgere il suo ruolo;

d) l'impedirgli di decidere quel che è nel suo ruolo decidere;

e) l'umiliarlo o svilirlo -e comunque delegittimarlo- pubblicamente;

f) il costruire dicerie e false accuse su di lui;

g) il terrorizzarlo e farlo sentire in pericolo.

Se si analizzano infatti queste strategie e le si rapporta ad un possibile dato in comune, ci si rende conto che hanno di fatto tutte lo stesso fine: estromettere quello che viene percepito e/o considerato come intruso, o costringerlo ad allontanarsi dal contesto, facendogli percepire (e dunque in molti casi anche vivere) un suo essere inadeguato ed in pericolo rispetto alle regole che governano quel contesto.

Questo avviene in realtà attraverso due soli tipi di tattiche: impedimento, e delegittimazione.

I. L'impedire all'”intruso” (vale a dire: colui che è percepito e/o considerato tale) di controllare e gestire le regole ed i comportamenti che lo mantengono in equilibrio funzionale con le regole ed i comportamenti che gli connotano e garantiscono la permanenza in quel contesto (all'impiegato viene reso impossibile fare l'impiegato in modo soddisfacente per sé e gli altri; al genitore viene impedito di fare il genitore, alla recluta o allo studente

vengono imposti comportamenti che lo privano della sua autonomia a decidere, e lo classificano come estraneo e inadeguato rispetto al vivere collettivo);

II. Il delegittimare l'intruso, in modo che gli “altri” confermino che non è in grado di controllare e gestire le regole e i comportamenti che lo classificano come partecipante adeguato a quel contesto, e che lo mantengono in equilibrio funzionale con lo stesso.

Con il termine mobbing, dunque, indichiamo un modello di relazione (che definiamo a “transazione mobizzante”) praticamente ubiquitario nel mondo animale, dal momento che non è nemmeno specie-specifico ma addirittura rintracciabile in gruppi di organismi lontani dai mammiferi (la prima osservazione riguarda infatti un gruppo di volatili).

Seguendo dunque la linea che abbiamo tratteggiato sino ad ora, possiamo chiederci come mai fenomeni che a qualcuno sembrano molto diversi e distanti fra loro, a noi sembrano in realtà molto simili.

1.3.3. Il “mobbing” nell'uomo come estensione di un programma di autotutela della prole e del fitness [\[torna su\]](#)

Il punto è che se si osservano le cose dal punto di vista sino ad ora accennato, ne consegue che l’*“allontanamento dell'intruso”*, la *“difesa della prole”* (e delle *uova* e/o del *nido*) sono in realtà comportamenti presenti anche nei contesti umani, e in contesti che in realtà solo apparentemente sono diversi da quelli connessi alla “tutela della prole”. Quello che si modifica è il loro esprimersi, modifica dovuta alla necessità di estendere ad altri spazi operativi il “set comportamentale” che vi è alla base.

Detto in altri termini, i concetti di “tutela della prole”, così come quelli di “tutela del nido”, “fitness”, eccetera, assumono nei contesti umani (e non potrebbe essere diversamente) connotazioni diverse, ma in realtà solo amplificate, di quelle che si hanno osservando contesti animali.

L'ipotetica discrepanza per la quale il “mobbing” animale è cosa del tutto diversa dal “mobbing” lavorativo, è dunque, in realtà, solo frutto di un artefatto osservativo, vale a dire solo frutto di una segmentazione arbitraria (come tutto ciò che è detto da un osservatore) la quale -valida per diversi motivi (ad es., allorché si

affronta il problema della gestione psicoterapica e giudiziaria del fenomeno) - è inadeguata al momento in cui si vuole dare una lettura per così dire trasversale del “mobbing” .

La arbitrarietà della definizione, riguarda, come detto precedentemente, la definizione di “*prole*” e di “*nido*”, che nel mondo umano non possono non assumere estensioni molto più ampie di quelle che hanno nel mondo animale, e arrivano a coprire tutto ciò che si fa per garantirsi la sussistenza della “*prole*” e del “*nido*”.

D'altra parte, non si capisce perché un meccanismo così importante e fondamentale come la tutela della prole e del nido da un intruso si debba perdere nel passaggio dal mondo animale a quello umano, e non invece andare incontro ad un rafforzamento, ad una estensione, e a una sua mentalizzazione e acculturazione.

Nella nostra prospettiva, quel che accade è che nel passaggio tra comportamento (e mondo) “animale” a comportamento (e mondo) “umano”, dunque, il bisogno di poter allontanare l'intruso rimane stabile.

Quello che nel mondo dell'umano si allarga e si estende ad altre dimensioni operative sono invece il concetto di “*prole*” e quello di “*nido*”, e di tutto ciò che si fa per garantirsi quelli che vengono percepiti come il primo ed il secondo (vale a dire il nido, che può essere inteso anche come il proprio, e anche in assenza di prole).

In sintesi, e per ripeterci a scopo di chiarezza, quello che nel mondo animale sono “*prole*”, e “*nido*”, nel mondo adulto si espandono e si estendono a tutto ciò che è finalizzato a garantirsi la prosecuzione del proprio esistere, e del proprio potersi esprimere per poter esistere in un contesto significativo in quel momento per questo scopo (potenzialmente, dunque, tutte le attività umane che diventano “importanti” per quei singoli individui), il che implica l'allargamento di tutto il potenziale contesto di espressione del comportamento mobbizzante a contesti comportamentali più ampi, come quello del lavoro e della convivenza sociale.

2. LA TRANSAZIONE MOBBIZZANTE NELLA COPPIA GENITORIALE TRA GENITORIALITA' E GIUSTIZIA [torna su]

Dal Film “Casomai”

Prodotto da MAGIC MOMENTS, RAI CINEMAFICTION

Soggetto: Alessandro D'Alatri

Sceneggiatura: Alessandro D'Alatri, Anna Pavignano

San Michele - chiesa - INT. giorno - ott. 02

SFX. Dal bianco di una luce divina tutto torna reale. Tutti gli invitati del matrimonio di Stefania e Tommaso sono presenti. C'è un silenzio profondo. Mesto. I due sposi si osservano. Si tengono per mano. Livio, vestito con i paramenti della cerimonia, cammina tra i banchi.

LIVIO

Avete capito?... Avete capito perché l'ho tirata tanto per le lunghe? E questo, per fortuna, è stato solo un esercizio di fantasia! Eppure sembrava tutto vero. Ci avete creduto?! Ma com'è possibile? Com'è possibile che l'amore possa dissolversi così? Che possa scomparire del tutto? Dove sono finiti i baci, le carezze, le promesse... L'amore! No, non ci credo. Io credo che sia solo rimasto sepolto. Soffocato da una gran quantità di interferenze, intrusioni, pressioni di ogni genere che nulla hanno a che vedere con l'amore.

Don Livio è in mezzo alla chiesa.

LIVIO

Io, credo che sia proprio così.

Ma non sarà che due che si amano fanno paura? A chi? All'infelicità.

E l'infelicità, purtroppo, sembra essere diventata il motore del mondo: dicono renda parecchio...

Due uniti spendono meno di due divisi. Due dentifrici, due case, due televisori, due lavatrici, due di tutto! Tutto doppio. Anche l'infelicità! Ma attenzione: gli infelici spendono molto di più perché hanno bisogno di premiarsi. No, no, così non va. Non va.

Il pubblico segue attento e silenzioso. Livio torna verso l'altare.

LIVIO

Ora io mi trovo in un certo imbarazzo: dovrei celebrare questo matrimonio. Ma con quale consapevolezza? Quella dei loro sì? Ma io mi domando: quanti saranno adesso a rispondermi? Quante voci, comportamenti, esperienze ci sono dentro a questi due? Due e basta? Oppure quattro, sei, otto, dieci, cento, mille? Io, purtroppo, dei loro sì non me ne faccio più niente.

Livio cammina silenzioso scuotendo la testa.

LIVIO

A meno che... A meno che oggi a darmi un sì non siate proprio voi. Eh? Da soli come potrebbero farcela? Come potrebbero resistere? Ecco per me sarebbe tutto diverso se oggi foste voi a sposarvi con loro! Che foste anche voi pronti a condividere questo impegno. Allora sì che sarebbe un matrimonio speciale... Quando due si amano, amano il mondo, e il mondo dovrebbe ricambiarli. O no?

Si alza l'avvocato Ramalli.

AVVOCATO RAMALLI

Mi scusi padre, ma non sono d'accordo. Se due vogliono separarsi, mi dispiace per loro, ma io faccio l'avvocato, è il mio lavoro...

LIVIO

Giusto...

Il commercialista si alza anche lui.

COMMERCIALISTA

Scusi, ma io ho lo stesso problema di questo signore. Io devo tutelare il diritto di un cliente, non di una coppia.

LIVIO

Ha ragione anche lui...

(tratto dal sito: <http://www.kinematrix.net/articoli/casomai.htm>)

2.0 Premessa: l'utilizzo di un nuovo lessico in questo scritto [torna su]

Come ripeteremo anche in seguito, abbiamo deciso di

affrontare il tema del mobbing -e soprattutto del mobbing genitoriale- ricorrendo all'utilizzo di una terminologia creata ex-novo.

Tale decisione non è stata presa certo né per eccesso di protagonismo linguistico, né per complicare ulteriormente il campo di studi.

Il punto da cui siamo partiti è la constatazione che le separazioni -e soprattutto le separazioni conflittuali- implicano situazioni, ruoli, modalità relazionali, regole di costruzioni dei rapporti, che nel lessico attualmente utilizzato in letteratura -di fatto scaturito da letteratura rivolta a famiglie normounite- non trovano adeguata descrittività.

La nostra scelta è stata dunque quella di connotare con nuove terminologie la diversità e specificità che si viene avere in questi contesti di famiglie separate, dando spazio ad un lessico che in qualche modo tentasse di dar atto delle caratteristiche salienti di questi contesti.

D'altra parte, non si può non ammettere -ad esempio- che il ruolo di “genitore” è sostanzialmente diverso se lo si ha in una famiglia normounita, ovvero se lo si esprime in un contesto di separazione, e soprattutto di separazione conflittuale e, a sua volta, a seconda che si sia affidatari (o collocatari) del figlio, ovvero genitore non affidatario o non collocatario.

Dal nostro punto di vista, infatti, voler continuare ad utilizzare per i nuclei familiari separati, e soprattutto in conflitto fra loro, le stesse terminologie delle famiglie unite, porta in sé qualcosa di **elusivo** e **mistificatorio**, perché non si dà atto -e l'utilizzo di una identica terminologia per definire e trattare di nuclei integri e nuclei separati lo consente molto bene- che le relazioni e i ruoli all'interno dell'“*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*” sono assolutamente -e sempre più tragicamente- diversi da quelli che si hanno nelle famiglie integre, ancorché conflittuali.

L'utilizzo di nuovi termini è dunque pensato in sé come ulteriore contributo allo studio e alla descrizione di un problema, un contributo che di per sé vuole essere una forma di sintetica disamina e descrizione del problema.

Per miglior chiarezza espositiva, accenniamo qui a questi nuovi termini, riservandoci però di dar adeguata descrizione degli stessi con il prosieguo di questo scritto:

- “*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”, che identifica il gruppo formato dai genitori separati e dai loro figli, dà atto che la stessa esiste in quanto scissa (e dunque tende a ricordare il clima psicotico che si può instaurare in questi sistemi familiari).

- “*Polo familiare monogenitoriale*”, che identifica il genitore affidatario o collocatario, ed il figlio o i figli a lui affidati

- “*Polo genitoriale de-figliato*”, che identifica il genitore non affidatario o non collocatario.

Come ovvio, tale terminologia non identifica “persone”, ma, semmai “ruoli”, emersi a seguito della separazione. La nomenclatura utilizzata, però, tende a (o tenta di) dare cognizione delle dinamiche relazionali che si sono venute a creare con la separazione, descrivendo le caratteristiche salienti destinate a influenzare, in un senso o nell'altro, i comportamenti, le aspettative, la percezione del problema, dei singoli personaggi.

In sintesi, la terminologia utilizzata rimanda grandemente (e con la consapevolezza del rischio di farlo troppo arbitrariamente) alla necessità di ricordare che nei casi di separazione, e soprattutto di separazione conflittuale, le singole specificità relative al rapporto genitore-figli, influenzano grandemente comportamenti e percezione di sé e del mondo.

Da questo punto di vista, tale scelta implica sicuramente una critica verso l'attuale trattazione dei problemi delle separazioni, dovendosi a nostro avviso arrivare alla conclusione che la letteratura scientifica attuale (incluso il Diritto) hanno sino ad ora avuto un atteggiamento a c.d. “doppio messaggio” verso i problemi delle separazioni. I nuclei familiari emergenti dalle separazioni, infatti, sono state di fatto trattati e descritti, insieme ai loro componenti, come se fossero nuclei familiari identici a quelli delle famiglie non separate. Conseguentemente, i comportamenti disfunzionali degli stessi sono stati attribuiti a caratteristiche più o meno patologiche dei loro componenti: con ciò, però, ignorando gli effetti che su tali nuclei e sui loro componenti hanno le regole scelte per gestirne i problemi, e le peculiarità che a tali nuclei e persone discendono dalla situazione in cui si vengono a trovare.

2.1. La “comparsa” dell'intruso e l'emergere della transazione mobbizzante nella coppia genitoriale [torna su]

Per quanto riguarda specificatamente la coppia genitoriale, della

quelle ci occupiamo in questo scritto, il mobbing genitoriale emerge nel momento in cui uno dei due genitori connota come “intruso” l'altro, e, ovviamente, come “*intrusione*” la presenza dell'altro nella vita propria e di quello che a quel punto percepisce come “*il proprio figlio*”.

In genere, tale percezione comincia a farsi presente allorché un genitore acquisisce l'idea di essere quello che “*realmente*” e “*da solo*” accudisce il figlio, in assenza cioè dell'altro.

Nella nostra pratica clinica, tale “percezione” si struttura solitamente (e fatti salvi casi particolari) in presenza di due punti fondamentali, che imprimono una modifica drastica e irreparabile alla storia e agli equilibri del sistema genitori-figli, ed è il momento nel quale si giunge a quello stato di cose (che non è di “cose”, ovviamente, ma di relazioni), e per il quale noi abbiamo coniato il termine (sostenuto da una specifica concettualizzazione del problema) di “*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”.

E' cioè questo il momento in cui la triade “coppia genitoriale / prole” si trasforma in quella “*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*” formata da due “*poli relazionali*” in tensione fra loro (nel senso della necessità di assestarsi su regole paradossali e comunque sconosciute), e che abbiamo definito “*Polo familiare monogenitoriale*” e il “*polo genitoriale de-figliato*”.

In realtà, l'*insieme* che così si forma è -tecnicamente almeno- un “*metainsieme*”, perché formato da due diversi insiemi, le cui caratteristiche li rendono diversi l'uno dall'altro e, anzi, opposti.

A parte ciò, l'irruzione del contenzioso giudiziario in questo sistema parafamiliare innesca a questo punto quella che definiamo “*transazione mobbizzante*”.

Con tale termine intendiamo la modalità relazionale in atto al momento in cui la conflittualità genitoriale passa dal manifestarsi in pochi e singoli atti mobbizzanti, ad un clima relazionale basato sostanzialmente su logiche mobbizzanti.

L'emergere di quella che definiamo *modalità transattiva mobbizzante* coincide, di fatto, col momento in cui il conflitto genitoriale diventa ricorsivo e dunque inesauribile ed ingestibile.

I punti che -secondo quanto abbiamo desunto dalla nostra pratica clinica- innescano l'emergere e poi la stabilizzazione di questa “*transazione mobbizzante*”, sono due:

- L'emergere dell’*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”

- L'intervento del sistema giudiziario gestire le regole dell'"*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*"

Questi due passaggi possono avvenire in momenti lievemente differenti tra loro, o pressochè contemporaneamente. Ovviamente, tanto più vi è contemporaneità nella comparsa di questi due punti, tanto più ciò indica una possibile evoluzione sfavorevole della conflittualità, evidentemente già alta in partenza nella coppia.

Bisogna poi considerare che la transazione mobbizzante deve essere considerata non come una caratteristica della coppia, ma come una caratteristica che emerge dalla relazione tra la coppia conflittuale -intesa come *sistema*- e il "*Sistema Separazioni*", vale a dire quell'insieme di regole, ruoli, persone che intervengono a gestire il conflitto coniugale in nome dell'esercizio della giustizia.

Il punto da sottolineare è che la transazione mobbizzante non appartiene agli individui che sembrano esprimerla, ma al macrosistema entro cui si manifesta.

Chiariremo meglio questo concetto allorché disegneremo quale metafora del comportamento della coppia genitoriale, l'esempio di una macchina e della sua velocità come frutto non del veicolo in sé ma della sua relazione con il contesto ("2.4. Il diritto come autostrada preferenziale per la gestione del conflitto di coppia").

Il dato da considerare è che le relazioni vigenti nell'"*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*" tendono a favorire grandemente l'intervento del sistema giudiziario, e, ovviamente, l'intervento del sistema giudiziario radicalizza sempre più le logiche paradossali del sistema "a due teste e un corpo solo" che emerge dalla separazione della coppia conflittuale, vale a dire l'"*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*", così -un po' arbitrariamente- definito perché di fatto composto da due nuclei genitoriali con un'unica prole (di entrambi), nuclei ormai destinati a vivere di regole me quotidianità molto differenti se non antitetiche.

I. L'emergere dell'"*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*"

L'emergere di un "*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*" è il primo dei due punti critici che determinano il passaggio, nella diade genitoriale, da una situazione conflittuale a un sistema a transazione mobbizzante.

L'"*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*", come l'abbiamo definito, è un sistema composto da quelli che abbiamo chiamato "*poli*

relazionali” e che -a puri fini descrittivi- abbiamo poi definito, rispettivamente, il “*Polo familiare monogenitoriale*”, e il “*polo genitoriale de-figliato*”.

L'utilizzo di tale nomenclatura, che può sicuramente apparire come un eccesso di pedanteria descrittiva e di tendenza alla nominalizzazione, in realtà esprime -come detto precedentemente- il bisogno che abbiamo di connotare con un linguaggio adeguato quello che alla nostra esperienza clinica è andato delineandosi sempre più nell'osservazione dei contesti genitoriali conflittivi.

Nella nostra prospettiva, il problema della conflittualità genitoriale pone non solo nuove sfide, ma soprattutto ci obbliga ad individuare nuovi scenari descrittivi ed esplicativi delle relazioni e transazioni in atto, e questo -come detto precedentemente- a nostro avviso giustifica il ricorso ad una nominalizzazione che illustri realtà che non possono essere lette con ottiche e terminologie usuali. Vero è, ad esempio, che i due genitori separati sono entrambi genitori, ma è altrettanto vero che lo scenario che si apre con la separazione e con l'ingresso del contenzioso giudiziario nella loro vita li rende genitori non solo del tutto diversi dai genitori non separati, ma anche del tutto diversi tra loro.

Nel trattare con i contesti separativi a transazione mobbizzante, abbiamo infatti osservato con chiarezza come una parte del problema nasca in realtà col riarrangiarsi del nucleo una volta unito in due “poli”, che acquistano connotazioni paradossali, pur rimanendo in rapporto fra loro.

Tali due poli formano tra loro quella che non è più una “famiglia”, ma che non sono nemmeno i residui della distruzione definitiva di una famiglia. Si tratta di quello che abbiamo definito proprio per questo “*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”, che ricorda una sorta di individuo bicefalo, o, se si vuole, bi-genitoriale, se proprio vogliamo utilizzare questo neologismo coniato dalle associazioni di padri separati, che però non coglie mai, nell'uso che se ne fa, la paradossalità che in realtà esso comporta.

Dal momento infatti che la genitorialità può solo che esser condivisa e “bi-genitoriale”, ricordarlo con questo neologismo assume -nella nostra logica- il senso paradossale del riaffermare una realtà evidente ma negata ad un altro livello, e il tutto negando però la negazione: in una logica, dunque, pericolosamente vicina a quella schizoide, nella quale “bi-genitorialità” assume il senso di ciò che

viene negato e che si tenta senza riuscirvi di riconquistare.

In questo scenario, ci sembra dunque adeguato dire che con l'ingresso del Diritto nella conflittualità genitoriale di una specifica famiglia, si ha la formazione di un "*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*" formato appunto da due poli che tendono ad avvicinarsi proprio mentre tendono ad allontanarsi, in un moto paradossale e cortocircuitante, originato dal fatto che ciò che li spinge ad essere vicini -il figlio- è in realtà ciò che li allontana.

Questi due poli sono:

1) il "*polo familiare monogenitoriale*", composto dal genitore collocatario o affidatario, e dal bambino o dai bambini rimasti con lui.

2) il "*polo genitoriale de-figliato*", composto dal partner separato dal proprio figlio e che potrà avere con questi contatti sensibilmente ridotti rispetto all'altro e, soprattutto, a quelli che un genitore non separato ha.

Questi due poli familiari acquistano in parte profili e specificità nuovi, legati alla separazioni della diade genitoriale, ma in parte conservano peculiarità tipiche delle diadi genitoriali non scisse.

L'incrociarsi tra queste caratteristiche -che sono di livello diverso, se non antitetico, e comportano esigenze diverse, se non antitetiche- determina la dimensione paradossale nella quale vengono a trovarsi i soggetti coinvolti nella separazione.

Il termine utilizzato per connotare entrambi, cioè "*polo*", indica in realtà proprio il legame che continua ad esistere fra queste due nuove "realtà", nelle quali le logiche consuete vengono modificate e ciò che ci si aspetterebbe nelle famiglie normounite, tende a capovolgersi o a modificarsi drasticamente.

Da una parte questi genitori rimangono infatti entrambi genitori, dall'altra parte sono genitori con esigenze quotidiane assolutamente opposte, e di natura diversa: uno ha quella di assistere il proprio figlio, l'altro, di essere genitore proprio perché privo del contatto quotidiano col figlio. Il primo ha dunque una serie di esigenze più concrete, il secondo più affettive.

Questo incrociarsi di esigenze e caratteristiche crea un dato fondamentale: i bisogni dell'uno sono percepiti molto facilmente in termini di colpe o mancanze dell'altro. Il che facilita non poco il conflitto.

L'emergere di questo “*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*” avviene allorché la convivenza tra i due genitori ed il figlio cessa e porta alla formazione, più o meno stabile e comunque in tempi non brevissimi, di un sistema che, in assenza di correttivi e di interventi volti a tutelare le relazioni tra le componenti del sistema piuttosto che i “diritti” dei singoli, tenderà inevitabilmente a generare attriti e tensioni.

Tali attriti e tensioni risulteranno sempre più ingravescenti, lasciando emergere quel “nucleo” (o status) di conflitti e tensioni tanto centrifughe quanto centripete che nel nostro linguaggio abbiamo chiamato anche “*famiglia a bolla di sapone*” (perché -come le molecole di sapone- sono famiglie divise da quello -i figli- che le unisce).

La famiglia “*a bolla di sapone*” altro non è che una famiglia con due genitori separati, uniti da un figlio e da una forte “*conflittualità*” per lo stesso, una “*conflittualità*” che si pretende venga gestita da un procedimento giudiziario.

Questa “*conflittualità*” nasce ovviamente dalle problematiche della coppia coniugale, dai desideri di vendetta e rivalsa di entrambi i partner, e, per quanto riguarda l'accudimento del minore, dal fatto che vi è una sorta di crossing over tra bisogni e responsabilità genitoriali.

Nella nostra lettura di queste situazioni, infatti, il punto centrale è che i bisogni di un genitore rispetto al proprio figlio sono, in una coppia separata, percepibili molto facilmente come speculari a “*responsabilità*” e “*colpe*” dell'altro.

Per fare un esempio, il genitore rimasto solo col figlio, percepisce il peso di questo accudimento, sia da un punto di vista dell'impegno quotidiano che di quello economico, come direttamente connessi alle mancanze del genitore assente; viceversa, il genitore “*defigliato*” percepisce come responsabilità dell'altro il dover provvedere al mantenimento di un figlio che non vede “*come*” vorrebbe, e il non poterlo incontrare a proprio volere.

L'innescarsi di questi facili (e in fondo deresponsabilizzanti) nessi causali amplifica, spesso enormemente, le attitudini interpretative e persecutorie nei due partner: l'aspetto ulteriormente dirompente della situazione è dato dal fatto che ogni nesso “scoperto” (cioè: percepito) da uno dei due partner, è legittimato dal comportamento dell'altro, che tendendo a negare ogni propria

responsabilità e a specularizzare l'accusa, costruisce con l'altro un corto-circuito interpretativo e comportamentale sempre più accanitamente persecutorio.

In realtà è molto facile che nessuno dei due partner si arrenda ad un dato, e cioè che la “separazione” vada vissuta come un problema da risolvere senza individuare colpevoli o responsabili, ma solo soluzioni.

Il fatto è che in questo insieme paradossale, formato da due poli: il “*polo familiare monogenitoriale*” e da un “*polo genitoriale de-figliato*” (termine molto brutto, ma che proprio per questo rende bene il significato di cosa accade a chi rimane solo) vi sono due caratteristiche che si strutturano nel tempo: la prima è che uno dei due genitori passa molto più tempo con il figlio rispetto all'altro, e diventa di fatto il genitore che accudisce il minore molto più dell'altro. La seconda, invece, è che l'altro genitore sperimenta invece una situazione tutta opposta: per lui, infatti, la costante della propria genitorialità consiste esattamente nell'assenza di prole, o, quanto meno, nella rarefazione quantitativa e qualitativa (il genitore separato diventa un genitore “ludico”, ben che vada, con compiti marginali nell'educazione e nell'accudimento del figlio, di cui, semmai, deve assolvere la sola parte economica).

Ciò implica di fatto una condizione di alienazione dalla propria genitorialità, dal momento che questa si caratterizza in modo paradossale: per l'assenza, invece che per la presenza, di ciò che la dovrebbe caratterizzare, vale a dire della prole.

Il punto fondante di questa paradossalità non è tanto, però, nella rarefazione (qualitativa e quantitativa) in sé dei rapporti con i figli, quanto -soprattutto- nel fatto che tale rarefazione è una regola imposta attraverso una sentenza.

Nella nostra esperienza, infatti, genitori separati che vivono una simile rarefazione, ma condivisa con l'ex partner per loro scelta, non avvertono in realtà alcuna spoliamento della propria genitorialità e la esercitano, sia pur con dispiacere, senza prospettive o problematica persecutorie.

Per quanto riguarda la parte dell'insieme che si forma dopo la separazione, vale a dire il “*Polo familiare monogenitoriale*”, abbiamo che la strutturazione delle sue “regole” e delle sue costanti per così dire “operative” (come, cioè, mono-genitore e figli/o interagiscono tra sé stessi e con l'ambiente sociale) avviene con modalità e finalità

opposte a quella che si struttura per il “*nucleo*” composta da quello che abbiamo definito *genitore de-figliato*: mentre quest'ultimo vive in una vita de-figliata (spesso strutturando scadenze, oneri, impegni, spese in funzione dell'incontro con i figli e degli obblighi economici che ha), abbiamo che il “*Polo familiare monogenitoriale*” si assesta su modalità di vita basate proprio su questa presenza. Ciò fa sì che ogni tentativo dell'altro genitore di entrare in contratto con i figli al di fuori di regole strettamente programmate, tende a turbare gli asset di vita della famiglia mono-genitore.

Si struttura così, potenzialmente (il passaggio decisivo è la comparsa del contenzioso giudiziario) quella che è la “*Sindrome del Nido Clone*”, per la quale il genitore rimasto a convivere con i figli tende a vedere nell'altro un intruso che turba ogni equilibrio e sottrae il minore per compiti che non sembrano più spettargli, mentre il *genitore de-figliato*, proprio per questo percepisce anch'egli l'altro esattamente come un intruso.

Quello che avviene è dunque una sorta di “*clonazione del nido*”, per cui si formano due potenziali siti di accudimento della prole, in ognuno dei quali valgono regole opposte, come opposta è l'aspetto operativo, che ha, nei due nuclei, il ruolo di genitore. Ciò fa sì che quello che per uno dei due “*nidi*” è “*genitore*”, nell'altro nido diventa un intruso, e viceversa, così come le assenze presenti in uno sono responsabilità dell'altro e viceversa. Fatalmente, queste “*assenze*” diventano molto facilmente “*torti*” e la percezione delle cause di esse oscilla fra le “*responsabilità*” e i “*torti*”, ovviamente anche gravi.

Si struttura cioè, per così dire, un “*se – allora*” che attribuisce alla persona dell'altro in quanto ormai “*intruso/estraneo*” quanto invece discende dalla situazione di separati legati da una sentenza e non da un accordo.

Come detto precedentemente, il punto di svolta avviene infatti con l'ingresso del contenzioso giudiziario nella storia della coppia genitoriale.

Se non vi è questo “passaggio”, e se la coppia comunque genitoriale rimane autoreferenziale a sé stessa, quella che chiamiamo “*Sindrome del Nido Clone*” rimane solo potenziale.

In altri termini, è la autoreferenzialità della coppia ad essere il punto critico del problema.

Sino a che la coppia è in grado di definire da sé le proprie

regole e le proprie operatività, sia pure nel conflitto più o meno acuto ma non distruttivo della coesione di metaregole di comportamenti, la coppia non si scinde in due “*Cloni del Nido*”, il cui funzionamento non può che essere paradossale in quanto per i due genitori ci sono -percettivamente, anche se non sempre ciò è consapevolizzato coscientemente- due nidi, ma il figlio è comunque la prole sempre una è.

Ovviamente è qui che la Mediazione assume un senso e, soprattutto, è qui che risulta valido il pensiero di Carlo Arturo Jemolo, per cui il Diritto si deve limitare a lambire quell'isola che è la famiglia. (Jemolo, 1954)

Da questo momento in poi, se il contenzioso giudiziario diventa il modo per dare alla coppia genitoriale nuove regole, la situazione tenderà a divenire sempre più incandescente, proprio perché tale ingresso tenderà a rinforzare in ognuno dei due genitori la percezione che l'altro è un intruso che gli sta portando via la prole.

Abbiamo dunque il secondo punto che concorre a formare in entrambi i genitori la percezione che l'altro sia un intruso: vale a dire l'intervento del sistema giudiziario.

II. L'intervento del sistema giudiziario.

Non si può sostenere che tutte le conflittualità genitoriali esplodono per l'intervento del sistema giudiziario, o che è per colpa di esso che divengono inarrestabili e ricorsivamente ingraverscenti: sicuramente vi sono conflittualità che esplodono in assenza di ogni ricorso al Giudice e, semmai, entrano in aula di giustizia con conflittualità già incandescenti.

Sicuramente però nella maggior parte dei casi, se non in tutti, la comparsa del contenzioso giudiziario stabilizza cronicamente la conflittualità genitoriale e, soprattutto, la rende ricorsiva e sempre più esasperata: ciò è dovuto alle caratteristiche del Diritto, che offre come soluzione al conflitto della coppia un conflitto di livello ancora più elevato.

Il tentativo di stabilizzare questo contesto attraverso un ricorso al contenzioso giudiziario -contenzioso che può avere anche natura “consensuale” ma non necessariamente sarà per questo privo di tensioni- innalza di molto il rischio di un grave esacerbarsi della conflittualità e di un suo stabilizzarsi come tale, divenendo sempre più ricorsiva.

Come già detto, abbiamo definito questo passaggio “*Sindrome del Nido Clone*”, e -anche se un po' pittoresco- consideriamo questo termine un utile strumento operativo, perché -come detto precedentemente- chiarisce come il mobbing genitoriale (e cioè la percezione che l'altro genitore sia un intruso e vada allontanato con rimedi drastici) intervenga allorché:

1) la scissione del nucleo familiare si stabilizza nella creazione di un sistema (o un metasistema?) dalle dinamiche potenzialmente paradossali, composto com'è da una "*famiglia monogenitoriale*" e da un "*polo genitoriale de-figliato*", che fa da polo di inevitabile attrazione e tensione verso una parte della famiglia monogenitoriale cui è affettivamente legato;

2) fra i due nuclei si stabilisce una dinamica definibile “*a bolla di sapone*”, generata dal fatto che -come in una molecola di sapone- ciò che unisce i due poli del sistema è anche ciò che li divide;

3) l'intervento di un sistema erogatore di regole qual è il Diritto, che con la propria caratteristica modalità di gestione lineare ed antagonistica dei diritti dei singoli, giunga a sovrapporre la propria linearità alle regole circolari delle relazioni genitori-figli, di fatto tendendo a stravolgerne le regole.

In sostanza, dunque, il mobbing genitoriale al momento della separazione della coppia è potenziale, e consta semmai di una serie di comunicazioni che non strutturano ancora un contesto a transazione mobbizzante, trattandosi di una naturale evoluzione di una coppia in scissione, che va verso un tentativo di assestamento dei propri compiti di accudimento genitoriale.

Fino a questo momento, in sostanza, la transazione mobbizzante può esser ricomposta perché la coppia è ancora autoreferenziale a sé stessa, e può ancora dotarsi di regole proprie.

Il vero problema nasce dunque allorché la coppia genitoriale comincia a strutturare un contesto nel quale la regola chiave è che ogni comunicazione viene interpretata come secondaria e strumentale al tentativo di estromettere l'altro genitore dalla gestione di un soggetto -il figlio- che in realtà è indivisibile, inalienabile, ed in comune.

E questo avviene allorché entrambi i genitori “percepiscono” l'altro come un intruso, il quale sta tentando di estromettere il proprio ex partner dall'accudimento del figlio attraverso il ricorso ad un insieme di regole che potrebbero non lasciargli più spazio di

autonomia e decisione.

E' chiaro che questa "percezione" dell'altro come intruso è un costrutto in sé non vero e non falso: in accordo con la logica costruttivistica su cui si basa il presente scritto, tale percezione è un "significato" dato dai soggetti in questione alle proprie esperienze con l'altro. Ciò implica che, ad un altro livello, tra i due partner che si definiscono vicendevolmente un "intruso", vi deve essere una sorta di accordo paradossale, che li porta a potersi percepire reciprocamente come "intruso" e convalidarsi di fatto, l'uno con l'altro la stessa percezione.

Vogliamo qui sottolineare un altro punto, a nostro avviso fondamentale circa tale "percezione" dell'altro come "intruso": essa emerge in gran parte allorché "l'altro" si rivolge al percorso giudiziario (o a un suo rappresentante significativo, come un legale, con una scelta che all'altro sembra implicare un percorso di "non ritorno").

In una tipica logica circolare, non bisogna però dimenticare che "l'altro" si rivolge al contenzioso giudiziario allorché percepisce l'ex partner come un "intruso". In sintesi, e per spiegarla con una metafora, l'"intruso" crea il "percorso giudiziario" quanto il "percorso giudiziario" crea il l'"intruso", come in un classico dipinto di Escher.

Molto probabilmente, allora, il vero punto di svolta si ha per un crollo comunicazionale nella coppia, cui partecipano non pochi fattori esterni ed interni alla stessa (come, ad esempio e last but not least, molte tematiche psicopatologiche personali).

Tale crollo comunicazionale, in assenza di prospettive sociali e istituzionali esplicitamente e assertivamente volte a superare, trova il suo unico e obbligato sbocco nel percorso conflittivo del procedimento giudiziario. A questo punto, il procedimento giudiziario diventa però il definitivo punto di innesco (con capacità anche anticipatoria) di una rottura della coppia e della sua capacità metacomunicativa, che va a dissolversi nel "*parlarsi tra avvocati*" e "*sentenza del Giudice*"

Resta qui da chiedersi se l'obbligo di un percorso mediativo, svolto come serietà ed efficace prima di adire il Giudice, non possa migliorare davvero, e grandemente, la prognosi di queste conflittualità.

La risposta è, come spesso accade, nelle premesse con cui si

affronta il problema.

2.2. Il rapporto tra il contenzioso giudiziario e la transazione mobbizzante [\[torna su\]](#)

Nel nostro contesto socioculturale il procedimento giudiziario è deputato a gestire la conflittualità tra soggetti (intesi come individui o come istituzioni) e non tra relazioni.

Per quanto tenda a facilitare l'accordo e la mediazione (come la recente introduzione di questa come prassi giudiziaria, propedeutica a un contenzioso dimostra), il Diritto vede, per così dire, il mondo attraverso i singoli soggetti, individui, società, o gruppi che siano, ignorando le relazioni in quanto tali.

Ciò implica che nel momento in cui si pone a gestire la conflittualità genitoriale irrisolta, lo fa comparando diritti, attitudini, caratteristiche dei singoli, cioè dei due partner.

In sostanza non è prevista o pensata alcuna attenzione alla relazione genitoriale in quanto tale, in quanto cioè "sistema" di relazioni e non "somma" dei comportamenti di due monadi.

Solo con la recente introduzione del concetto di "affido condiviso", il Diritto ha cercato di spostare verso la "coppia" in quanto tale il proprio "focus" operativo. La sua applicazione, però, e dunque la trasformazione in tal senso del Diritto, appare lenta e perigliosa, perché per sua natura il procedimento giudiziario poggia su metaregole che tendono sempre a dividere e quasi mai -e solo su richiesta (una richiesta che è paradossale attendersi in un conflitto!)- a unire.

2.3. Diritto vs. autopoieticità della coppia [\[torna su\]](#)

Il punto focale, a nostro avviso, è dunque nell'irruzione che il codice operativo del Diritto -con i suoi valori e riferimenti- fa nella coppia genitoriale, un codice che, rispetto alla autopoieticità della coppia, ha due caratteristiche fondamentali in grado di ledere irrimediabilmente l'autopoieticità della coppia genitoriale.

La prima è che il codice operativo del Diritto è, come abbiamo già detto, teso a dividere i singoli, contrapponendone i diritti e negando così, nel concreto, l'esistenza di un diritto della "relazione" a esistere come tale (laddove per relazione non si intende quella matrimoniale o di convivenza, ma - nel caso specifico - quella

genitoriale, che non può cessare nemmeno con il divorzio).

La seconda, last but not least, è che quello del Diritto è un codice operativamente più determinante rispetto a quelli generati dalla coppia, perché socialmente più prescrittivo (e comunque più limitativo) dell'esercizio della genitorialità (ed è questo il motivo per cui si sente sempre dire, in questi casi: "te lo faccio dire dal giudice cosa puoi fare con nostro figlio!", frase che implica che l'altro dovrà darsi da fare per esser lui a estromettere chi parla dalla gestione della vita del figlio).

Questo implica di fatto che il Diritto entrerà a distruggere la autopoieticità della coppia e che tale distruzione determinerà in entrambi i partner la percezione che l'altro è un intruso da combattere.

2.4. Il diritto come autostrada preferenziale per la gestione del conflitto di coppia [\[torna su\]](#)

Questa “irruzione” del Diritto è un'irruzione che usualmente viene letta – da noi “osservatori” del problema, che erroneamente ce ne percepiamo estranei - come "*causata*" dalla scelta *della coppia* di rivolgersi "*al giudice*".

A nostro avviso questo nesso causale è funzione della definizione e dei limiti che vengono data al contesto, o sistema, entro cui individuare la “causa”.

A parer nostro questa lettura può forse essere funzionale in alcuni casi, ma è del tutto arbitraria, e può portare a gravi errori di valutazione della condotta altrui e, per un altro verso, a momenti di continua irresponsabilità riguardo alle soluzioni adottate.

L'esempio che usualmente facciamo per spiegare tale punto di vista è quello relativo alla velocità di un'auto: a parere di chiunque, la stessa appare dovuta ai comportamenti del pilota che la guida e, al massimo, alle caratteristiche del motore.

Quello che viene occultato e s-considerato, da tale prospettiva, che noi definiamo “elementare” e (e perché) “aritmetica”- è che la “velocità”, in realtà, è una funzione: molto riduttivamente, e detto con una semplificazione notevole, è una funzione della relazione tra le caratteristiche del “sistema-auto” (incluso il pilota), e le caratteristiche della “strada”: essa dunque appartiene al dominio della sua interazione con l'ambiente nel quale è immersa: se invece del fondo stradale vi fossero sabbie profonde, e/o più o meno

mobili, il pilota tutto otterrebbe ma non quel "comportamento" dell'auto che noi definiamo come "correre in strada".

Una descrizione del genere appare sempre banale, ma solo dopo che è stata espressa: dapprima è sempre elusa e ignorata.

Ma, soprattutto, è difficile che funga da stimolo per ulteriori riflessioni. Il che è importante per situazioni analoghe.

E dal nostro punto di vista, il procedimento giudiziario conflittivo e collusivo sta alla coppia e ai singoli partner che la compongono, come il movimento dell'auto sta a chi la guida: il problema è osservare anche quale, per così dire, fondo stradale - e dunque quale soluzione socioculturale e istituzionale - viene offerta alla coppia in separazione.

E' infatti evidente che lo sdegno suscitato da tanta conflittualità genitoriale, che identifica nei partner in litigio dei genitori abusanti dei figli, dovrebbe mediarsi nella consapevolezza che qualcuno costruisce percorsi di (apparente) facilitazione a molti conflitti genitoriali, percorsi cioè che propongono il conflitto giudiziario accanito e ad oltranza quale soluzione al conflitto genitoriale, il che implica la genesi di sistemi di ricorsività del conflitto.

In questo senso, noi utilizziamo una metafora che ci sembra particolarmente efficace: la "macchina-coppia" crede di prendere un'autostrada veloce allorché si ritrova a gestire la propria conflittualità, e invece finisce impantanata nelle sabbie mobili dei procedimenti giudiziari, da cui ognuno dei due crede di poter uscire pigiando sempre più sull'acceleratore.

In realtà, e qui sta il punto fondamentale, il ricorso al Diritto è - nelle situazioni di conflittualità media, o spesso anche modesta - un evento di fatto inevitabile, sia perché di fatto obbligato per esprimere socialmente e giuridicamente l'avvenuta separazione, sia perché in caso di incapacità della coppia a dirimere mediante regole proprie la propria conflittualità, l'unico spazio che appare fondante e dirimente è proprio quello del procedimento giudiziario.

Occorre infatti considerare un punto fondamentale: la condizione psicologica dei partner di una coppia in via di separazione, e le prospettive e aspettative che ritengono di avere davanti a sé. Quale strada, in sostanza, o autostrada (o sabbie mobili, per restare nella metafora della velocità come nesso di relazione), percepiscono si stia snodando verso il loro futuro.

Il punto è che i partner di una coppia in dissoluzione rischiano

di essere metaforicamente nella stessa situazione psicologica dei personaggi del "dilemma dei prigionieri", e dunque incapaci di sviluppare strategie di reciproca fiducia, strategie che possano prospettarsi come premianti per entrambi.

Il vero punto di innesco è dunque nell'esistenza di uno strumento di gestione sociale della conflittualità genitoriale, operativamente molto fondante come il Diritto (in grado cioè di imporre le proprie regole a due individui che non sanno più stabilire le regole della propria relazione), e che per definizione è uno strumento che esaspera -invece di elaborarla- la situazione da "dilemma dei prigionieri" in cui versano due genitori che non si fidano più l'uno dell'altro, e che non riescono a metacomunicare sulle proprie regole.

La scelta di "andare dal Giudice" appare dunque, ai due coniugi ormai incapaci di comunicare e stabilire regole e metaregole condivise, come l'unica possibile o, quanto meno, come quella più in grado di regalare certezze.

Richiamandoci infatti a ciò che dice Luhman, occorre ricordare che il Diritto è un sistema sociale destinato a ridurre la complessità delle nostre possibilità di essere nel mondo; è quindi un rimedio generalizzato verso le aspettative: tende infatti a ridurre considerevolmente il rischio implicito nelle relazioni umane e la sua funzione risiede nella sua efficienza selettiva, dunque nella sua capacità di selezionare aspettative comportamentali generalizzabili a tutte le relazioni umane. In sintesi, appare garante di certezze molto più forti di quelle che i singoli possono aspettarsi da un semplice loro reciproco accordo.

In altri termini, una società in cui la soluzione ai conflitti di due genitori circa l'accudimento della prole è in una scelta tra un contenzioso personale e un contenzioso giudiziario, il percorso giudiziario è quello che i due partner percepiranno di gran lunga come quello che più li tutelerà da rischi e instabilità legati al comportamento dell'altro: il procedimento giudiziario sarà cioè considerato l'autostrada preferenziale da utilizzare per difendersi dalle predazioni dell'ex partner, ormai divenuto, per quanto sopra descritto, un intruso da mobbizzare.

A questo punto, tale irruzione del Diritto distruggerà irrimediabilmente, la capacità della coppia di gestire sé stessa a partire da sé stessa, legittimando in ciascuno dei due genitori la

percezione che il proprio “*nido*” è quello più adeguato per la prole, e che l'altro è un intruso da estromettere quanto più possibile dalla vita del figlio.

2.5. Dal caos nel sistema-coppia ai processi di subottimizzazione [\[torna su\]](#)

Ne emerge un caos di regole e comportamenti non più comprensibile a nessuno dei due genitori in conflitto, caos nel quale ogni mossa dell'altro è percepita come una conferma del suo essere un intruso pericoloso alla vita del proprio figlio. Come la nostra (e l'altrui) esperienza clinica dimostra, non è affatto impossibile che ciò purtroppo trasformi davvero -grazie ad esempio al meccanismo delle “profezie che si autoavverano”- dei genitori in un pericolo, a volte mortale, per i propri figli.

Di tale “istintuale” e, metaforicamente, “biologica” violenza, fanno a nostro avviso fede proprio quelle gravissime “cattiverie” che si vedono -contrapposte o meno- nelle coppie gravemente conflittuali, “cattiverie” che in realtà sembrano più unire che dividere i partner: come noto e come osservabile a chiunque, vi è in molte coppie una irrimediabile incapacità a gestire quelli che a noi appaiono come “acting out” nevrotici e che, come noto, possono arrivare al suicidio e/o all'omicidio di stampo stragista.

A nostro avviso comportamenti del genere hanno una spiegazione ben precisa: l'irruzione del codice del Diritto nella autopoieticità della coppia distrugge la capacità della stessa di creare le proprie regole e convalidarsele, anche se ciò avveniva in maniera più o meno conflittuale.

La “forza” del Diritto di generare certezze ed esenzioni del rischio ottiene nella coppia effetti opposti, nei casi di grave conflittualità, perché riesce a generare in entrambi i partner una sola certezza, di fondo: che non ci sarà condivisione della genitorialità e che un altro soggetto sta cominciando a dettare le regole di gestione della propria prole. Ciò attiva quell'innato, e biologicamente violento, istinto di tutela della prole, un istinto che non viene mediato e gestito da nessuna istanza (o istituzione) di trasformazione sociale, e che tanto meno ottiene risposte, tanto più diventa ricorsivo.

D'altra parte, il Diritto non riesce ad essere prescrittivo quanto dovrebbe, perché nel quotidiano i partner di una coppia possono

ancora decidere tutto quello che vogliono, senza che vi sia una qualsiasi entità a poterlo realmente impedire. In sostanza, il Diritto, quando entra in una coppia conflittuale, distrugge definitivamente -perché sicuramente le lesioni esistevano da prima- l'unica dimensione veramente prescrittiva di una coppia, vale a dire la sua possibilità di fondare regole percepite come esclusivamente proprie. Per usare una metafora, il Diritto -e soprattutto il conflitto giudiziario- rendono la coppia da sistema globale, cioè da "totale" di relazioni -quale deve essere per poter funzionare- a somma di due estranei.

Ciò impone l'attivarsi di quei comportamenti etologicamente programmati che noi - quali osservatori solo apparentemente estranei al problema - leggiamo come "conflittualità della coppia", e che sono invece programmi comportamentali posti da sempre a tutela della prole.

L'emergere di tali comportamenti è di fatto dovuto alla necessità dei due frammenti di nucleo residuo (vale a dire, le due diadi genitore-figlio) di ritrovare regole e metaregole di rifondazione della propria unicità di nucleo in un contesto nel quale le precedenti regole di condivisione, e i tentativi per gestire il cambiamento (ricorso al Diritto) sembrano costituire un pericolo di predazione della prole da parte di un soggetto divenuto estraneo, perché antagonista in un dominio di esistenza (il contenzioso giuridico) più efficace del precedente (le regole della coppia) di imporre, se evocato, comportamenti prescrittivi e/o limitativi della genitorialità.

In assenza dunque di interventi sociali atti a favorire il riassetto su nuove regole create e percepite come autopoietiche (e, soprattutto, di una vera cultura dell'interesse del minore) e in presenza del codice giudiziario, che impone prospettive di divisione e lotta a somma per così dire zero (ci rimandiamo qui al c.d. "dilemma dei prigionieri"), e che, soprattutto, può modificare con meccanismi impositivi il proprio rapporto con i figli, per ciascuno dei genitori separati si rende necessario ricorrere alla tutela della prole utilizzando modelli di comportamento più immediatamente disponibili, anche se etologicamente più lontani da quelli del quotidiano convivere civile, come i comportamenti mobbizzanti della genitorialità altrui.

2.6. Il mobbing genitoriale come problema di “diritti sbagliati” [\[torna su\]](#)

In altri termini, i genitori separati, lasciati soli a combattersi l'uno contro l'altro nel conflitto giudiziario (percepito tanto come miglior garanzia possibili dai rischi del convivere in assenza di reciproca fiducia, quanto, però, come in grado di ledere irreparabilmente la genitorialità in caso di sconfitta), devono attingere a modelli di comportamenti nei quali prevalgono - più o meno animalescamente - l'aggressività e l'attacco come regole di gestione dell'integrità del proprio nucleo familiare, ora individuato - da entrambi i genitori - nella propria esclusiva diade "genitore-figlio".

A tutto ciò sembra quindi, irrimediabilmente possiamo dire, far eco la famosa (ripetuta quanto ignorata) frase di Carlo Jemolo: "La famiglia è un'isola che il Diritto deve limitarsi a lambire".

D'altra parte, *“Non tutte le relazioni umane, infatti, sono secondo questa studiosa [la WOLGAST, vedasi: E.H. WOLGAST, La grammatica delle giustizie, trad. it., Roma, 1991, p. 12 N.d.R.] giuridicizzabili in termini di diritti. Quando ci si ostina a far entrare nello stampo del diritto individuale una relazione in cui le parti non perseguono (o non dovrebbero perseguire) il loro esclusivo interesse personale, una relazione in cui «le persone si assumono la responsabilità e la cura di altre», avvenga ciò nei «rapporti familiari, professionali, o semplicemente di benevolenza», si otterrebbero allora «diritti sbagliati». Diritti che non realizzano il bene delle persone coinvolte, ma producono un effetto diverso, che è quello di sollevare dalla responsabilità un soggetto in posizione di forza e di controllo.”* (Dieni, 2007)

Se poi pensiamo che anche il Diritto è considerato un sistema autoreferenziale e autopoietico perché definisce da sé i propri limiti, dal momento che tutta la sua catena operativa si configura nello stesso codice ricorsivo (la distinzione fra "diritto" e "non-diritto") e che la sua funzione è - come già detto - quella di essere garanzia e conferma delle aspettative di ottenere diritto (Campilongo C.F., 1997; De Giorgi R., 1995; Neuenschwander Magalhães J., 1997) ed esenzione dal rischio (Luhman, 1984) non possiamo non ipotizzare, anche, che la possibilità di ricorrere al Diritto in caso di conflittualità genitoriale, implica uno scontro terribile e senza soluzione fra due "poteri" (quello del Diritto, appunto, e quello della autopoieticità della coppia genitoriale) tra

loro incompatibili e che l'unico esito possibile, in ogni singolo caso, sarà solo la distruzione: apparentemente di uno dei due codici (il Diritto o la autopieticità della genitorialità), in realtà di entrambi.

Il che - ce lo si lasci dire - è esattamente quel che avviene proprio nei casi di più accanita conflittualità: nei quali o le sentenze non vengono quasi per nulla osservate, e le relative denunce per elusione delle statuizioni e dei dispositivi del giudice non vengono mai presi in considerazione nemmeno dall'A.G. (nullificazione del codice operativo del Diritto), o uno dei due genitori cessa di esistere dalla vita del figlio (nullificazione del codice di genitorialità, il che, se si considerano sotto quest'ultima dizione i casi di figli che vedono il genitore non affidatario solo sporadicamente e senza che lui abbia più un ruolo genitoriale, è quel che avviene di norma).

Se si va poi a calare il discorso sino ad ora svolto all'interno di casi già inveterati di mobbing genitoriale, casi cioè nei quali ormai da tempo vi è una conflittualità cronica, inveterata, che si estrinseca ormai da tempo in frequenti e gravi violazioni delle norme di frequentazione, del codice di "bi-genitorialità" e della possibilità per entrambi i genitori di essere ugualmente significativi nella vita dei figli, abbiamo, in realtà, che il vero problema è che l'intervento della giustizia è sempre tardivo e, ben che vada, molto traumatico e poco efficace.

Una delle classiche e più dirette dimostrazioni di tale distruttività è nella scarsissima partecipazione di cui gode la Mediazione come strumento di gestione della conflittualità genitoriale, che nella maggior parte dei casi viene percepita come un percorso inutile e frustrante, ovviamente in una logica nella quale prevale una prospettiva per così dire di "subottimizzazione", dal momento che il Diritto (indicato come il più fondante e sicuro erogatore di certezze, nella nostra cultura), è pensato per tutelare soprattutto, se non esclusivamente, i diritti dei singoli, e non quelli delle relazioni in quanto tali.

E' dunque un sistema che tende ad avviare - in caso di contese legate ad un "bene" comune e in assenza di meccanismi correttivi - essenzialmente processi di "subottimizzazione" (tipici della nostra civiltà e cultura), destinati ad ingigantirsi, esattamente come una valanga, ogni giorno di più.

Come noto, il "principio della subottimizzazione", si può riassumere nella frase: "ottimizzare i risultati di un sottosistema può

non ottimizzare i risultati del sistema nella sua interezza." (Mariano Tomatis Antoniono, 2004, <http://www.marianotomatis.it>).

Per quanto riguarda la conflittualità genitoriale, nei "*contesti a transazione mobizzante*" si ha che ogni genitore - una volta avviatosi il processo di dissoluzione della coppia - è più o meno convinto che i suoi diritti siano identificabili con quelli del figlio, e che le sue aspettative relative alla gestione del minore siano quelle che garantiscono al minore il miglior sviluppo.

2.7. La subottimizzazione come risultato dell'esazione sbagliata di diritti sbagliati [\[torna su\]](#)

In questo momento, comincia un processo di subottimizzazione del sistema "genitori-figlio", perché entrambi i genitori - separatamente e in conflitto - ritengono che l'affermazione dei propri diritti combaci con l'affermazione dei diritti del figlio.

Per ciascuno dei due genitori, dunque, ciò implica che combattere per l'affermazione dei propri diritti significa combattere per l'ottimizzazione dei diritti del figlio.

In questa prospettiva, occorre constatare come la gestione della conflittualità genitoriale attraverso il Diritto sia principalmente basata su un sistema che non solo permette l'affermazione di tale prospettiva di "subottimizzazione", ma che anzi la pone come la regola premiante e stabilizzante nei conflitti separativi.

Ciò avviene perché il sistema sociogiudiziario come detto propone, quale soluzione al conflitto, un altro conflitto, la cui posta in palio è però una vittoria nella quale le ragioni e i diritti dello sconfitto tendono ad essere appiattiti dalle ragioni e dai diritti del vincitore: evento, questo, che nel contenzioso divorzile e separativo è non solo particolarmente sottolineato (e sottolineabile dal "vincitore"), ma anche particolarmente premiante: di fatto, chi ottiene l'affido del figlio, o -seguendo la terminologia dell'affido condiviso- la sua collocazione nella casa familiare, ottiene di fatto (se vuole), non solo la piena gestione della vita dello stesso, ma anche un remunerativo premio in denaro, percepito sotto forma di mantenimento (che raramente è, anche nelle sentenze di "affido condiviso", esclusivamente o in gran parte sotto forma di mantenimento diretto).

Da ciò ne consegue che il Diritto si trasforma, da sistema di

certezze e stabilità, a vero e proprio sistema distruttivo della ottimizzazione dei bisogni del minore coinvolto nel contesto genitoriale in separazione, il quale diventa, di fatto, un orfano, non biologico ma - per così dire - cognitivo e affettivo (e per il quale abbiamo coniato l'espressione di "orfani di genitore vivo").

Il percorso paradossale che si apre infatti nella sua vita è che la stessa sarà più stabile ed equilibrata in presenza di un genitore solo, perché il procedimento giudiziario ha trasformato i sue genitori da coppia in nemici o, ben che vada, in una diade genitoriale nella quale c'è n'è uno assolutamente prevalente da una parte ed uno del tutto secondario dall'altra.

In una logica di questo tipo, nel quale diventa fondante il paradosso secondo cui la tutela degli interessi di una parte diventa più stabilizzante della tutela degli interessi del tutto (con un percorso che potremmo definire di “contro-ottimizzazione”), non può non aversi che gli strumenti di gestione del conflitto, vale a dire del cosiddetto “mobbing genitoriale” e della conflittualità genitoriale in generale, sono quanto mai ridotti, inefficaci, inutili, dovendocisi arrendere al dato che la coppia che può essere “mediata” (per lo meno a come si pensa oggi alla “Mediazione”), o la coppia il cui conflitto può essere gestito, è solamente quella coppia che già di suo, e -si potrebbe dire, per qualche miracolo- vuole andare in qualche modo d'accordo.

Se si pensa poi che fine dell'intervento del giudice dovrebbe essere la tutela del minore e delle sue relazioni con i genitori, se ne deve solo dedurre che ad esser distrutti saranno sia il Diritto, sia la genitorialità.

Possiamo dunque chiudere questa disamina con un una sintesi abbastanza precisa: essendo il procedimento giudiziario un percorso conflittivo, di fatto ordinato secondo una logica “a somma zero” (nel quale ci sono dunque uno “sconfitto” ed un “vincitore”), l'applicarlo come soluzione ad un conflitto implica di necessità il prodursi di un conflitto a livello ancora più elevato, dato che una soluzione applicata a sé stessa può generare solo sé stessa.

Il paradosso di una conflittualità sempre più autoelicitantesi è dunque una delle chiavi per comprendere l'irrimediabilità del conflitto separativo e il perché un momento che viene ritenuto “di giustizia”, divenga in realtà un momento di irrimediabile frattura della coppia.

2.8. Diritti sbagliati e dis-qualità emergente dal “sistemaseparazioni”: il “family chopping”. [torna su]

Come noto, uno dei risultati più drammatici del “mobbing genitoriale” è appunto la drastica limitazione dei contatti tra un genitore ed i figli, o la scomparsa definitiva dalla vita dei minori.

Già da tempo avevamo espresso come questa realtà fosse una “qualità” (meglio: una dis-qualità) caratteristicamente emergente dalla relazione tra la coppia in via di separazione e il “*SistemaSeparazioni*”, inteso come quell'insieme di persone, professioni, istituzioni, che si interfaccia con la coppia in separazione, al fine di gestirne la conflittualità.

Avevamo definito tale dis-qualità con il termine di “Family Chopping” (Eurispes, 2003) dal momento che il risultato dell'intervento del “*SistemaSeparazioni*” è sempre un affettamento delle relazioni genitore-figli.

Uno dei punti caratteristici del “Family Chopping” -un punto altrettanto caratteristicamente non esaminato dalla letteratura, come se cioè non fosse una parte del problema, ma solamente un accidente che capita sempre per caso- è che tale *amputazione*⁵ riguardano costantemente e massimamente la figura del padre.

E' infatti notorio che le percentuali di affidamento alla madre sono sempre state preponderanti rispetto agli affidi al genitore maschile, ed essendo altrettanto notorio che, anche se la promulgazione del c.d. “Affido Condiviso” ha modificato in teoria la situazione, la perdita di contatti significativi tra figli e padre (oggi definito “non collocatario”, ma con frequentazioni con i figli fortemente sbilanciate in negativo rispetto al genitore materno) resta di fatto la stessa di prima della legge n.54.

Come noto, però, la condizione di genitore privato conflittualmente del contatto con i figli è ad altissimo rischio per quanto riguarda il prodursi di violenze anche gravi (spesso si arriva all'evento omicidario e suicidario, o stragista) (Ubaldi, Nestola, Abo Loha, 2010), fino ad ora ignorate come risultato appunto di tali

⁵ Come detto in apertura di articolo, il termine di “amputazione genitoriale” -espressione straordinariamente efficace per definire cosa accade veramente ad un bambino “alienato” dal suo genitore, è stato per primo utilizzato da Benedetti, che così si esprime:

“*Sindrome da alienazione genitoriale: una patologia della famiglia separata.*

Io preferisco chiamarla “di amputazione genitoriale”, perchè dà meglio l'idea di che cosa sia, mi sembra. Si sta discutendo fra gli estensori della prossima edizione del DSM, se riconoscere ‘ufficialmente’ questa sindrome fra i disturbi mentali, di cui il DSM appunto si occupa ...” (Benedetti G. 2011)

privazioni.

E' poi altrettanto notorio di come la perdita dei rapporti con un genitore sia garanzia pressoché assoluta di psicopatologia futura, e questo per costante letteratura internazionale (Giordano-D'angelo 2006).

Il “Family Chopping” rimane dunque un dato allarmante e stranamente ignorato, foriero com'è di conseguenze patologiche gravi, lunghe, e spesso mortali. In realtà, la statistica in proposito, esaminata da Nestola e coll., sancisce il dato più importante: se si estrapola il numero di eventi suicidari e omicidari dal totale, e si calcolano quanti sono avvenuti in costanza di “interruzione giuridica del progetto genitoriale”, i dati in proposito sono allarmanti, e tanto più allarmante diventa il fatto che nessuno abbia mai considerato il problema da questo punto di vista.

2.9. La serialità decisionale della giustizia in tema di affidi e l'eliminazione della figura del padre: ipotesi per una lettura socio-antropologica [\[torna su\]](#)

Come detto precedentemente, il contenzioso familiare vede la prevalenza di “vittorie” della madre nei contenziosi per l'affidamento dei minori. Anche in regime di affido condiviso, infatti, il regime di incontri tra padre e figli tende a rimanere quello che si ha in regime di affido esclusivo: un week end ogni quindici giorni e uno o due pomeriggi a settimana, più qualche periodo alternato durante le feste, è una forma di affido che recide comunque il legame genitore-figlio, a prescindere dal termine utilizzato in sentenza).

La situazione in questione è talmente radicata che, usualmente, una madre il cui ex partner ottiene di star con il figlio per più giorni a settimana, percepisce questa come una “sconfitta”

E' evidente allora un dato.

Se i contenziosi del lavoro, o i contenziosi amministrativi, mostrassero da decenni percentuali di vittoria del 90%-95% in una delle due parti, poniamo i datori di lavoro nei contenziosi giuslavoristici, sarebbe normale che qualcuno si chiedesse, se la magistratura non avesse predilezioni per i datori di lavoro rispetto ai dipendenti. Lo stesso avverrebbe se i contenziosi amministrativi fossero vinti nel 90%-95% dei casi dalle amministrazioni statali o se nelle cause tra assicurati e società di assicurazioni vincessero

queste nel 90%-95% dei casi.

Nel contenzioso divorzile vi sono percentuali altissime (90%-95% appunto) di vittorie del ruolo materno come genitore “affidatario” o “collocatario” (laddove con “collocatario” si identifica un genitore con tempi di frequentazione assolutamente sbilanciati tra padre e madre). Ma ciò non suscita alcuna domanda o perplessità (non certo sulla adeguatezza della magistratura o la sua trasparenza): e questo anche se, come noto, cifre del genere si accompagnano a profondissime ripercussioni sociologiche, psicologiche, collettive ed individuali.

A nostro avviso vi è dunque una elusione riguardo al significato di tale dato, e degli altri indicati (quello, ad esempio, per cui il risultato del contenzioso giudiziario rischia di essere sempre quello di un "Family Chopping") e questa elusione secondo noi va colmata.

Considerando come la figura frequentemente più amputata fosse di gran lunga quella del padre, che è il genitore che nella stragrande maggioranza dei casi perde il contatto con i figli, ci siamo chiesti se ci fosse una spiegazione al fatto che i contenziosi divorzili fossero quasi sempre appannaggio di una figura genitoriale, e perché questa figura fosse quella materna.

In sintesi, possiamo dire che il sistema giudiziario dovrebbe garantire un pari trattamento alle parti che vi ricorrono, ma nel caso dei contenziosi per l'affido dei minori tale aspettativa di giustizia viene completamente disattesa.

Il dato non è mai stato oggetto però di alcuna riflessione o ricerca, né in campo giuridico, né in campo psicologico clinico, né in campo psichiatrico (o psicologico) -forense, ed è stato dunque trattato come un dato di cronaca privo di rilevanza scientifica o sociale, quando invece è un dato che sicuramente esce fuori dalla norma e dalla normalità, sia per quanto riguarda le aspettative di giustizia, sia per quanto riguarda la sua accettabilità da un punto di vista psicologico-clinico (che lo sbilanciamento delle frequentazioni crei gravi problemi psicologici e affettivi, è dato acclarato, in letteratura scientifica), sia per quanto riguarda le distorsioni sociali che ha provocato e provoca (i padri separati come nuovi poveri), sia per quanto riguarda le problematiche criminologiche che tende a generare (il fallimento del progetto genitoriale è, come detto, correlato ad un numero elevato e significativo di eventi suicidari e

omicidiari).

Siamo dunque in presenza di un esprimersi paradossale del Diritto e della Psicologia (nonché della Psicologia e Psichiatria Forense), che sembrano arrendersi ad eludere (e a colludere con) un dato incontrovertibile: la Giustizia familiare non riesce ad usare le regole della Giustizia, le scienze psicologiche correlate al Diritto non sembrano interessate a modificare il dato, le branche cliniche vogliono ignorare il fenomeno.

Per quanto riguarda il Diritto, però, sembra inequivocabile considerare come l'attitudine monogenitoriale della Giustizia rappresenti, a nostro avviso, l'ammissione, da parte della Giustizia, che nessun procedimento giudiziario potrà mai appurare qual è veramente il genitore migliore e più adeguato cui affidare un minore. Altrimenti, le prove, le relazioni dei Servizi Sociali, le CTU, i dibattimenti e le “conclusionali”, darebbero ogni volta un risultato diverso e dunque statistiche meno unilaterali.

D'altra parte, anche ammettendo che lo strumento giudiziario ha la capacità di cogliere le realtà della relazione genitoriale e prescrivere le statuizioni più utili affinché questa meglio possa esprimersi per il minore, e che questa adeguatezza si esprima puntualmente e con esattezza negli affidi o nelle collocazioni alla madre, non si vede perché per raggiungere un risultato così ripetuto nelle statistiche, sia necessario un percorso così inutilmente lungo e, soprattutto, conflittivo, qual è di fatto quello giudiziario, dal momento che tale intervento esita alla fine -se i dati son veritieri- sempre con gli stessi risultati.

Detto in altri termini, dunque, sia che questo 90%-95% di affidi o collocamenti (con modalità di affido esclusivo) presso la madre siano frutto di accertamenti veritieri, che esprimono concretamente le realtà dei singoli casi, sia che queste cifre esprimano il dato che il Giudice vede nell'affido alla madre l'unica soluzione realmente praticabile nei casi specifici, non se ne possono dedurre che due alternative.

Entrambi però basate sull'assunto che il percorso giudiziario è inutile e controproducente. Queste due alternative sono:

I) l'affido alla madre dovrebbe essere la soluzione praticata per legge, salvo che particolari, ben definite (con idonei dispositivi legislativi), e altrettanto ben dimostrate, situazioni dimostrino il contrario;

II) bisogna ripensare tutto l'insieme di soluzioni che il nostro contesto socioculturale offre al problema della conflittualità genitoriale, individuandolo come problema e soluzioni di natura non giuridica e non giudiziaria.

È infatti facilmente dimostrabile come proprio queste statistiche dei procedimenti giudiziari costituiscano una sorta di regola paradossale che viola la premessa del diritto e della sua applicazione, secondo la quale tutti ci aspettiamo di essere uguali di fronte alla legge, e come questa regola paradossale generi in realtà una situazione schizofrenizzante o, quanto meno, induttrice di gravi frustrazioni.

L'aspetto paradossale di tutto ciò si esplicita infatti da diversi punti:

a) tutta la letteratura scientifica è concorde nell'affermare che l'accordo tra genitori è la sola via maestra di tutela del minore coinvolto nella separazione, ma per contro abbiamo una legislatura (e dunque una cultura) che, a tutela del minore, pone un conflitto tra i suoi genitori;

b) il Diritto pone come propria premessa l'assunto che tutti sono uguali di fronte alla legge, ma un genitore che inizia un percorso giudiziario volto a risolvere il suo contenzioso genitoriale e/o coniugale, sa che se padre ha il 90%-95% di possibilità di perdere il procedimento e se madre di vincere;

c) il percorso giudiziario per tutelare il minore nasce come garanzia di equità del Diritto, ma tutti gli strumenti giudiziari utilizzati nel procedimento di separazione della coppia e di affidamento minori (ascolto dei testimoni, valutazione delle prove, CTU, incarico di valutazione della adeguatezza genitoriale ai Servizi Sociali, ecc.) portano di fatto sempre alla stessa conclusione: lunghi, tormentati, estremamente dispendiosi, periodi di grave conflittualità, per ottenere risultati assolutamente prevedibili e, in quanto tali, percepiti necessariamente come iniqui.

Quello che infatti si attiva in casi del genere è un meccanismo perverso, per il quale il genitore che adisce il giudice avendo dal 90% al 95% di possibilità di perdere una causa definita “equa” nelle aspettative con cui percorrerla, è che non può che aver sbagliato lui ad intraprendere quel percorso.

Alla percezione di “ingiustizia attesa”, presentata però -sin dalla sua attesa- come giustizia, si aggiunge allora la percezione che la

“colpa” è stata proprio quella di aver cercato una “giustizia” di cui si conoscevano con largo anticipo i i probabilissimi esiti.

Ciò implica però che nel passaggio dal macrosistema al microsistema (la coppia che si separa) viene trasmessa una informazione (e dunque un meccanismo) di impari opportunità, che diventano poi operative nelle regole del microsistema: *“Adesso vado io dal giudice e ti faccio togliere casa e figli!”* è una frase che non pochi padri si sono sentiti rivolgere -con non poca attendibilità- dalle proprie partner, e questo anche se nessuno (e ciò è un punto elusivo che acquista valore di mistificazione) ha mai preso in seria considerazione come tale riflesso del macrosistema influisse poi sulla conflittualità della coppia.

Abbiamo tentato di ipotizzare se vi fosse un motivo al perché proprio il padre fosse -statistiche alla mano- il genitore negletto da una giustizia che -come detto precedentemente- se operasse con pari opportunità (ma in terreni nei quali la presenza del contenzioso giudiziario ha un senso!) dovrebbe di necessità esitare allora in altre statistiche.

Sicuramente la modificata percezione del ruolo del padre -percepito sempre come un possibile “padre-padrone”- quale si è avuta a partire dagli anni Sessanta, ha giocato un ruolo fondamentale in questo indirizzo giurisprudenziale. L'altro elemento che vi ha concorso deve essere stato di sicuro la sotterranea consapevolezza -magari elusa da dibattiti e vere e proprie prese di coscienza, che il procedimento giudiziario non potesse di sicuro stabilire, attraverso una dinamica così conflittiva, quale potesse essere il genitore veramente più adeguato o quello che meglio era ed è definibile come “collocatario” (utilizzando la terminologia della legge 54/2006, ma considerando che tale termine nella maggior parte dei casi non ha modificato i rapporti assolutamente sbilanciati tra frequentazioni con la madre e frequentazioni con il padre)

Infine, a nostro avviso deve avere giocato un ruolo fondamentale una nuova prospettiva che il Diritto si è voluto assegnare nella cultura e nei costumi contemporanei, un nuovo indirizzo che possiamo intravedere anche in altri settori sociali (come ad esempio la politica).

Ovviamente, questa è una lettura assolutamente personale della situazione, e come tale viene proposta, in assenza di qualsiasi

dimostrazione sia pure solo argomentativa.

Ci sembra però che il Diritto e la Giustizia siano “sistemi sociali” che nella gestione dei problemi familiari abbiano utilizzato una condotta a forbice, e che tale condotta a forbice abbia finito per generare appunto quella dis-qualità del “*SistemaSeparazioni?*” che definiamo "Family Chopping".

Da una parte sono sistemi che si sono ritenuti idonei a gestire regole di relazioni -quelle familiari, appunto- nelle quali fino a mezzo secolo fa (sino all'introduzione del nuovo Diritto di famiglia) nelle quali fino a quel momento la presenza del Diritto era assolutamente limitata (entrando comunque altri sistemi sociali, come la religione e, se vogliamo, la morale, a regolare i rapporti).

Dall'altra parte, la consapevolezza che tale gestione di regole affettive e personalissime, dagli equilibri ancor più personali, non poteva essere gestita attraverso un sistema di regole codificate a priori, incapace di cogliere la natura di funzioni quali quelle emergenti dalle realtà affettive, ha generato una serialità decisionale che è quella mostrata (e secondo noi, dimostrata), dalle statistiche di affidamento monogenitoriale.

Questa serialità decisionale si è poi orientata a preferire l'eliminazione o l'emarginazione del padre dalla vita dei figli (perché di fatto tale è il risultato degli affidi monogenitoriali alla madre, per coloro che seguono rigidamente le consuete statuizioni sulla frequentazione padre-figli) in virtù -sempre nella nostra opinione - di un secolare -o forse millenario- conflitto psico-socio-antropologico tra la figura del “Padre” e quella del “Giudice”, laddove quest'ultimo – proprio in virtù della autopoieticità del Diritto, che non tollera territori e ruoli esclusi alle proprie regole- si volesse definitivamente liberare di una figura -quella del padre, appunto- che da secoli limitava la sua possibilità di decidere cosa fosse giusto e cosa no, una volta superata la soglia di casa del “pater familias” (Giordano, 2008).

L'ipotesi socio-antropologica in questione vagliava l'ipotesi che se fino ai secoli passati “società” e “famiglia” erano stati territori divisi con regole forse simili e sicuramente “trasversali”, ma orientate, applicate, modificate da autorità diverse, col crollo della “famiglia” avvenuto dopo la prima metà del secolo passato (all'incirca agli inizi degli anni '70), il “Diritto” aveva iniziato a impossessarsi delle relazioni familiari e il “Giudice”,

conseguentemente, aveva cominciato a vedere nel “Padre” non più un omologo di un microcosmo parallelo al suo cosmo, ma un nemico che ne contrastava l'autorità.

Per fare un esempio, e a prescindere dalla tutela che ciò implica per i soggetti coinvolti, si pensi al “nuovo” reato di stalking applicato anche a fidanzati, amanti, mogli e mariti, così come alle ipotesi di cui al 282 bis c.p.p. (che la Cassazione ha ritenuto potersi ravvisare anche in situazioni di separazione e/o di sopravvenuta interruzione della convivenza).

Non sfugge qui, poi, che il ruolo del Pater è creare regole e applicarle, staccando il cordone ombelicale del figlio dalla fusionalità materna, e immetterlo alla luce del mondo. La figura di un Padre che -nella famiglia- “crea” e “impone” regole a suo arbitrio e comunque in nome del potere del Pater Familias e non del Diritto, contrasta, da un punto di vista antropologico e sociale, con quella del magistrato, che si ritiene interprete di un sistema -il Diritto- che non solo definisce le proprie regole, ma che definisce da sé anche dove queste regole vanno ad operare.

Inoltre, se è il Padre a dettare regole di socializzazione, è evidente che tale figura primeggia su quella del Giudice, che solo in seconda istanza diventa istanza di riferimento.

Molto probabilmente proprio intuendo questo confrontarsi dei due sistemi (“società”, “famiglia” fino a sfiorare lo scontro, Jemolo utilizzò il termine “lambire” rispetto al rapporto che il Diritto doveva avere con la famiglia).

La Madre, che invece incarna la dimensione affettiva e relazionale che tutti accomuna e com/prende, e che conseguentemente considera “tutti uguali” i propri figli, può esser vista, in questa logica, come colei che -dal punto di vista del Giudice- ha il ruolo più affidabile per recepirne le decisioni, dal momento che non è nel suo ruolo definire regole non legate al codice operativo del Diritto e che mettono in discussione sia la autoreferenzialità del Diritto che l'autorità del Giudice.

Da questo punto di vista, si può anche rintracciare una dimensione archetipicamente “edipica” nel Giudice (sempre come ruolo, ovviamente), (Giordano, 2008) dal momento che appare regola pressoché costante che il “padre” venga “allontanato dalla casa materna”, e il suo rapporto con i figli imbrigliato in regole e orari, mentre la “madre” venga lasciata libera di strutturare un

rapporto molto più libero e complesso con la prole, e, in definitiva, diventare l'esercente di una famiglia monogentoriale nella quale l'influenza del padre è praticamente nulla o comunque gravemente ridotta.

A conferma di tale prospettiva vi potrebbe essere poi anche il dato che mentre i padri sono tendenzialmente condannati comunque al versamento dell'affido allorché non eseguono, e di fatto non importa nulla se tali dispositivi hanno in realtà creato estese sacche di povertà e di deprivazione sociale (i "padri separati" che mangiano alla Caritas, dormono alla stazione ma se ne parla solo nei film di comici intelligenti) (Verdone, 2011), così come sono condannati al risarcimento per non aver avuto con i figli rapporti significativi, a rovescio non esistono o quasi risarcimenti a carico di madri che abbiano impedito -e il numero è elevatissimo- la presenza del padre nella vita dei figli. Quello che appare con una certa frequenza, detto in altri termini, è che l'allontanamento del padre dalla casa materna, e la sua condanna sono una norma, mentre norma opposta è che alla madre sia lasciato il potere sui figli, quasi che il Giudice (sempre inteso come ruolo) veda in lei una partner che non ne metta in discussione il potere di applicare regole, mentre identifica nel Padre, e proprio per il suo ruolo di genitore che avvia alle regole della socializzazione, un contraltare da eliminare.

L'aspetto interessante di questo punto di vista è nel fatto che sembra esistere un atteggiamento speculare nel "Padre Separato", una figura che comincia ad avere una identità sociale abbastanza definita.

Tale atteggiamento speculare è descrivibile con la figura del "Padre Separato" che individua nel "Giudice" il proprio nemico, e lotta per contrastarne, limitarne, piegarne il volere.

Tale atteggiamento speculare è rintracciabile, ad esempio, proprio nella nascita della legge sull'Affido Condiviso, che, come tutti sanno, è stata di fatto sponsorizzata da una associazione nata da un padre separato, il quale ha intessuto forti rapporti con gruppi politici al fine di vedersi approvata la legge che aveva provveduto a stilare (probabilmente con l'aiuto di qualche consulente).

Questa associazione di padri separati (poi divenuta aperta anche alle madri, che però non sono mai state granché rappresentate) non ha mai accettato di condividere con le tantissime

altre associazioni di padri separati il progetto di legge che si cercava di far approvare.

Il fondatore di questa associazione è da sempre il Presidente della stessa, e non risulta che ci sia mai stato un ricambio in tal senso. Non ha alcuna competenza specifica in materie giuridiche e, a quanto si sa, ha stilato il testo della legge da solo, probabilmente ricorrendo solo dopo che aveva finito a qualche correzione da parte di consulenti legali.

La presenza di professionisti del “*SistemaSeparazioni*” era anzi, soprattutto nei primi anni, del tutto ostracizzata da questo “Presidente”.

Le innumerevoli altre associazioni di padri separati hanno seguito percorsi analoghi: nascono sempre per iniziativa di un padre separato che ha da poco iniziato ad avere problemi di contatto con i minori. L'esordio può essere con l'iscrizione ad una associazione già esistente o con la fondazione di una nuova ad hoc, evento più raro del precedente.

Di solito, nel primo caso, dopo un periodo di frequentazione si avvia una scissione e si forma una nuova associazione. Le associazioni così sorte proliferano di fatto sempre più e sembrano più delle famiglie strettamente patriarcali e con regole ferree, i cui soci / figli hanno come unica possibilità per esprimere validamente un loro orientamento, quella di andarsene. Anche se tutte hanno uno statuto che prevede elezioni a scadenza periodica, su un centinaio e più di associazioni che nel corso di venti anni si sono avvicendate nel campo dei padri separati, una sola ha cambiato, una volta, il Presidente. In tutti gli altri casi il Presidente è lo stesso che ha fondato l'associazione e non cambia mai. (Giordano, 2004).

Quasi tutte le associazioni di genitori separati si sono schierate col condiviso e hanno condotto una battaglia di supporto alla associazione che proponeva il “condiviso”, lottando affinché la legge fosse imposta.

In sostanza, le associazioni di padre separati sembrano delle “nuove famiglie” nelle quali il “*Presidente*” ritrova il ruolo di “*Padre*” e tende a contrapporsi al “*Giudice*” con iniziative destinate a gestire le regole che il giudice deve utilizzare per gestire i problemi della famiglia.

La lotta per il “Condiviso” ha, da questo punto di vista, un

aspetto molto interessante, che supporta la lettura che diamo del conflitto attuale tra il ruolo sociale del “Giudice” (che tende ad intromettersi nelle relazioni private per fissarne le regole, esautorando il padre come figura che abbia una qualche importanza nella vita dei figli), e quella del “Padre”, che tende, specularmente, a imporre al Giudice le regole che dovrà utilizzare nel proprio lavoro per gestire i problemi familiari.

L'aspetto di cui diciamo è che la “lotta” portata avanti per il “condiviso” dalle associazioni di genitori separati sembra essere davvero una lotta speculare al ruolo del giudice, di cui si cerca di limitare l'invadenza imponendogli le regole gradite ai padri separati, in questo senso quasi esprimendo una vera e propria competizione col giudice (competizione che, come dall'articolo già citato, si osserva -nelle associazioni di genitori separati- anche ad altri livelli e verso quasi tutte le figure professionali che intervengono nei procedimenti giudiziari). L'aspetto curioso di tale lotta per il condiviso è che queste associazioni hanno solo cercato di “imporre” al Giudice una *legge che dicesse al giudice cosa fare* in tutti i casi, o quasi, di separazione, ma non hanno mai cercato né di potenziare una cultura della Mediazione (prospettando ad esempio percorsi mediativi prima dell'ingresso in Tribunale, ipotesi in studio solo adesso), né favorire una degiuridicizzazione del contenzioso separativo (che potrebbe essere pensato anche come percorso gestito, in caso di conflitto, nello studio dello psichiatra o dello psicoterapeuta), né concretizzare (al di là di molti interventi fatti in sedi diverse ma inidonee a produrre cambiamenti) una cultura della tutela delle relazioni affettive.

In sostanza, stiamo dicendo che i padri separati -riconosciutisi e riconosciuti in un gruppo sociale in qualche modo omogeneo- hanno tentato di contrapporsi simmetricamente alla figura del “Giudice”, propugnando una legge che costringesse il “Giudice” ad utilizzare le loro regole, ma non hanno mai tentato di sviluppare percorsi culturali estranei alla stanza del “Giudice” ed al suo ruolo.

Il che implica che la prospettiva di fondo che ha orientato il comportamento collettivo è una visione speculare e simmetrica prossima ad un contrapporsi (e dunque ad un conflitto), che non un tentativo di superare le alternative che portano a quel conflitto (come ad esempio sarebbe accaduto sviluppando la prospettiva di degiuridicizzare del tutto il percorso di separazione, almeno fino al momento della presa d'atto da parte di un giudice -o anche di un

notaio- delle condizioni di separazione).

In sintesi, possiamo descrivere tale situazione -tanto per restare in tema- proprio come una forma di mobbing reciproco, nel quale:

- Il “*Giudice*” (come ruolo socio-antropologico) tenta di estromettere il “*Padre*” (o, anche, il “*Genitore*”) dalla gestione della sua “*prole*”; mentre invece, a sua volta:

- il “*Padre*” (o, anche, il “*Genitore*”) tenta di estromettere il “*Giudice*” dalla gestione del suo “*lavoro*”, condizionandolo nel come operare attraverso le proprie “*sentenze*”.

Ciò implica -nella nostra lettura- un dato abbastanza interessante quanto importante: nella dinamica in questione si ritrova una transazione mobbizzante come strumento di difesa e gestione da interferenze terza del frutto del proprio operare nel mondo. In definitiva, i due ruoli sociali (il “*Padre*” ed il “*Giudice*”) lottano per escludersi a vicenda dalla gestione di regole fondamentali per l'esistere di entrambi.

A nostro avviso, comunque, il risultato che ci si doveva aspettare da un simile contrapporsi è esattamente quello arrivato: la legge è passata, ma non è stata applicata.

Invece di una soluzione del problema, si è cioè generato solo un nuovo problema, che altro non è che una ulteriore evoluzione del vecchio conflitto fra le figure del “*Giudice*” (che non applica la legge imposta dai padri separati), e quella del “*Padre*” (che non riconosce al Giudice l'autorità per dettar regole alle relazioni padre-figlio).

Da questo punto di vista, si potrebbe addirittura sostenere che si tratta del conflitto tra due figure autoritarie e maschili che lottano edipicamente per il possesso della “*Madre*” o, se la si vuol vedere da un altro punto di vista, per poter imporre ciascuno il proprio potere all'altro proprio in tema di rapporti con i figli.

A sostegno di questa ipotesi abbiamo due dati, a nostro avviso abbastanza dirimenti: la pressochè totale assenza di punibilità dei casi di “mobbing genitoriale”, e il fatto che l'elusione degli obblighi di frequentazione genitore-figli stabiliti dal giudici non sono considerati atti lesivi della integrità psicofisica del minore -come la letteratura scientifica di fatto li ritiene- ma elusione alle disposizioni del giudice e punite solo se dolose.

Al momento, la legge non.54/2006 prevede effettivamente una possibilità di risarcimento del minore o dell'altro genitore in caso di

inadempienze rispetto alle statuizioni giudiziarie, così come prevede una *“sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”*, ma tali provvedimenti risultano scarsamente applicati e comunque è sempre difficile dimostrare la sussistenza degli estremi per la loro applicazione.

Come noto, poi, e come diversi casi di cronaca dimostrano, la applicazione di un dispositivo giudiziario relativo alle frequentazioni genitore-figli è di fatto inapplicabile in caso di rifiuto del minore, quale che sia la motivazione di tale rifiuto.

Il tentativo di eseguire con la sentenza l'aiuto della Forza Pubblica è percepito come violazione di diritti fondamentali del minore (come recenti casi di cronaca dimostrano), mentre la Cassazione ha recentemente espresso la convinzione che la cosiddetta Sindrome di Alienazione Genitoriale non debba essere utilizzata per dirimere problemi di interruzione di frequentazioni e contatti genitore-figli, dal momento che genitorialità si tratta di una patologia non ancora accettata dal consesso scientifico.

Discuteremo oltre tale problematica, passando ora ad esaminare il dato più rilevante a illustrazione e -a nostro avviso- confermadi quanto sino ad ora espresso. Tale dato è quello relativo alla punibilità del genitore che impedisce all'altro genitore di avere col proprio figlio i contatti stabiliti dal giudice.

Il profilo penale relativo a tali comportamenti è quello della mancata esecuzione dolosa delle disposizioni di un Giudice:

Articolo 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

E' allora evidente che il bene tutelato non sono né la genitorialità né il diritto di un minore ad avere stabili e significative relazioni con entrambi i propri genitori, ma è l'autorità del magistrato, autorità che evidentemente sovrasta per importanza i diritti dei genitori e quelli dei figli ad avere stabilità e continuità di rapporti.

Per quanto ci riguarda, è qui una delle dimostrazioni che la

tendenza del Diritto e quella della Giustizia, in tema di famiglia e rapporti genitoriali, è quella di sostituire figure, ruoli, e regole della famiglia con le proprie figure, i propri ruoli, le proprie regole.

Se così non fosse, infatti, impedire ad un figlio di avere normali contatti con il proprio padre o la propria madre verrebbe considerato una lesione ai suoi diritti (e a quelli dei suoi genitori) e non certo all'autorità del Giudice che ha disposto le regole. E' qui, in sostanza, che vi è la prova di come il “Giudice” nella nostra cultura stia cercando di diventare anche “capo-famiglia” e non semplice arbitro e garante di controversie individuali.

Far rientrare i comportamenti di ostacolo alle frequentazioni genitore-figli nella fattispecie della mancata esecuzione dolosa delle disposizioni di un Giudice, indica con grande chiarezza che per il Diritto e la Giustizia l'autorità dei genitori, i loro diritti, i diritti dei figli ad avere regolari relazioni con i propri genitori e dunque una crescita stabile nell'ambito di relazioni stabili e significative, hanno solo un'importanza secondaria e, comunque, al cospetto dell'autorità del Giudice, devono oscurarsi.

Conseguentemente, come vedremo nel paragrafo seguente, si ha l'emergere di uno dei problemi più significativi e importanti relativo ai sistemi para-familiari a transazione mobbizzante: il mobbing genitoriale non viene punito che molto raramente. Il che implica però un dato molto significativo: il Diritto e la Giustizia, dopo aver voluto “occupare” la famiglia con le proprie regole e le proprie figure (giudici, consulenti, assistenti sociali, ecc.), non riescono a gestire un’“isola” così lontana dalla propria realtà, e riescono solo a creare contesti che tendono ad implodere con regole e modalità tutte paradossali.

Una delle chiavi operative più importanti della transazione mobbizzante nei sistemi para-familiari che germinano in seguito all'immersione di una coppia in separazione nella conflittualità giudiziaria, è infatti l'uso della Giustizia per impedire alla Giustizia di gestire la famiglia.

Da questo punto di vista, è infatti abbastanza interessante notare come una delle tattiche più frequenti di mobbizzazione è proprio il ricorso fraudolento, o comunque eminentemente vendicativo e ritorsivo, quando non calunnioso, allo strumento giudiziario -potendosi arrivare a quello che è stato con efficacia definito “stalking giudiziario”- il quale paralizza o devia del tutto

l'esecuzione dei dispositivi giudiziari già espressi dal Tribunale.

Il c.d. “stalking giudiziario” appare dunque essere una strategia assolutamente perversamente paradossale, e, da questo punto di vista, quasi una rilettura “diabolica” di alcune strategie terapeutiche fondate sul paradosso di esasperare il sintomo anziché contrapporci.

2.10. Il Mobbing genitoriale e la Giustizia Italiana [torna su]

avv. Massimiliano Fiorin – Foro di Bologna

Nonostante la frequenza con la quale si riscontrano casi del genere, la giurisprudenza italiana si è finora mostrata indisponibile a riconoscere l'applicabilità del concetto di *mobbing* all'ambito dei rapporti familiari e genitoriali.

Gli unici precedenti che si conoscono, infatti, riguardano casi in cui la condotta mobbizzante è comunque stata perpetrata nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente, in situazioni particolari nelle quali è stato ritenuto ravvisabile anche un rapporto di tipo para-familiare tra le parti.

In questi casi, si è astrattamente ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, anche se il più delle volte la Corte di Cassazione ha annullato le condanne comminate dai giudici di merito (v. al riguardo Cass., Sez. VI, 22 settembre 2010, n. 685; 6 febbraio 2009, n. 26594; 25 novembre 2010, n. 44803, e più di recente Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2011 n. 43100 e 11 aprile 2012, n. 16094).

Queste sentenze della Suprema Corte hanno precisato che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente, e finalizzate alla sua emarginazione, possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto con il datore di lavoro assuma, per l'appunto, natura *para-familiare*, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, e dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto verso colui che ricopre la posizione di supremazia.

E' evidente che si tratta di una elaborazione giurisprudenziale tesa a rafforzare la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di *mobbing* lavorativo, dal momento che in Italia manca tuttora una legislazione specifica al riguardo.

Tuttavia, quando si tratta di una persecuzione limitata all'ambito familiare, e ancor più genitoriale, senza rapporti di subordinazione lavorativa, la giurisprudenza continua a non riconoscere il fenomeno del *mobbing* in quanto tale. Ciò avviene probabilmente in quanto si è finora ritenuto necessario, per tipizzare il fenomeno, che sussistano strutture di gruppo di tipo aziendale che si coalizzano contro il soggetto mobbizzato (v. al riguardo gli studi di Harald Ege: *Mobbing: che cos'è il terrorismo psicologico sul posto di lavoro*. Pitagora Ed., Bologna, 1996; *Il Mobbing in Italia*. Pitagora Ed., Bologna, 1997; l'autore per l'appunto è solito dare questa spiegazione, per l'esclusione dell'applicabilità del concetto al di fuori dei contesti di lavoro).

Tant'è che l'unico precedente giurisprudenziale italiano dove si parla espressamente di *mobbing* nei rapporti familiari è una sentenza della Corte d'Appello di Torino (21 febbraio 2000, pubblicata in *Foro Italiano*, 2000, I, 1555, con nota di De Angelis e in *Famiglia e diritto*, 2000, 475 con nota di Delconte), dove comunque non sono stati disposti risarcimenti pecuniari.

In quel caso, il marito era stato ritenuto meritevole dell'addebito della separazione – senza altri provvedimenti – in quanto sarebbe stato solito assumere in pubblico atteggiamenti qualificati di *mobbing* nei confronti della moglie, dal momento che la ingiuriava e denigrava di continuo, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre.

Per il resto, la casistica ormai ampia di sentenze della magistratura in cui si è ritenuto sussistente il cosiddetto danno *endofamiliare*, cioè un comportamento lesivo dei diritti della personalità di un coniuge, convivente o figlio, al punto di pronunciare una condanna al risarcimento dei danni, riguarda sempre situazioni ben diverse da quelle di *mobbing* genitoriale in quanto tale.

Si tratta infatti di casi in cui la violazione verso la prole è consistita nell'averle fatto mancare l'assistenza materiale e morale. Cioè, casi in cui uno dei genitori (sempre il padre, in tutti i precedenti pubblicati) è venuto meno a quel diritto-dovere di cura e di educazione, che pure è ritenuto unanimemente come rientrante tra diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice della gerarchia dei diritti costituzionalmente garantiti. A volte sono stati disposti pesanti risarcimenti pecuniari anche per avere rifiutato

il riconoscimento di paternità di un figlio naturale molti anni addietro, indipendentemente dalla fondatezza dei dubbi.

Questo tipo di violazioni devono essere risarcite, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quali lesioni in sé, indipendentemente dai loro profili patrimoniali, non come danno morale, ma come «danno esistenziale» (al proposito citiamo la prima storica sentenza di questo tipo: Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, pubblicata in *Famiglia e Diritto*, 2001, p. 159, con nota di Dogliotti, alla quale hanno fatto seguito numerose altre pronunce, nonostante che, più di recente, le Sezioni Unite della stessa Cassazione abbiano ridotto la casistica dei diritti costituzionalmente tutelati nella quale il cosiddetto danno esistenziale può essere ravvisato).

In altri casi, la violazione dei diritti “esistenziali” del coniuge e del convivente è stata ravvisata per gravi violazioni della sua dignità, in casi estremi di adulterio sfacciato o di umiliazioni pubbliche, o anche in situazioni di protratto abbandono, e di rifiuto plateale di corrispondere i mezzi di assistenza materiale e morale.

Mai, tuttavia, fino a oggi la giurisprudenza italiana ha ritenuto sussistente un danno alla persona dell'altro genitore, derivante da condotte ostative al mantenimento dei normali rapporti con i propri figli, prima o dopo l'evento della separazione.

Per sensibilizzare la magistratura sul problema, il legislatore che con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha introdotto l'affidamento condiviso, ha pure aggiunto al codice di procedura civile l'art. 709 *ter*, in virtù del quale “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento”, il giudice della separazione può adottare provvedimenti anche risarcitori, a favore del figlio o anche del genitore leso.

La giurisprudenza di merito, tuttavia, finora ha applicato con estrema parsimonia il nuovo strumento, che oltretutto è limitato dal fatto di essere applicabile solo nei casi in cui esiste una violazione di provvedimenti giudiziari preesistenti, e non in tutte le ipotesi di *mobbing*.

Le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo art. 709 *ter* hanno espressamente precisato che per l'adozione di misure risarcitorie devono sussistere i presupposti tipici delle stesse, e cioè la sussistenza di un concreto pregiudizio, e il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso. Vale a dire che il genitore

che si ritiene leso dalla condotta mobbizzante dell'affidatario dei figli potrà sperare in un risarcimento soltanto nel caso - estremamente arduo, nella pratica - in cui riesca a provare un danno materiale, o un danno permanente alla salute, che vada oltre le semplici sofferenze e le umiliazioni, per quanto acute, che le condotte ostative arrecano al suo equilibrio.

Diversamente, un determinato comportamento lesivo del genitore affidatario potrà essere sanzionato dal giudice solo attraverso i rimedi dell'ammonizione e della sanzione pecuniaria, che pure risultano applicate dai giudici con grandissima parsimonia.

3. LE CARATTERISTICHE DEL MOBBING GENITORIALE

3.1. Definizione di mobbing genitoriale [\[torna su\]](#)

Il “mobbing genitoriale” consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione, di comportamenti preordinati o comunque finalizzati ad estromettere l'altro genitore dalla vita dei figli, impedendogli l’esercizio della genitorialità.

Quando gli atti mobbizzanti tendono a diventare una catena ininterrotta e ricorsiva di azioni mobbizzanti, il più delle volte reciproche, e si determina un clima conflittuale continuo e privo di possibili soluzioni, parliamo di un sistema a transazione mobbizzante.

Come espresso precedentemente, questo *sistema* è un gruppo familiare cui la scissione in due nuclei, e la conflittualità genitoriale agita a livello giudiziario, danno caratteristiche peculiari.

Per meglio descrivere queste caratteristiche, abbiamo optato per la creazione di nuove terminologie, che rendano atto delle mutate caratteristiche di queste famiglie e delle relazioni e tensioni in atto.

Abbiamo così chiamato il nuovo “gruppo” familiare “*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”, e lo abbiamo disegnato come un sistema che ha due poli in continua tensione fra loro, perché uniti da ciò che li divide, cioè la prole (meglio: dall'accudimento della prole) e la necessità di garantirselo estromettendone gli intrusi.

Tale estromissione avverrà attraverso “set” comportamentali (molti dei quali agiti con la partecipazione di terze figure) tesi alla distruzione di due aspetti fondamentali della genitorialità.

Noi li disegneremo qui separati e scomposti, ma è ovvio che, essendo relativi a comportamenti e comunque a una dimensione (o transazione) mobbizzante, sono quanto mai commisti e fusi fra loro al momento del loro esprimersi. Quelli dunque che qui descriveremo come due “*aspetti*” della transazione, sono in realtà tendenze e, soprattutto, finalità.

I due aspetti di cui si compone la transazione mobbizzante sono dunque tesi a colpire:

- 1) l'affettività che lega figlio e il genitore, cioè il legame tra il primo e il secondo; in genere, l'azione è volta a distruggere stima e affetti che il piccolo nutre verso l'altro;

2) la possibilità dell'altro genitore di esprimere in famiglia, ma anche socialmente e legalmente, il proprio ruolo genitoriale.

In altre parole, il genitore mobbizzante mira a far scomparire l'altro genitore dalla vita e dagli affetti del figlio, e da tutto ciò che ne sia l'espressione e la legittimazione sociale, culturale, legale.

3.2. Le aree target della mobbizzazione e le tattiche per portarla avanti [torna su]

Come abbiamo detto, il genitore mobbizzante persegue la distruzione di due aspetti della genitorialità:

- di ciò che lega il bambino all'altro genitore, vale a dire del legame affettivo che vi è fra genitore e figlio;
- di ciò che è l'espressione sociale, culturale, legale di questo legame.

Per ottenere ciò, il genitore mobbizzante ricorre a tattiche precise, più o meno consapevolizzate come tali.

Tali tattiche mirano a distruggere la relazione tra il genitore mobbizzato e suo figlio, intervenendo a due livelli: ostacolo alle frequentazioni, e svilimento dell'altro genitore agli occhi del figlio:

A) Tattiche di ostacolo rivolte contro l'esprimersi del legame, cioè contro la possibilità di viverlo concretamente, e che chiameremo “*tattiche di ostacolo e distruzione del legame genitore-figli*”.

Con l'utilizzo di queste tattiche, la figura dell'altro genitore può essere sabotata e mobbizzata a due livelli:

- tentando di ostacolare e distruggere le frequentazioni e le comunicazioni genitore-figli;
- tentando di ostacolare e distruggere l'esprimersi sociale e legale della genitorialità

B) Tattiche di distruzione della validità della figura genitoriale: l'altro genitore viene svilito direttamente o indirettamente e fatto oggetto di commenti e connotazioni mirate a farle perdere valore e importanza agli occhi del figlio.

3.2.1. Le tattiche di ostacolo e distruzione del legame genitore-figlio

3.2.1.1. Gli ostacoli alle frequentazioni e alle comunicazioni [torna su]

Gli ostacoli posti alle frequentazioni e alle comunicazioni possono essere i più vari e articolati.

Dal momento che il fine del genitore mobbizzante è, in questi casi, l'alterazione, la sospensione, l'interruzione sia di singoli incontri, sia di tutti gli incontri fra il minore e l'altro genitore, sia di un set particolare o specifico di incontri (ad esempio, tutti quelli del “martedì”, ovvero quelli dei mesi estivi, oppure un singolo e specifico giorno, nel quale il genitore collocatario o affidatario non gradisce i contatti con l'altro) si assiste in questi casi all'utilizzo di un ventaglio estremamente ampio di modalità volte a garantire al genitore mobbizzante l'assenza di contatti tra il minore e il genitore mobbizzato.

Si va dunque dall'utilizzo di scuse, a volte anche banali, che impediscano al bambino di uscire, a motivazioni abbastanza articolate e che prevedono l'utilizzo di documentazione di supporto, come ad esempio un certificato medico che attesti la malattia del minore (anche se, al riguardo, bisognerebbe considerare come la riferita patologia che impedisce al bambino di incontrare il genitore, dovrebbe esser tale da rendere il piccolo non trasportabile al di fuori di casa, e come potrebbe essere invece da discutere l'ipotesi che, essendo l'abitazione ove vive non solo il domicilio del genitore, ma anche anche il suo, il genitore impossibilitato a vederlo fuori di casa potrebbe avere diritto di incontrare il piccolo -impossibilitato ad uscire – entrando nel suo domicilio, domicilio che non può essere considerato in assoluto solo ed esclusivamente del genitore collocatario o affidatario: se si pensa poi a casi terribili di piccoli affetti da patologie serie e invalidanti, tale problema acquista una sua drammatica importanza).

Le modalità per impedire gli incontri tra il proprio figlio dell'altro genitore si allargano in diversi casi ad una intera serie di frequentazioni, e abbiamo così le evenienze nelle quali, ad esempio, il bambino si trova puntualmente impegnato tutti i giorni in cui deve incontrare il genitore non convivente o non affidatario. Nella maggior parte dei casi abbiamo l'utilizzo di motivazioni legate ad impegni extrascolastici e sociali del minore, che sono anche quelle che permettono più difficilmente di essere definiti e dimostrati come "mobbizzanti": iscrizioni a palestre, a pratiche sportive (classico quello a sport magari invisibili al bambino ma praticati in giorni strategici nella per la mobbizzazione degli incontri con l'altro), corsi di qualunque tipo ma anche frequentazioni di

amichetti, feste, parenti (sempre di una sola area familiare) e via di seguito.

In definitiva è impossibile trattare in modo adeguato un elenco di modalità utilizzate per impedire gli incontri tra un genitore ed il proprio figlio: e proprio tale impossibilità è -alla fine- una delle dimostrazioni di quanto il terreno del mobbing genitoriale sia un terreno nel quale l'indefinibilità e la non falsificabilità delle prassi mobbizzanti siano una parte determinante del fenomeno e dimostrino che quello del mobbing genitoriale è un contesto comunque a somma diversa da zero.

Vi sono due aspetti molto grave di questi impedimenti alle frequentazioni con l'altro genitore, e sono nella svalutazione che sia l'altro genitore, sia il bambino subiscono.

La svalutazione in cui incorre il genitore è evidente: frequentarlo ha meno senso che andare in palestra o fare tennis.

A questo si deve aggiungere che la pratica sportiva o l'occasione sociale utilizzata per impedire gli incontri, raramente è quella che realmente il minore ama: in molti casi, infatti, si tratta di altri sport, scelti solo per occupare strategicamente i giorni delle frequentazioni. Questo implica un grave aspetto svalutativo e mistificatorio dei desideri del bambino, che non solo si vede privato di un genitore e dell'importanza che va data all'esprimersi del legame con lui, ma che viene mistificato anche nei suoi orientamenti personali, ritenuti inesistenti ed influenti.

Discorsi simili si possono poi fare per tutte le scusanti scelte per impedire gli incontri genitore-figlio: il mondo del bambino mobbizzato è un mondo di segnali, valori, apprezzamenti, tutti distorti.

Accanto poi agli episodi di tipico ostacolo alle frequentazioni, vi sono quelli nei quali al genitore è consentito incontrare il bambino, ma in ambienti degradanti o in presenza di persone che ne svalutino la presenza o il significato. Appartengono a questo genere di mobbizzazioni (che si collocano a cavallo tra le modalità ostative e quelle svalutative), il consentire gli incontri solo in presenza di persone che in quel contesto sminuiscono l'autorevolezza e l'importanza del genitore in quanto tale: una "baby sitter" che deve controllare che l'altro o l'altra si "comporti adeguatamente", il padre di un altro bambino che assume la responsabilità dell'incontro, il nuovo partner addirittura che deve

vigilare che “non accada nulla” al piccolo in presenza del non affidatario o non collocatario.

A questa categoria di ostacoli appartiene la richiesta di “incontri protetti” presso i Servizi Sociali” di zona, allorché la richiesta, totalmente immotivata, è finalizzata appunto a dimostrare al piccolo la pericolosità del padre o della madre cui è mirata la “protezione”.

Nel P.M.I. - Parental Mobbing Inventory - griglia degli indicatori di contesto (individuato da Dimitri e Giordano nel marzo 2006, descritto al Convegno AILAS del 2006 e pubblicato nel 2007), sono indicati quali segnali di mobbizzazione relativi al sabotaggio degli incontri, i seguenti punti:

- Il figlio non viene consegnato all'altro genitore con scuse banali, senza spiegazioni o mentendo sullo stato di salute del minore: è ammalato, è andato da un amichetto e non vuol venire, si trova da un parente del genitore, non vuole scendere, deve andare da altri;

- Il genitore affidatario assume per il figlio impegni extrascolastici, altri svaghi o momenti di vacanza in coincidenza con i periodi di frequentazione con l'altro genitore;

- Uno dei genitori deve incontrare il figlio in situazioni degradanti o umilianti alla presenza di parenti dell'altro genitore o di persone illecitamente incaricate di sorvegliarlo, o in un clima di tensione.

- Uno dei genitori impedisce che i figli passino dei periodi di vacanza con l'altro genitore, con le scuse più svariate: ha prenotato prima quel periodo, non è giusto che lui rimanga a lungo senza il bambino, quel particolare luogo implica meno spese ma è disponibile solo in quel periodo, e via di seguito;

- Uno dei genitori impedisce che i figli dorma o frequenti l'abitazione dell'altro genitore;

- Uno dei genitori si attiene rigidamente alle disposizioni giudiziarie anche in occasioni emotivamente significative come in caso di malattia, comunioni, feste di compleanno, ecc.

- Vi è Relocation ("blitzkrieg"):Uno dei genitori trasferisce il bambino, senza alcun accordo con l'altro, e senza che venga decise misure sostitutive per le frequentazioni, in una città o in una nazione dove gli incontri con l'altro sono difficoltosi o impossibili;

- Il genitore affidatario non accetta alcuna proposta di modifica del regime di frequentazione finalizzata a garantire il per sistere di adeguati contatti con i figli. Il genitore non affidatario è costretto a ricorrere al giudizio della Corte competente con un aggravio di tempi, costi e stress;

- Uno dei genitori, forte della convivenza con il figlio, tende ad impedire all'altro di continuare a poter esercitare un ruolo decisionale importante nella vita del figlio.

- Ad un genitore viene impedito -quando sarebbe legittimo- di incontrare il/i figlio/figli in contesti extrafamiliari ingiungendo ad insegnanti, bidelli, baby-sitter, familiari di non farlo avvicinare al/ai figlio/i;

- Un genitore impedisce all'altro di contattare telefonicamente il figlio, e/o di parlargli con discrezione e tranquillità, senza interferenze;

- Il genitore affidatario di sua iniziativa e senza adeguato preavviso sposta le date dei periodi (pomeriggi infrasettimanali, week-end, vacanze pasquali, estive, invernali, ecc.) spettanti al genitore non affidatario;

- Il genitore affidatario ostacola le modalità di incontro e l'impiego del tempo destinato al piccolo collocando il bambino lontano dal domicilio ove il genitore non affidatario è tenuto a prenderlo, allontanato da scuola e/o facendolo uscire prima del tempo per impedire al altro genitore di prenderlo.

Come in molti altri aspetti del mobbing genitoriale, il vero “punto mobbizzante”, non è invero nell'evento in sé, ma nel contesto conflittivo che lo precede e, soprattutto, che lo segue.

In questi casi, infatti, è molto semplice per il genitore mobbizzante invocare spiegazioni, motivi, cause di forza maggiore e, soprattutto, spiegazioni che garantiscono come quelle prese siano tutte decisioni che hanno come obiettivo l'interesse del minore: in realtà ogni tentativo di recuperare gli incontri persi, di modificare le occasioni di incontro con il bambino in modo che l'altro genitore non perda i contatti, si rivelano sempre inutili.

Come in tanti altri momenti e aspetti del mobbing genitoriale, in ostacoli alla frequentazione di questo tipo, sono presenti più momenti destabilizzanti, in un sinergismo distruttivo fra vari aspetti della situazione.

Oltre alla impossibilità a incontrare il minore, infatti, che già di per sé crea enorme tensione nell'altro genitore, vi è la valenza mistificatoria delle spiegazioni adottate dal genitore mobbizzante, il quale rivendica sempre e comunque di operare nell'interesse del minore.

Obiettando poi, spesso o sempre, che in realtà solo la malafede o la protervia del genitore mobbizzato (in questi casi indicato come colui che non intende “rinunciare a niente” pur di far valere i propri diritti), impedisce al bambino di star veramente bene anche se incontra meno l'altro genitore. Effettivamente, la valenza distruttiva di questa situazione non è nel fatto in sé, e nemmeno nella spiegazione che ne dà il genitore mobbizzante (può benissimo essere che un minore si diverta di più se rimane a giocare con l'amichetto invece di andare con il padre o la madre), ma nella assenza di accordo con l'altro, e nella dimensione ostativa e svalutativa che l'evento assumerà in tutto il contesto (il che, ad esempio, emergerà solo nel momento in cui l'altro non potrà recuperare o modificare alcunché degli incontri persi).

Una simile situazione, portata nell'unica sede ove possa trovare un ascolto e una ipotesi di gestione, vale a dire un'aula di giustizia, diventa ancora più esplosiva se pensiamo ai tempi del conflitto giudiziario, alle possibilità che quel genitore avrà di dimostrare le sue “verità”, ai modi e ai costi con cui riuscirà a farlo, alle soluzioni che il Giudice gli darà.

Se si pensa poi che le stesse problematiche, sensibilmente e gravemente molto più esasperate, si hanno in quelle terribili esperienze che sono le c.d. “false accuse”, si può intuire come il “mobbing genitoriale” sia in definitiva un grilletto sempre pronto a scattare nel nostro contesto sociale.

3.2.1.2. Le tattiche di distruzione dell'espressione sociale e legale della figura genitoriale [torna su]

La distruzione dell'espressione sociale e legale della genitorialità avviene attraverso tattiche di ostacolo e denigrazione sociale, e, soprattutto, di utilizzo fraudolento, e sostanzialmente calunnioso, delle tattiche giudiziarie.

Ciò premesso, ecco cosa può dirsi circa tali tattiche mobbizzanti.

Sostanzialmente, se ne distinguono due tipi:

- extra-giudiziarie;
- giudiziarie.

3.2.1.2.1. Le tattiche extra-giudiziarie [\[torna su\]](#)

Per quanto attiene alle tattiche extra-giudiziarie, va detto che constano di tutte quelle prassi che limitano l'esercizio sociale della genitorialità. Si tratta di strategie che si focalizzano ed emergono nei contesti di socializzazione del minore, nei quali sono o possono essere coinvolti i suoi genitori.

Di norma, le mobbizzazioni di questo tipo si manifestano dunque principalmente nella scuola e nei contesti extra-scolastici ove si svolgono attività di rilievo, soprattutto quelle che per il minore hanno una certa importanza: parliamo dunque di palestre, piscine, squadre sportive, o anche la parrocchia.

Al genitore mobbizzato viene così impedito, con tattiche e strategie di vario tipo, di occuparsi della scuola e dell'educazione del figlio attraverso una denigrazione sociale che può prevedere diverse modalità.

Una tattica abbastanza seguita, ad esempio, è il convincere insegnanti e dirigenti scolastici che l'altro genitore è persona inaffidabile e pericolosa, e che per tale motivo non deve avere contatti con il bambino né ricevere informazioni al riguardo.

Vi sono dunque genitori che, causa queste forme di mobbizzazione apprendono solo all'ultimo mese di scuola che i figli non frequentano da tempo la classe, che sono assenti o gravemente carenti nel rendimento, o che hanno cambiato scuola. Sono tutti genitori a cui, sino a quel momento, sono state negate notizie relative ai propri figli, e a cui insegnanti e docenti hanno nascosto le informazioni (convinte che vi era un solo genitore con la patria potestà, ad esempio, e che solo a questi potessero essere date informazioni).

Situazioni del genere possono anche sfociare in momenti di tensione fra insegnanti e genitori mobbizzati, o anche a richieste di intervento dell'A.G., interpellata per far sì che gli insegnanti relazionino a entrambi i genitori sul rendimento scolastico dei figli.

Altri meccanismi di delegittimazione sociale si possono poi avere in altri ambienti frequentati dal minore e, ovviamente, le strategie mobbizzanti si modificano relativamente di poco, perché

l'obiettivo è sempre quello, a prescindere dal contesto ove avviene la mobbizzazione, di impedire al genitore di occuparsi del figlio in uno specifico contesto sociale frequentato dal minore.

Abbiamo così istruttori di nuoto o allenatori di calcio convinti dal padre o dalla madre di turno che l'altro genitore è persona inaffidabile e pericolosa per il bambino, e a volte anche per i suoi amichetti (nella nostra esperienza c'è anche la madre che convinse un allenatore di calcio a “n lasciare solo mio figlio nello spogliatoio con il padre”, facendo presente che le stesse cautele era meglio adottarle -il messaggio implicito era che vi fossero rischi di abuso- anche verso gli altri bambini. Vi sono anche casi di genitori che, in occasione della Prima Comunione del bambino hanno tentato di convincere il parroco a non far partecipare l'altro genitore alla preparazione del bambino, così come ce ne sono stati altri che hanno cercato di spacciare il nuovo convivente della madre per il padre del neonato da battezzare. Quel che si può dunque annotare è che anche nel mobbing genitoriale, come in altri tipi di mobbing, il vero limite alle prassi mobbizzanti è nella fantasia dei mobbizzatori.

3.2.1.2.2. Le tattiche giudiziarie [torna su]

Per quanto riguarda le tattiche che utilizzano lo strumento giudiziario, si può intanto dire che possono utilizzare profili civilistici, o penalistici. Alcuni, poi, definiscono “stalking giudiziario” -termine cui abbiamo accennato poc'anzi- un particolare comportamento tenuto da un ex coniuge nei confronti dell'altro: tale comportamento è basato sulla produzione di una smisurata quantità di atti giudiziari, che vanno dalla querela al procedimento civile di ogni tipo. Com'è comprensibile, lo “stalking giudiziario” ha lo scopo di far vivere l'altro in un perenne clima di apprensione e timore e in costante aggravio economico. Non è affatto infrequente incontrare persone che, vittime di un trattamento del genere (che molto raramente viene sanzionato), hanno sviluppato un vero e proprio Disturbo Post Traumatico da Stress, che li porta a vere e proprie crisi di angoscia all'idea di essere di nuovo oggetti di una azione giudiziaria o, anche, al cospetto di un qualsivoglia “*segnacontesto*” che ricordi loro il mondo degli atti giudiziari, delle udienze in Tribunale, degli appuntamenti con l'avvocato. Nell'esperienza di chi scrive esistono soggetti che

-dopo anni e anni- ancora tremano all'idea di dover andare a ritirare alla Posta una Raccomandata inevasa.

3.2.1.2.2.1. - La mobbizzazione attraverso l'utilizzo di profili civilistici. [torna su]

La mobbizzazione attraverso l'uso fraudolento e calunnioso di profili civilistici avviene di solito attraverso richieste ex legge 4 aprile 2001, numero 154 con i suoi meccanismi di tutela dagli abusi familiari, delle quali parleremo oltre, e le richieste di sospensione o decadenza della potestà genitoriale (rispettivamente art. 333 e 330 del Codice Civile).

Secondo una notazione da ricerca empirica, le richieste ex 330 e 333 C.C. sono al momento meno utilizzate di quanto non lo fossero cinque o dieci anni fa. A nostro avviso, questo ridotto utilizzo dipende dal fatto che al momento le procedure ablativo o sospensive della potestà genitoriale sembrano superate dall'utilizzo di nuove metodiche, che garantiscono un effetto più immediato (come, ad esempio, le false accuse di abuso sessuale). I tempi per ottenere un pronunciamento ablativo o sospensivo della potestà genitoriale sono in effetti lunghi e, come vedremo, abbisognano di tempi lunghi ed in genere di procedure specifiche (ad es., la CTU), e il relativo pronunciamento può arrivare dopo un paio di anni, salvo casi conclamati e dimostrati di pericoli per il minore. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo calunnioso o in malafede, o anche esasperatamente persecutorio, di tali percorsi, è necessario dire che i percorsi ablativi e sospensivi della potestà genitoriale sembrano implicare -paradossalmente- la necessità di contributi di prova più solidi di quelli necessari -invece- a far sì che le richieste di tutela in caso di abusi sessuali, ma anche di violenza domestica, abbiano l'efficacia per i quali sono utilizzati in corso di mobbing genitoriale. Il punto fondamentale del discorso, infatti, è che al genitore mobbizzante -spinto da attitudine calunniosa, da spunti interpretativi paranoidei, da consapevolezze borderline tra i due precedenti punti- interessa sostanzialmente l'allontanamento del figlio dall'altro genitore. Con i procedimenti relativi ai sospetti abusi sessuali, o anche ex legge sulla violenza in famiglia, tali provvedimenti sono immediati. Viene infatti sempre privilegiata la tutela del minore, che viene realizzato con una certa celerità, mentre l'accertamento dei fatti è -nei fatti- sempre successivo alle

disposizioni di tutela. Nei procedimenti ex articoli 330 e 333, invece, l'eventuale allontanamento dell'altro genitore dalla vita del figlio segue sempre di un congruo numero di mesi o anni la richiesta, e, come detto, abbisogna di procedure comunque non immediate (CTU, intervento dei Servizi Sociali e monitoraggio, ecc.).

Chiaro dunque il perché il genitore mobbizzante prediliga adesso altri percorsi giudiziari rispetto a quelli inerenti la potestà genitoriale: per quei paradossi tipici della applicazione del Diritto alle problematiche dei conflitti genitoriali quello che emerge a tutela del minore diventa poi (nella logica algebrica e a “tutto o niente” del Diritto applicata al mondo delle relazioni) uno strumento distruttivo, fatto che nella prassi del Diritto Minorile e Familiare accade molto spesso. I percorsi di sospensione e ablazione della potestà genitoriale possono essere -per chi vuole eliminare un genitore dalla vita di un figlio- molto meno rapidi ed efficaci (nonché più complicati e dispendiosi) di quelli relativi a denunce per abuso e violenze domestiche, che, se attivati in modi efficacemente calunniosi, permettono con facilità l'immediata eliminazione di un genitore dalla vita di un figlio.

Vediamo ora su cosa si basano, in genere, le richieste di applicazione dell'art. 330 e dell'art. 333.

Usualmente, si fondano sull'attribuzione all'ex coniuge di pretesi stati di abbandono, incurie, maltrattamenti e abusi (fisici ma anche emozionali), rispetto alla prole, e possono essere relativi anche a procedimenti già pendenti in campo penale o civile (specie per quanto riguarda abusi di tipo sessuale o per violenze in famiglia). L'altro genitore viene descritto dunque come violento e prevaricatore, ovvero trascurante o, anche, teso a strumentalizzare e “alienare” i figli nella lotta contro l'altro, coinvolgendolo in modo “lesivo” all'interno della conflittualità genitoriale.

Proprio da questo punto di vista vi è qui, a nostro avviso, un aspetto che facilmente diventa paradossale, e che, in tal caso, emerge dalla logica tipicamente contrappositiva e antagonistica del Diritto.

Non è infrequente, infatti, che un genitore chieda la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale dell'altro accusandolo di strumentalizzare i figli nel conflitto coniugale, o di esporli allo

stesso in termini abusanti, ovviamente al fine di vincere la propria battaglia contro l'altro.

In realtà, a ben vedere la richiesta in sé realizza esattamente ciò che pone alla base di sé stessa, quale come motivo della propria applicazione, vale a dire la distruttività che un genitore esercita sul minore coinvolgendolo nel conflitto genitoriale.

Una richiesta di sospensione (o decadenza) della potestà genitoriale, infatti, è di per sé un modo con cui un genitore coinvolge i figli nel conflitto contro l'altro, per poter eliminare l'altro dalla vita dei figli; un tale tipo di procedimento, poi, espone comunque i minori al trauma del procedimento giudiziario e –di più- li espone al trauma della perdita di un genitore.

Sicuramente non si è in presenza di un abuso per violenza assistita, ma la valenza traumatica che può avere per i minori il partecipare alle fasi del giudizio, alla CTU, e via di seguito, non è molto minore di quella posseduta dall'assistere a conflitti domestici.

Rispetto ai procedimenti che discendono da procedure relative a profili penali, la richiesta di decadenza o quella di sospensione della potestà genitoriale rivolta ex novo al Tribunale dei Minori, implica più facilmente descrizioni variegata e spesso anche pittoresche di inadeguatezze genitoriali, che possono essere più o meno esagerate per ottenere credito.

Come detto precedentemente, le inadempienze che possono essere tratteggiate sono molte, e in molti casi, sempre a nostro avviso, non giustificano in realtà una richiesta così grave come la sospensione o la decadenza della potestà genitoriale. Andiamo dunque, come detto, dal genitore violento e possessivo, che tenta di strumentalizzare i figli contro l'altro, che non rispetta mai le statuizioni del giudice e, a dire dell'altro, li riporta e li riprende seguendo sempre i propri voleri, al genitore assente o noncurante, che anche se li prende con sé li lascia a parenti o genitori per fare i fatti propri, a quello che li coinvolge troppo facilmente nelle sue nuove relazioni affettive, all'ipocondriaco che esagera con cure e preoccupazioni, al soggetto che usa sostanze stupefacenti e non si perita di esibirsi nel loro uso anche in presenza dei minori, ovvero che li trascura per indulgere al relativo consumo.

Uno dei primi interrogativi che sorgono scorrendo le argomentazioni che motivano tali richieste, è il fatto che tanti terribili difetti emergono solo dopo anni di convivenza.

Il dato dovrebbe avere una sua importanza anamnestica, perché di per sé potrebbe essere indicativo della personalità del genitore che pone la richiesta di decadenza, ma di norma viene completamente trascurato.

L'altro dato che colpisce -in genere- in casi come questi esposti, è che di per sé non sembrano quasi mai giustificare una vera e propria interruzione dei rapporti figli-genitori, ma piuttosto un intervento clinico e psicoterapico volto a stimolare cambiamenti positivi nei rapporti tra il genitore contestato ed i figli. In altri casi, sembra abbastanza evidente che le descrizioni rese del genitore di cui si chiede l'interruzione, o non sono veritiere, o sono in larga parte frutto della conflittualità genitoriale.

Da questo punto di vista si può sostenere che questo tipo di prassi, in molti casi almeno, sembra comprovare come l'ingresso del Diritto nella gestione della conflittualità genitoriale sia funzionale non solo (o non tanto) alla reale tutela del minore (il quale, ben che vada, viene comunque esposto ad un evento traumatico), quanto, soprattutto, alla affermazione del Diritto a gestire le relazioni familiari.

A nostro avviso si tratta qui di un aspetto lesivo delle relazioni familiari presente nella prassi giudiziaria, la quale -in realtà- diverrebbe molto meno intrusiva e traumatizzante se fosse preceduta da un intervento psicodiagnostico e psicoterapico adeguato e concretamente posto in essere e volto ad appurare quanto di vero, e quanto di definitivo e non trasformabile c'è nelle descrizioni che i coniugi danno l'uno dell'altro.

Questo rapporto tra Diritto e assenza di interventi terapeutici volti a trasformare i contesti critici in contesti adeguati crea è una caratteristica del sistema sociogiudiziario quando si occupa delle conflittualità genitoriali e definisce in realtà quanto tale materia sia, nella nostra cultura, percepita come territorio di confine: ledere la stabilità psicofisica di un minore è un evento di cui debba occuparsi la Giustizia o la Scienza. La risposta potrebbe essere limitata a individuare una di queste alternative, ovvero andare ad individuare un *tertium non datur*: perché non abbiamo rimedi giuridico-terapeutici in grado di gestire queste conflittualità.

Un'altra modalità di mobbizzazione attraverso profili civilistici è l'utilizzo fraudolento delle norme previste dalla legge 4 aprile 2001, numero 154, che ha introdotto misure di protezione contro

gli abusi familiari, e che cagionino grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà della persona.

Bisogna qui ricordare che le previsioni di cui a questa legge, sono di fatto identiche a quelle che sono previste dal 282 bis del Codice di Procedura Penale. Il legislatore, rispondendo infatti ad una sentita esigenza del momento culturale che viviamo, quella di contrastare fermamente la violenza domestica (un contrastare che però, a nostro avviso, può anche nutrirsi di pericolosi stereotipi, come vedremo) ha pensato bene di creare un doppio binario di tutela -civilistico e penalistico- cui si può ricorrere dunque sia in sede civile che penale e, addirittura, senza l'ausilio di un legale:

“In modo particolare, a livello penale, il legislatore ha previsto, con l'articolo 282 bis codice di procedura penale, una nuova misura cautelare -l'allontanamento dalla casa familiare- e altri due provvedimenti accessori alla misura cautelare disposta; tali provvedimenti sono rappresentati dalla possibilità per il giudice, una volta ordinato l'allontanamento dalla casa familiare, di prescrivere, la persona colpita dal provvedimento, di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa e di giungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, che per effetto della misura cautelare disposta rimangono prive di mezzi adeguati. Non vi sono stati interventi, comunque, nell'ambito del diritto penale sostanziale, 20 legislatore, ritenuto le diverse fattispecie già esistenti idonee a sanzionare i casi di violenza domestica.

In campo civile è, invece, l'articolo due della legge numero 154 del 2001 ha inserito nel codice civile agli articoli 342 bis e 342 ter c.c.. In particolare, all'articolo 342 bis prevede che quando comportamento del coniuge o di un altro conviventi sia causa di un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge convivente, il giudice può adottare, su istanza di parte, con decreto, gli "ordini di protezione previsti" dell'articolo 342 ter, quest'ultima norma prescrive che il giudice può ordinare al coniuge o dal convivente che ha tenuto una condotta pregiudizievole per il familiare di interromperla e disporre l'allontanamento dalla casa familiare di quest'ultimo, prescrivendogli, altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (in particolare il luogo di lavoro il domicilio della famiglia di origine alle rosse con tutte le altre persone e di luoghi di istruzione dei figli della coppia).

Il giudice, inoltre, può disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio (o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine il sostegno dell'accoglienza di donne minori di altri soggetti

vittime di abusi di maltrattamenti) ed il pagamento periodico di assegni a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice stabilisce anche la durata degli ordini protezione che in ogni caso non può essere superiore a sei mesi e può essere pregherò prorogata, su istanza di parte soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

È evidente la sostanziale coincidenza tra le misure cautelari previste dall'articolo 282 bis del codice di procedura penale e gli ordini di protezione di cui all'articolo 342 bis del codice civile. Il legislatore, infatti, ha voluto creare una sorta di doppio binario di protezione al fine di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Si consideri, comunque, che nella formulazione originaria dell'articolo 342 bis del codice civile escludeva il potere di disporre gli ordini di protezione in caso di reato perseguibile d'ufficio così che si poteva verificare un vuoto di tutela nell'ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, per i quali tuttavia i limiti di età di pena non consentissero in concreto di assumere i provvedimenti previsti dall'articolo 282 bis del codice di procedura penale con la legge del 6 novembre 2003 la numero 304, invece, il legislatore ha eliminato il riferimento ai reati perseguibili d'ufficio consentendo così alla vittima di abuso maltrattamenti di beneficiare di una tutela più efficace, sia penale ove ne ricorrano i presupposti normativi sia azionabile davanti al giudice civile.” (Facci G., 2009).

“Lungi dall'introdurre nuovi reati la legge 154, nella prospettiva di repressione degli abusi familiari, ha introdotto nel codice di procedura penale una specifica misura cautelare di tipo coercitivo che nella previsione della misura principale e di quella accessoria sembra aver stigmatizzato una prassi già esistente. Ed infatti, in passato, alle esigenze sottese alla nuova misura si faceva fronte ricorrendo alle misure coercitive del divieto e dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 del codice di procedura penale. Va detto, tuttavia, che l'esigenza cautelare e di esecuzione della nuova misura sono senz'altro più adeguate a raggiungere lo scopo rispetto alla misura dell'art. 283 c.p.p. Z.

Importanti novità sono invece state apportate, dalla legge 154, sia all'interno del codice civile che in quello di procedura civile: è infatti previsto che il giudice civile possa adottare misure cautelari provvisorie a tutela delle vittime di violenze familiari.

L'art. 2 della legge 154/2001 ha introdotto, nel libro I del Codice Civile, il Titolo IX-bis rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” e contenente i nuovi artt. 342-bis e 342-ter.

Tali articoli prevedono che qualora la condotta del coniuge o di altro convivente sia gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale ovvero

alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice ordinario, su istanza di parte¹⁰, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, con decreto può: ordinare la cessazione della condotta antiggiuridica; disporre l'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge o convivente che abbiano tenuto le condotte lesive, prescrivendo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'istante; disporre l'intervento dei servizi sociali o di enti privati che abbiano finalità statutarie adatte allo scopo; disporre un'ingiunzione di mantenimento, mediante corresponsione periodica di una somma di denaro, in favore dei componenti del nucleo familiare che rimangano sprovvisti di mezzi adeguati.

La norma prevede quindi una molteplicità di espressioni della violenza familiare (fisica, morale, psicologica, economica, sessuale). Ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 342 ter c.c. il giudice dovrà, quindi, accertare in via preliminare se la condotta pregiudizievole abbia comportato la lesione di un diritto della personalità, della salute, dell'onore, della reputazione o della libertà personale, valutando, altresì, la gravità del pregiudizio in relazione sia alla gravità e pericolosità della condotta tenuta sia dell'eventuale comportamento reiterato¹¹.

L'ordine di cessazione della condotta antiggiuridica è il contenuto minimo e necessario degli ordini di protezione; tutte le altre misure sono soltanto eventuali. La misura patrimoniale è condizionata allo stato di indigenza economica conseguente all'estromissione dell'autore della condotta antiggiuridica dall'abitazione familiare.

I soggetti attivi e passivi della condotta pregiudizievole sono il coniuge o il convivente oppure, secondo l'art. 5 della legge 154, "altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge e dal convivente". Sulla base di tale ultima statuizione, quindi, è possibile considerare quale soggetto attivo o passivo della condotta lesiva anche il minore. In ordine a quest'ultimo, però, sussistono non pochi problemi interpretativi sia in riferimento alla sua legittimazione attiva sia a quella passiva.

Ed invero.

Per quanto riguarda la legittimazione attiva – benché la disciplina processuale, regolata dall'art. 736 bis c.p.c., prevede che l'istanza possa essere proposta anche dalla parte personalmente – non sembra si possa invocare una legittimazione attiva diretta del minore né tanto meno si ritiene possibile nominare un commissario ad acta, in quanto contrastante con il carattere d'urgenza proprio del provvedimento in esame. Altrettanto indefinita appare, altresì, la legittimazione passiva del minore qualora questi sia responsabile della condotta pregiudizievole nei confronti di altri membri della famiglia.

Non è ancora chiaro, infatti se il genitore o l'avo possano adire il Tribunale ordinario per chiedere che il giudice emetta un ordine di protezione nei confronti di un minore violento.

Oltre alla durata delle misure in esame (che non può essere superiore a sei mesi) il giudice stabilisce, altresì, le modalità di attuazione delle stesse e, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, provvede con decreto a emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Dal punto di vista processuale, l'istanza – che, come già detto, può essere proposta dalla parte personalmente e, quindi, senza l'assistenza del difensore -deve avere la forma del ricorso e deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o del domicilio dell'istante; il Tribunale decide in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il giudice cui, a seguito di designazione del Presidente del Tribunale, è affidata la trattazione del ricorso, sente le parti e procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvedendo, infine, con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nei casi di urgenza, il giudice, assunto ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione inaudita altera parte fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice ai sensi dell'art. 736-bis comma 3 può confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 c.p.c.. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione e sullo stesso provvede il tribunale in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile.

Le misure introdotte dagli articoli 2 e 3 della legge 154 non si applicano allorché la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero,

rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti previsti in via ordinaria per i procedimenti di separazione e di divorzio_.

Gli ordini di protezione, pertanto, potranno essere chiesti ed emessi anche durante il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso per separazione o divorzio e l'udienza presidenziale: essi, però, una volta adottati i provvedimenti presidenziali, sono destinati a perdere automaticamente efficacia.

L'art. 8 della legge n. 154/2001 prevede, tuttavia, che gli ordini di protezione possano essere assunti anche nel corso dei procedimenti di separazione o di divorzio. Pertanto, al giudice istruttore, durante il giudizio di separazione o divorzio, potrà essere richiesta l'adozione di un ordine di protezione.

L'art. 6 della legge 154 prevede infine l'applicabilità di una sanzione penale per chiunque eluda l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In conclusione, può dirsi dunque che la ratio legis degli ordini di protezione introdotti dalla legge 154 è quella di offrire forme di intervento articolate ed incisive in tutte quelle situazioni patologiche di conflitto o di sopruso familiare che non hanno trovato una loro composizione in un procedimento di separazione personale o di divorzio. Con tali misure, infatti, il legislatore ha inteso tutelare quei soggetti che, per non ricorrere a misure estreme ed a volte eccessivamente penalizzanti (come la separazione o la denuncia penale) preferivano il silenzio; ora, invece, con la previsione di queste misure, si può approntare una provvisoria soluzione della situazione di emergenza, restando libero il soggetto, in un momento successivo, di scegliere se proseguire il rapporto familiare ovvero chiedere la separazione o avviare un procedimento penale.

Va tuttavia precisato che, stante la natura temporanea di tale misura, la stessa non può dirsi curativa del fenomeno, ma è utile in quanto si pone come un monito da parte dell'autorità giudiziaria ad interrompere la violenza. Per far questo però è necessario che accanto all'autorità giudiziaria e alla vittima si crei un sistema di forze sociali capaci di monitorare e bloccare definitivamente il fenomeno. La legge n. 154/2001, pur avendo inserito dei

referimenti ai centri di mediazione familiare o ai centri antiviolenza, non ha però munito di sufficiente obbligatorietà questa indicazione: questo è forse uno dei punti di maggiore debolezza della legge. Dovendo agire all'interno di un ambito così delicato come la famiglia, è auspicabile, dunque, che venga creato un sistema di supporto intorno alla vittima, a spese dello Stato, per accompagnarla nelle fasi successive all'irrogazione della misura, per seguire le sue decisioni e sostenerla dal punto di vista psicologico, materiale e di assistenza legale. (Conforti R., 2008)

Misure del genere -che in realtà possono essere richieste anche da genitori bisognosi di tutela dai figli violenti- di non orma viene invocata dichiarando una storia di violenze o minacce, rivolte all'ex partner o ai figli, che vengono tutelati da detta norma anche in caso di violenza assistita.

In un clima qual è quello che usualmente si ha in una separazione coniugale, non è invero difficile trovare spunti per richiedere l'applicazione di un disposto del genere, così come non è difficile essere credibili, specie per quanto riguarda le partner femminili (abbiamo descritto altrove come in tema di “violenza domestica” vi sia un pregiudizio di genere -il maschio è sempre violento, la donna è vittima- e di come il raffronto fra statistiche diverse modifichi di molto proprio questo stereotipo) (Giordano, Vezzetti, 2010).

Il punto in questione è molto importante, perché la presenza di uno stereotipo interpretativo può condizionare di molto l'interpretazione del singolo caso. In realtà, ricerche scientifiche di assoluta precisione dimostrano come, nella maggior parte dei casi, la violenza sia una modalità utilizzata da entrambi i partner: secondo una meta-analisi compiuta da Fiebert su 247 lavori accademici, infatti, le donne sono altrettanto aggressive, o più aggressive, degli uomini nelle loro relazioni con i mariti o comunque con i partner maschi. La dimensione aggregata del campione negli studi recensiti supera il numero di 240.200 (Fiebert, 2004).

In una ricerca ISTAT del 2003, poi, circa l'80% delle donne dichiara di avere lo stesso potere decisionale degli uomini, all'interno della coppia.

Studi del genere tendono a dimostrare, a nostro avviso, che la violenza nella coppia molto raramente è un evento lineare (vale a dire, da “A” a “B”), ma è circolare, e transattivo, e, purtroppo, esprime una modalità delle coppie di oggi nelle quali la violenza

non è finalizzata ad avere un potere decisionale all'interno della coppia, ma a veicolare il proprio dissenso.

Una lettura lineare del fenomeno, quando relativo ad una coppia ben specifica di cui uno solo dei partner denuncia la violenza (come fa spesso la donna), diventa dunque una lettura che tende a veicolare prospettive (e relative decisioni) quanto meno non appropriate al contesto in esame, contesto circa il quale due punti sono indecidibili: se veramente uno solo dei due partner utilizza la violenza come metodo di sopraffazione, o se il gesto violento è divenuto un momento transattivo da entrambi reciprocamente e largamente di fatto accettato, quanto criticato (nell'altro) in modo proiettivo e rivendicatorio (un atteggiamento che abbiamo definito un “meta acting out”, perché agisce proiettivamente il rifiuto di un agito personale individuandolo come colpa solo nell'altro e ignorandone la modalità condivisa).

A fianco comunque di situazioni di reale violenza domestica, nelle quali un partner è realmente vittima dell'altro realmente violento, si hanno allora in realtà numerosi casi nei quali misure del suddetto tipo (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'altro, ecc.) hanno forse una loro ragione d'essere, ma ai quali sarebbe di fatto di gran lunga preferibile una soluzione mediativa e concordata, quando non francamente e definitivamente psicoterapica, vista l'innegabile patologia della coppia (considerando anche che una prescrizione in tal senso sarebbe di giovamento anche per la “vittima” della coppia, che comunque tenderebbe a reiterare tale ruolo anche in future relazioni.

E' qui evidente come, in assenza di precisi e puntuali accertamenti, il rischio sia quello di favorire il genitore mobbizzante, dal momento che è quello che con più disinvoltura e competenza calunniente utilizzerà questo dispositivo giudiziario.

3.2.1.2.2.2. La mobbizzazione attraverso l'utilizzo di profili penali [torna su]

La mobbizzazione attraverso l'utilizzo fraudolento e calunnioso (o comunque non veritiero) di percorsi giudiziari di tipo penale, può avere effetti devastanti sull'esercizio della genitorialità.

Quando i profili utilizzati sono relativi a reati relativamente minori, si può assistere a uno stillicidio di denunce che assume i chiari contorni dello stalking.

Quando invece la mobbizzazione tende ad avvenire attraverso reati gravi o gravissimi -come l'abuso sessuale, o anche lo stalking- si sviluppa un effetto di definitiva eradicazione dell'altro genitore, e questo in virtù:

- degli automatismi giudiziari che si attivano in presenza di procedure del genere
- dei tempi con cui opera la giustizia italiana;
- delle possibilità di fatto offerte al genitore mobbizzante di interferire comunque nella applicazione di rimedi a suo sfavore.

Chiariamo subito che indicare l'esistenza di comportamenti calunniosi a fini di mobbing, non implica certo affermare che nelle situazioni di conflittualità genitoriale non si commettano mai reati. Anzi: è proprio la constatazione che nel corso dei contenziosi genitoriali vengano commessi spesso diversi reati, che permette i comportamenti calunniosi.

Le tattiche di utilizzo dei profili penali possono essere relativi a reati in qualche modo “minori” (percosse, lesioni, mancata dolosa esecuzione degli ordini di un giudice), o più gravi (violenza privata, ma anche furto, sottrazione di corrispondenza, stalking, ecc.), o gravissimi (abusi sessuali).

A quest'ultimo tipo di tattiche (false denunce per abusi mai commessi) sembra sia stato dato il nome di “pallottole d'argento” (Oliverio Ferraris, 2012) per l'efficacia che hanno a colpire, ottenere l'effetto voluto, costringere l'Autorità Giudiziaria ad ignorarne la terribile forza distruttiva in presenza di un profilo calunnioso.

E' possibile, e per qualcuno probabile, che vi siano professionisti che utilizzino con una certa frequenza un tal genere di strategie, vuoi per motivi meramente professionali vuoi perché, a dire di qualcuno, ispirati da rivendicazioni ideologiche.

Le conseguenze giudiziarie di queste tattiche sono comunque nella maggior parte dei casi, devastanti, grazie anche (e forse soprattutto) alle disastrose condizioni del sistema giudiziario italiano.

Per dare un'idea di cosa può significare essere colpiti oggi da una falsa accusa di “abusi sessuali” su un figlio, basta considerare

come dal momento dell'accusa al momento del recupero dei rapporti col figlio estraniato (con assoluzione), possono passare otto o dieci anni. Il meccanismo perverso che si innesta, infatti, prevede non solo (e, in teoria, forse anche giustamente) che il genitore accusato debba essere ritenuto innocente prima che possa avere contatti liberi con il figlio, ma che questi “contatti liberi” arrivino solo dopo che sia stato osservato un periodo di “recupero delle frequentazioni”, gestito dai Servizi Sociali o da specialisti ASL.

Nella realtà quotidiana di queste vicende familiari e giudiziarie gravissime, intervengono però, due dati assolutamente indicativi, che non si possono non citare.

Il primo dato è relativo al fatto che la gestione del caso non è considerata, dall'istituzione che interviene (ASL, Servizi Sociali, ecc.) una vera e propria emergenza psicoterapica, qual è in fondo un evento del genere (un bambino che cresce con un padre tenutogli lontano perché falso abusante, è un minore a rischio ogni giorno che passa, soprattutto considerando come l'ambiente in cui vive gli connota questo padre).

Di norma, questi casi sono invece come se fossero eventi di natura burocratica, fatto che a nostro avviso meriterebbe ampie sanzioni per malpratica costituita da negligenza e colpa gravi.

Alla lunghezza da burocrazia bisogna poi aggiungere che non raramente tali pratiche di recupero sono ostacolate comunque dal genitore mobbizzante, non ancora domo e che comunque non va incontro ad alcuna sanzione né per l'eventuale atteggiamento calunnioso precedentemente tenuto con le sue eventuali denunce (o segnalazioni di vario tipo all'A.G. o a chi di dovere), né -tanto meno- per le nuove condotte mobbizzanti.

Può quindi anche capitare, come avvenuto alla nostra osservazione, che un padre di una bambina di tre anni, accusato falsamente di abuso sulla piccola e assolto perché il fatto non sussiste, abbia rivisto la piccola solo al compimento del diciottesimo anno di età.

Per quanto riguarda le strategie di delegittimazione giudiziaria della genitorialità, abbiamo diverse strade utilizzate, che non prevedono tutte la denuncia vera e propria all'A.G.

Al riguardo, bisogna sottolineare due punti, che concorrono non poco a definire il problema.

Il primo è relativo alla già riferita lunghezza dei procedimenti giudiziari, dovuta nella maggior parte dei casi al sovraffollamento di pratiche giudiziarie. Questo a nostro avviso produce in realtà -almeno per quanto riguarda il campo del contenzioso divorzile e i suoi aspetti penali- un ulteriore sovraffollamento. Una querela per reati "minori" (percosse, lesioni, mancato versamento dell'assegno di mantenimento, elusione dolosa dei provvedimenti di un giudice), difficilmente ottiene grandi effetti concreti. Nella stragrande maggioranza dei casi passano anni prima che vi sia un rinvio a giudizio o una richiesta di archiviazione, a parte casi -peraltro non rarissimi- nei quali dell'atto giudiziario non si sa più nulla.

Ciò comporta un dato paradossale: non è difficile che i contenziosi separativi più conflittuali siano accompagnati da tre, quattro, e anche più querele (si arriva a volte anche a cifre che realmente lasciano perplessi: quindici / venti querele per parte). La facilità con cui si può sperare di infastidire l'altro con una querela, la relativa facilità di sporgerla, e la relativa assenza di conseguenze per chi la pone anche falsamente, ne fanno uno strumento molto utilizzato, stante anche la possibilità di rimettere la querela sino al giorno della prima udienza: di fatto, l'unico limite concreto è in realtà il costo della parcella dell'avvocato

Da questo punto di vista, le querele più utilizzate sono relative a lesioni personali o altri tipi di violenze lievi, ovvero, come detto, a elusioni delle disposizioni del Giudice, o mancato versamento dell'assegno di mantenimento. In casi del genere, vi sono sempre certificati medici più o meno indicativi della approssimatezza del danno lamentato: quattro o cinque giorni di malattia per contusioni "da riferite percosse dell'ex coniuge", arrossamenti, lievi contusioni ai polsi "da riferito stratonamento da parte del coniuge", eccetera. A volte si hanno segni di lesività più importanti, come ad esempio graffi o ecchimosi sul collo, ma in casi del genere si è ovviamente in presenza di episodi comunque gravi, che dimostrano l'esistenza di tensioni ormai tendenzialmente fuori di controllo.

Il secondo punto è che nel sistema italiano una falsa denuncia difficilmente comporta conseguenze penali serie, in virtù della interpretazione che viene data del reato di "calunnia".

Tale figura criminosa prevede infatti una precisa e consapevole volontà di ostacolare il corso della Giustizia. Ma nella maggior parte dei casi si ipotizza la buona fede del genitore separato, vuoi in

virtù del clima conflittivo, vuoi in virtù dello stato di alterazione emotiva dovuto al difficile momento, e si ipotizza con una certa -per alcuni eccessiva- facilità che questi non utilizzerebbe la denuncia contro l'ex coniuge quale strumento ritorsivo ma perché, spinto dalle ansie e dalle tensioni della situazione, tenderebbe a fraintendere e sovradimensionare quanto accaduto o vede.

Il dato della tendenza ad interpretare in modo eccessivo ed eccessivamente persecutorio quanto gli avviene è in effetti tipico del genitore separato, ma ciò non implica certo che tutte le denunce non veritiere siano in buona fede, e non dovrebbe dunque essere di ostacolo ad un maggior approfondimento investigativo circa la consapevolezza a calunniare da parte di chi ha posto la denuncia rilevatasi infondata. Il più delle volte, infatti, è evidente la dimensione ritorsiva e vendicativa (quando non estorsiva) delle querele, e ciò implica che la consapevolezza del fine calunnioso non può non essere presente.

Delle denunce che spesso sono presentate per coartare o elidere l'esercizio della genitorialità, quelle che più probabilmente vengono presentate con una certa, frequente, consapevolezza della loro calunniosità, sono le denunce definite, come detto, "*pallottole d'argento*". Lo scenario tipico di tali strategie è stato peraltro così descritto:

“La maggior parte delle accuse di falso abuso sessuale provengono dalle madri (secondo le statistiche tra l’85 e il 95% delle denunce), ci sono però anche dei padri che denunciano il compagno o marito della ex moglie (si veda il caso riportato nel box) o un parente di lei.

Una caratteristica dei falsi abusi è la loro costruzione progressiva. Ecco uno scenario tipico. Il bambino mostra un disagio che sembra aumentare prima e dopo le visite dal padre. Come spiega Yves-Hiram Haesevoets (1999), la madre è convinta che questo malessere sia la conseguenza di approcci malsani e comunica un sentimento di allarme al figlio (o figlia), senza considerare che il malessere può essere causato dalla separazione dei genitori e non da motivi ulteriori. Parlando con il figlio, o di fronte a lui, la madre insinua dubbi su certi comportamenti “inadeguati” del padre e il bambino viene man mano contagiato dalle domande che lei gli pone dopo le visite, dalle reazioni di lei, dalla maniera in cui lei lo guarda, cosicché, alla fine, può arrivare a dire ciò che lei si attende da lui. Le affermazioni del bambino potranno sembrare spontanee a chi in seguito dovrà interrogarlo, in realtà lui (lei) dirà a sua insaputa ciò che la madre, con i suoi atteggiamenti e le sue ansie, ha insinuato

nella sua mente. In questo progredire graduale, un passaggio critico si verifica quando la mamma, nel fargli il bagno, nota un rossore nelle parti genitali: invece di pensare ad una attività auto manipolatoria, il pensiero di lei va subito ad un contatto malsano. Nelle domande che seguono evoca il padre e il bambino segue questa suggestione sia perché l'idea non gli dispiace, sia perché non vuole deludere sua madre, sia perché vuole tenere nascosta l'attiva autoerotica, sia perché associa il fatto ad altri eventi anodini che nulla hanno a che vedere con quella parte anatomica. Il pediatra, infine, se non è sufficientemente avveduto, può spiegare alla mamma, che cerca una conferma, che quel rossore non è incompatibile con una manipolazione sessuale.

LE CONSEGUENZE PER I FIGLI

La denuncia di falso abuso sessuale è generalmente l'arma estrema usata da un genitore nei confronti dell'altro, ma l'aspetto più inquietante di queste vicende giudiziarie è che la prova è tutta a carico del figlio, il quale diventa l'accusatore e il potenziale distruttore del proprio genitore, pur senza averne una chiara consapevolezza. Una volta che il genitore è stato distrutto o allontanato, il figlio si trova a far coppia con l'altro, il che può dar luogo, a seconda dei casi e degli esiti, a un sentimento di trionfo oppure a sensi di colpa e di angoscia. In più, durante gli interrogatori di rito, il figlio è costretto a parlare di argomenti scabrosi e a confrontarsi con una terminologia sino ad allora sconosciuta, il che ha l'effetto di indurre attitudini e preoccupazioni intorno alla sessualità che prima non aveva. Ma quei che è peggio è che qualcuno può interpretare queste nuove attitudini e preoccupazioni come la "prova" dell'abuso sessuale.

Anche quando la vicenda si risolve a favore del genitore ingiustamente accusato di pedofilia, la lunga procedura giudiziaria, le tensioni domestiche, le spiegazioni fornite nel corso dell'iter giudiziario, e confidenze improprie del genitore accusante, le sue angosce, lasciano un segno nei figli, per i quali non è facile cancellare, di punto in bianco, un percorso lungo e drammatico in cui si sono schierati con un genitore contro l'altro e in cui si sono abituati a considerare l'uno "buono" e l'altro "cattivo". È utile sapere che gli studi e le ricerche che hanno messo a confronto gruppi di bambini vittime di reali abusi sessuali in ambito familiare con altri al centro di denunce infondate hanno evidenziato che, concluso l'iter giudiziario, i sintomi e i problemi psicologici sono simili in entrambi i gruppi (Fonagy e Sand 2002). Al termine di una ricerca condotta su 70 bambini italiani, 50% vittime di abuso sessuale e 50% coinvolti in denunce di falso abuso sessuale (Carnerini, Berto, Rossi e Zanotti, 2010), gli autori hanno concluso: «I procedimenti penali sono in grado di incrementare i fattori di stress dovuti al rapporto con il sistema giudiziario e con i servizi sociosanitari in entrambi i gruppi; nel gruppo delle denunce

infondate aumenta significativamente la probabilità di sviluppare veri e propri sintomi psicopatologici nei bambini coinvolti». Comprendere il motivo di tale esito non è difficile: se nel caso di abuso reale il bambino ha degli elementi concreti a cui fare riferimento, nel caso di falso abuso vengono a mancare i riferimenti fattuali, e quando i bambini si trovano a dover fornire delle spiegazioni cercano di integrare con la fantasia, di attenersi alle interpretazioni degli adulti, di fornire le risposte “giuste”, che possano soddisfare l'adulto che hanno di fronte. Tutto ciò è all'origine di confusione e spaesamento e anche, a volte, di un progressivo distacco del minore dalle proprie percezioni e sensazioni. «Non dimentichiamoci», scriveva Yves-Hiram Haesevoets, «che i bambini che seguono un lungo cammino giudiziario a seguito di una falsa accusa di abuso sessuale non ne escono mai indenni. Nelle situazioni dove il padre è falsamente incriminato, bisogna chiedersi come restaurare la sua funzione parentale. Messa a dura prova, la funzione paterna ne emerge offuscata agli occhi dei bambini e difficilmente recuperabile. Il genitore falsamente accusato viene in un certo senso distrutto dal bambino stesso». Dopo essere stato l'accusatore del proprio padre, il figlio dovrà riprendere il suo posto di bambino, cosa non facile dopo aver sperimentato una posizione di superiorità, di giudice e anche di onnipotenza nei confronti della figura paterna.

È importante che questi esiti disastrosi siano noti a tutti, in particolare a quei genitori che, per vendicarsi dell'ex partner o per ricattarlo sul piano economico, non esitano a spingere i figli su un terreno molto pericoloso per il loro equilibrio psicologico e a loro salute mentale.” (Oliverio Ferraris, 2012)

Data la particolare dinamica con cui spesso sono però presentate le denunce di abuso sessuale, si può definire il meccanismo utilizzato con il termine da noi utilizzato di “filiera calunniante” (Giordano, 2011).

Con tale termine, indichiamo la procedura messa in moto per segnalare un possibile abuso sessuale su un bambino, e che però si basa sull'utilizzo concatenato, e concatenato più o meno consapevolmente, di più interventi e presenze professionali.

Chi conosce bene i meccanismi di tutela dei minori attraverso l'intervento dei Servizi Sociali e del Tribunale dei Minori, sa che non è sempre necessario segnalare alla Procura della Repubblica un caso di abuso, denunciandolo come tale. Quello che una furba, ma a volte accorta e criminale, regia può fare, è di mettere in moto un meccanismo di intervento che porta alla interruzione drastica e

totale dei rapporti tra un genitore ed un figlio senza che ci sia mai stata una vera e propria e propria denuncia.

E' evidente che lo stesso meccanismo può essere messo in moto da un genitore perfettamente in buona fede, o da qualcuno che realmente ritiene di dover tutelare un minore da un possibile abuso.

Dal momento che il sistema sociogiudiziario è governato da regole che si attivano di fronte ad ogni potenziale abuso, per tutelare comunque la possibile vittima nell'immediatezza della segnalazione (precauzione ovvia in caso di vero abuso), ne discende che lo stesso meccanismo può essere messo in moto sia da una persona in perfetta buonafede, sia da qualcuno che ha realmente scoperto un caso di abuso ai danni di un minore, sia, però, da chi ha una lucida intenzione calunniante, sia da chi -per così dire- naviga in quel mare agitato di percezioni e preoccupazioni che non sono ancora "calunniose" (perché frutto di preoccupazioni in qualche modo vere e sentite) ma che non sono più in piena buonafede (perché una disamina serena lascia spazio a risentimenti e forzature della realtà).

E' in realtà molto probabile che vi siano professionisti con atteggiamenti calunniosi ben consapevoli, i quali accontentano il cliente costruendo "filiera calunnianti" di questo tipo.

Per casi del genere, abbiamo coniato il termine di "criminalità sistemica" dal momento che il singolo professionista è in grado di manipolare a fini calunniosi e per il tornaconto del proprio cliente questa "filiera" che si attiva e le cui regole di "sistema" garantiscono appunto una perfetta impunità a chiunque, "preoccupato" per un minore segnala un potenziale abuso ad un sanitario.

Probabilmente, vero è anche che i casi più riusciti di "filiera calunniante", prevedono la consapevolezza della possibile dimensione calunniante in più operatori, ovvero che il professionista (o il genitore!) che dà avvio alla "filiera calunniante", contino sulla inerzia degli operatori che interverranno dopo la prima segnalazione, e sulla loro difficoltà, o tendenza psicologica, di non assumersi la responsabilità di mandare avanti denunce e accertamenti per un proprio quieto vivere mentale.

La "filiera calunniante" di cui sopra nella maggior parte dei casi attiva i propri automatismi sistemici e inarrestabili già al primo

“passaggio”, e -molto probabilmente- nella maggior parte dei casi, non si ferma più sino al primo grado di giudizio penale.

Il suddetto primo passaggio implica il coinvolgimento -da parte di un genitore preoccupato- di un professionista del settore pediatrico o dedito alla psicologia infantile.

Nel primo caso può trattarsi anche di un Pronto Soccorso, o di un medico con ambulatorio privato. In casi del genere, viene segnalata una storia abbastanza classica: il bambino ha detto o fatto qualcosa che fa pensare che gli incontri con l'altro genitore non siano tranquilli, lo lascino agitato, e che lui ritorna dagli stessi come se in realtà soffrisse molto.

In alcuni casi il minore può essere portato a visita con il sospetto di lesioni strane, sempre aspecifiche (in caso, ovviamente, di falsi abusi: ma anche la lesività degli abusi può non essere specifica), quali arrossamenti o eritemi, specie in zone genitali o anali. Occorre qui tener conto di come non sia in realtà semplicissimo per un medico di Pronto Soccorso, o anche per un pediatra di base, stabilire se la lesione in questione esista davvero o no.

Ed è su questa indeterminatezza della semeiotica dell'abuso che si fonda tutto l'inizio della “filiera” calunniente e, in qualche modo, spesso anche tutto il suo prosieguo (come si sa, è tipico problema psichiatrico-forense quello della “consulenza d'ufficio” volta ad accertare la presenza di segni specifici di abuso sessuale, segni che la letteratura scientifica nega esistere come tale (salvo alcune lesioni specifiche, ben riconoscibili, ma l'assenza delle quali non esclude, ovviamente, di per sé l'abuso).

Una volta dunque che si affaccia una situazione del genere -vale a dire la storia di un bambino che *forse* torna agitato e traumatizzato dagli incontri, *forse* racconta di *qualcosa* di strano avvenuto negli incontri con il padre o con la madre, *forse* disegna qualcosa di strano, e che *forse* presenta delle lesioni che non si sanno interpretare, non si può non ipotizzare che la situazione vada approfondita. Lo stesso dicasi se -in luogo delle possibili lesioni- vi sono altri segni -ambigui- di possibile abuso: comportamenti strani del bambino, linguaggio sessualizzato apparentemente anomalo per l'età, disegni interpretabili come provvisti di “riferimenti” sessuali.

Da questo momento in poi, si incatena una serie di interventi, soprattutto se il genitore o chi per lui è intenzionato (in buona o in

malafede che sia!) ad andare a fondo, che portano alla interruzione dei rapporti fra l'altro genitore ed il figlio, e alla probabile richiesta di rinvio a giudizio.

Di norma, il percorso su indicato varia di pochissimo, e il risultato è praticamente sempre lo stesso.

Bisogna allora considerare come in una ricerca del 2007 su cinquantatre casi di separazioni conflittuali, nei quali erano stati presentati una denuncia di abuso sessuale (bambini coinvolti: sessantadue) la denuncia è stata seguita da una condanna dell'imputato in soli 3 casi.

Negli altri quarantanove casi la denuncia era infondata.

La percentuale di false denunce, nel campione in esame, è stata dunque del 92,4%.. E su quarantotto casi il denunciato era stato il padre. (Cesi et al., 2007)

Il risultato di queste false accuse è stato studiato su un gruppo di minori coinvolti in procedimenti penali per falsi abusi: “In un campione di 70 bambini (46% maschi e 54% femmine) di età compresa tra i 4 e i 12 anni coinvolti in procedimenti legali relativi ad abuso sessuale ed esitati in sentenza di colpevolezza nel 50% dei casi (gruppo CSA) e di proscioglimento o di assoluzione nel restante 50% (gruppo non-CSA) è stata ricercata la correlazione tra i fattori di stress ed i sintomi clinici osservati prime e dopo l'inizio del procedimento penale. Nel campione le denunce infondate di abuso sessuale risultano maggiormente presenti nei casi intra e per-familiari piuttosto che extrafamiliari; questo rilievo si lega all'elevata quantità di denunce scaturite da conflittualità all'interno della coppia genitoriale nel corso della vicenda separativa. Non sono emerse differenze significative fra i due gruppi per quanto riguarda la presenza di sintomi/problemi precedenti l'inizio del procedimento penale; non è stato rilevato un diretto collegamento tra aspetti psicocomportamentali specifici ed esperienze di vittimizzazione sessuale.

I dati mostrano che i procedimenti penali sono in grado di incrementare i fattori di stress dovuti al rapporto con il sistema giudiziario e con i servizi sociosanitari in entrambi i gruppi; nel gruppo non-CSA aumenta significativamente la probabilità di sviluppare veri e propri sintomi psicopatologici nei bambini coinvolti (presenza di disturbi dell'asse I del DSM IV TR nel 65% dei casi).” (Camerini, 2010)

Per discernere i casi di vero abuso dai casi di bambini alienati che accusano il proprio genitore in virtù di tale alienazione, vi sono autori che hanno proposto cinque criteri di differenziazione (D'agostino, 2007).

Occorre comunque sottolineare che tra le pratiche di mobbizzazione genitoriale attraverso l'agito legale, questa della denuncia per abusi sessuali sui figli appare forse la più praticata da tempo: uno dei primissimi articoli sul tema, difatti, è del 1997, e già segnalava la gravità del sempre più frequente ricorrere a questo tipo di denuncia come strategia legale: *“Bisogna poi tenere presente che spesso gli adulti, e in particolare i genitori denunciati, possono compiere degli errori, fraintendere alcuni fatti o distorcere la realtà più o meno consapevolmente. Può essere che questo avvenga anche per un inconscio tentativo di colpevolizzare l'ex compagno o di giustificare la propria condotta, o, infine, di ottenere l'affidamento del bambino stesso.*

La letteratura scientifica ha osservato che le donne separate che accusano gli ex mariti di incesto, hanno comportamenti normalmente iperapprensivi e aggressivi e la tendenza a chiedere all'autorità giudiziaria di procedere in modo veloce e urgente: non vogliono che i loro figli siano interrogati da soli, li correggono durante l'interrogatorio e spronano loro stesse i figli a testimoniare contro l'altro coniuge.

In particolare esiste il rischio dell'errata lettura di alcuni indicatori di abuso sessuale, e il pericolo di scambiare, per sintomi di abuso, comportamenti che invece possono essere collegati con la fase di dissoluzione del legale matrimoniale.

I bambini risentono in maniera molto forte delle continue tensioni causate dal processo di separazione o divorzio, presentando disturbi comportamentali che non dovrebbero quindi, di per se, condurre alla presunta diagnosi di abuso (o meglio l'ipotesi di un abuso dovrebbe essere solo una delle molte che possono essere prese in considerazione).

Oltre ai fraintendimenti dei genitori, bisogna anche dire che gli stessi specialisti scambiano sovente per sintomi di abuso, i sintomi da separazione anche perché, come insegnano i più accreditati manuali di psichiatria, spesso tali sintomi coincidono (ansia, stress, crisi di pianto, paura, insonnia, irascibilità, sensi di colpa, aumento dell'attività autoerotica).

Pertanto, essendo le accuse di abuso di bambini piccoli molto spesso collegate alla separazione, tali indicatori da stress non devono necessariamente considerarsi dati diagnostici, essendo preferibile considerare anche il rischio che le denunce di abuso sessuale, presentate in concomitanza con una causa di

separazione giudiziale, abbiano carattere strumentale.

E' quindi inquietante l'eccessiva facilità con cui in questi casi ci si convince che di abuso si tratta solo perchè di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi talvolta addirittura in una vera e propria strategia legale.

Avviare un procedimento penale per un presunto abuso sessuale, può anche diventare una trappola infernale, un errore fatale che mette in serio pericolo le vittime presunte.” (Bernardini – De Pace 1997).

Il punto è che la falsa denuncia per violenze o abusi intrafamiliari, è grandemente utilizzata perché i meccanismi giudiziari che mette in moto (moralmente e politicamente giustificati sempre con la necessità di far emergere il "sommerso" di cui sopra) offre e soffre della possibilità di automatismi procedurali o simil-procedurali che “garantiscono” al denunciante una certa sicurezza di successo circa la possibilità di allontanare dalla propria vita l'ex partner attraverso di esse.

Tra queste misure, spicca l'allontanamento dalla casa coniugale, il divieto di avvicinarsi ad essa, l'invio ad incontri protetti a cura dei servizi sociali, l'impossibilità di incontrare i propri figli e, financo, di saperne residenza e ogni informazione. Spesso il dubbio è che si sia in presenza di quella che è stata chiamata “La vittimizzazione secondaria”, per la quale “è pur vero che ormai assistiamo anche al fenomeno opposto, di operatori che esagerano in prudenza, mettendo in atto misure di protezione sproporzionate al danno effettivo patito dai minori, compromettendo il progetto di presa in carico, che dovrebbe mirare a ripristinare ogni qual volta sia possibile una relazione sufficientemente buona tra il bambino e i suoi genitori.” (Cirillo, 2008).

Al proposito alcuni autori hanno così parlato di “Sindrome di Stoccolma per procura”: “Chi è chiamato a giudicare viene condizionato da quella che personalmente chiamo “Sindrome di Stoccolma per procura”, secondo la quale, in presenza di prassi devianti, si preferisce evitare un trauma psicologico alle vittime presunte causandone uno altrettanto grave che consiste nel ritenere aprioristicamente verosimile l'accusa, emettendo ordini di protezione dalla persona falsamente accusata. Le ideologie sacrificano nel loro nome il diritto alla difesa. Si attribuisce a chi denuncia un credito riconducibile al pregiudizio, sacrificando integralmente il diritto di difesa degli indagati a causa della non riconosciuta necessità di rispettare, specie nella fase

iniziale delle indagini, canoni scientifici, linee guida e protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

L'abuso dell'abuso/maltrattamento rappresenta una prassi dalla quale è molto difficile difendersi. ” (Ubaldi, 2009)

Nestola e Abo Loha hanno a loro volta prodotto, in un ottimo articolo, una bella “*Analisi quali/quantitativa del fenomeno [delle false accuse in generale N.d.R]*

Come accade

Principalmente attraverso la costruzione di documentazione probatoria da poter utilizzare in Tribunale. Valida documentazione probatoria, anche se inconsistente per quanto attiene alla gravità di diagnosi e prognosi, è il referto medico ospedaliero:

■ *referti medici risibili, terapie nulle*

Valutazioni diagnostiche e prognostiche irrilevanti (es: “riferisce dolore alla digitopressione”) ai fini del riconoscimento del danno da presunta percossa.

■ *referti medici costruiti, anche con atti di autolesionismo*

Lesioni superficiali, edemi ed ematomi causati da eventi accidentali, vengono dichiarati come conseguenza di percosse; in altri casi si ricorre a lievi forme di autolesionismo (es: un morso sulle labbra) dichiarandosi vittima dell'ex-coniuge;

■ *ricorsi immotivati a cure ospedaliere*

Malesseri banali dei bambini, di gravità blanda o nulla - classificati in pronto soccorso come codice bianco - per i quali non esiste alcuna necessità di cure specifiche ed urgenti somministrabili solo in ospedale, divengono occasione per costruire un allarme in realtà inesistente e denunciare l'incuria dell'altro genitore.

Tribunale di Tivoli – un referto per “mal di pancia” del figlio al rientro dal weekend con l'ex coniuge, viene utilizzato per chiedere l'affidamento esclusivo;

Tribunale di Lecce – un referto per “ponfo di zanzara” viene utilizzato per sostenere l'incuria genitoriale e chiedere l'ablazione della potestà, art. 330 cp.

In entrambi i casi un malessere banale, normalmente risolvibile con cure domestiche da qualsiasi famiglia in costanza di matrimonio, nella famiglia separata diventa motivo di allarme ed urgente corsa in ospedale.

Si tratta quindi di una preoccupazione genuina, poiché solo una struttura ospedaliera è in grado di risolvere punture di insetti e disturbi addominali?

Oppure il ricorso all'ospedale serve ad accumulare documentazione da utilizzare altrove, per scopi diversi da un concreto allarme per la salute della prole?

■ *testimonianze de relato (86%)*

Accade raramente (14%) che vi siano testimoni oculari degli episodi violenti.

In prevalenza si narra il fatto a terzi affinché possano avvalorare la versione del querelante, oppure il genitore riferisce quanto appreso dai figli: "mio figlio mi ha detto che ...".

■ *stalking indotto*

Il reato di stalking (atti persecutori, art. 612 bis) è stato introdotto nel codice penale nel 2009 per sanzionare condotte reiterate nel tempo, che generano nella vittima stati di ansia e paura, la modifica delle abitudini di vita, etc.. La strumentalizzazione di questo reato ha trovato terreno fertile nelle separazioni e nelle cessazioni di convivenza.

L'abituale telefonata ai figli da parte del genitore non convivente, può diventare una trappola, ad esempio:

1) Il genitore non convivente contatta telefonicamente l'ex coniuge, chiedendo di parlare con la figlia.

Chi risponde dice che la bambina sta mangiando, ed invita cortesemente a richiamare più tardi

2) Nuova telefonata, nuova richiesta di poter parlare con la figlia

La bambina ha terminato di pranzare, ma ora sta facendo il sonnellino pomeridiano, nuovo invito a richiamare più tardi.

3) Ulteriore telefonata, ma la bambina neanche in questa occasione può venire al telefono in quanto si è svegliata, ma è scesa in cortile con la nonna.

La strategia può essere ripetuta più volte nell'arco della stessa giornata: la bimba non può rispondere perché sta riposando, facendo i compiti, giocando con un'amica, etc.

Ove esistano buonafede e spirito collaborativo, sarebbe cura del genitore convivente con la prole prendere l'iniziativa di far telefonare la stessa al genitore che ha cercato più volte il contatto. Dove invece l'obiettivo è - come già visto per i referti di p.s. - costruire documentazione probatoria da spendere altrove, si ripete l'invito a chiamare di nuovo

Dopo qualche tempo, infatti, a carico del genitore non convivente risulterà una denuncia per atti persecutori.

Il genitore accusato di stalking ignora l'uso strumentale delle risposte che gli sono state date, risulta estremamente difficile dimostrare l'innocenza del

presunto reo.

Dai tabulati telefonici, infatti, risultano le chiamate in uscita dall'utenza A verso l'utenza B; è inoltre possibile ricostruire la durata delle conversazioni, ma non i contenuti.

Quindi è impossibile dimostrare:

- Che le brevi e ripetute telefonate non contengono toni aggressivi, minacce, insulti

o altre forme di persecuzione.

- Che è lo stesso presunto perseguitato ad invitare il presunto persecutore a richiamare più volte nella stessa giornata.” (Nestola, Abo Loha, 2013)

Come ormai chiaro da quanto detto fino ad ora, dunque, diverse sono le ipotesi penali, attraverso cui si cerca di eliminare dalla vita di un figlio il genitore (il più delle volte, come detto, quello non convivente).

Tutte però, hanno, a nostro avviso, alcune caratteristiche in comune: sono un fenomeno di cui si parla molto nei giornali o in politica, destano allarme sociale perché rivolte a “soggetti deboli” come le donne e i bambini, si fondano sullo stereotipo che la violenza nella coppia è solo maschile.

Tra le modalità di mobbizzazione penale, oltre alla denuncia per violenze intrafamiliari, vi sono molto rappresentate quelle per stalking e quelle (ultimamente un po' in decrescita) per abusi sessuali sui minori.

Per quanto riguarda lo stalking, termine che “*descrive quel comportamento intrusivo, assillante e persistente che un individuo (stalker) mette in atto nei confronti di un'altra persona (vittima), provocando in quest'ultima un significativo vissuto di soffocamento, intrusività e paura per la propria incolumità*” (Siracusano, 2009) e che sicuramente è una modalità di relazione al momento abbastanza frequente, vi sono non poche evidenze sul fatto che non può esser letto come un fenomeno “lineare”, cioè come un comportamento posto in essere da un determinato individuo verso un altro (concezione peraltro ormai largamente superata da tutta la psichiatria che si occupa di problemi familiari).

Di norma lo stalking, anche in articoli scientifici, è considerato una modalità pressoché esclusivamente maschile di molestia all'ex partner, e questo ignorando che nel 30% dei casi denunciati (ma la

possibilità di eventi non denunciati è altissima) lo stalker è un ex partner femminile , come episodi di cronaca ben denunciano (Rassegna Stampa sito “Violenza donne”).

Al momento, vi sono comunque studi identificano ormai lo stalking come un “gioco di coppia”, nel quale le dinamiche agite dalla vittima e dallo stalker creano ruoli complementari e loop ricorsivi: *“Stalker e victim stalker sarebbero, così, intrappolati in una complementarità rigida espressa attraverso un gioco reciproco e ricorsivo.”* , che rappresenterebbe la risultante dell'interazione fra le problematiche dello stalker e quelle della vittima (che tenderebbe ad avere ben precise caratteristiche personologiche).

A prescindere dai casi di stalking nei quali si può descrivere un vero comportamento di stalking, occorre però denunciare che la denuncia per stalking, grazie alle caratteristiche del fenomeno stesso, può esser spesso artatamente creata, e rappresentare così un classico esempio di comportamento mobbizzante, a sua volta in grado di creare un contesto sempre più ricorsivamente mobbizzante, proprio perché capace di innescare fenomeni incontrollabili e a catena.

Una delle modalità più utilizzate, nei giochi di separazione, per creare una denuncia di stalking, ad esempio, è far in modo che l'ex partner sia impedito nel legittimo diritto di visita o in quel che concerne l'esercizio della potestà genitoriale, magari attraverso l'impedimento a sapere, circa la vita dei figli, informazioni essenziali o comunque ad alto significato emotivo (la salute, ad esempio).

Ciò porta a far sì che il genitore in questione debba chiamare ripetutamente per poter aver notizie dei figli e del perché non possa vederli o incontrare secondo le modalità pattuite, o esser a conoscenza delle loro condizioni di salute.

Quando tali comunicazioni, accompagnate da quelle scritte evocate o provocate dalla situazione, da sms, da tentativi di incontrare i figli e dunque presentandosi a casa dell'ex presumibilmente in stato di agitazione, raggiungono una soglia critica, si arriva alla denuncia per stalking, e al conseguente impedimento ad avvicinarsi alla abitazione dell'ex partner, che però coincide con quella dei figli.

La conseguenza è una sempre maggior difficoltà ad incontrare i propri minori, e un sempre maggior allontanamento dalla vita degli stessi. Il che, innescando ulteriori tensioni, crea le premesse per

ulteriori denunce e ulteriori allontanamenti tra genitore mobbizzato e figli.

Vi è un aspetto sociale molto importante, a nostro avviso, per quanto riguarda la definizione dello “stalking” e la sua denuncia come problema sociale (e dunque la sua identificazione).

Mullen e collaboratori, hanno individuato tra le modalità comportamentali degli stalker, comportamenti che possono distinguersi in *“comunicazioni intrusive ...tutti quei comportamenti che hanno come unico scopo, quello di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, che possono riferirsi sia a stati affettivi amorosi (anche se in forme coatte o dipendenti) che a vissuti di odio, rancore o vendetta. Le forme di persecuzione preferite, sono quelle possibili attraverso canali comunicativi indiretti quali: telefono, lettere, sms, e-mail o perfino graffiti o murali; contatti ...; comportamenti associati ...”* (Mullen et al., 1999) .

Vi è al proposito da notare che pur essendo *“le forme di persecuzione preferite, sono quelle possibili attraverso canali comunicativi indiretti ...”*, non viene in alcun modo citato. Tra queste “forme indirette di persecuzione”, la persecuzione attraverso atti legali, che è pure una classica modalità di conflitto e di mobbizzazione utilizzata da ex partner. Molti dei quali si ritrovano oggetto di diverse (a volte anche decine e decine) querele e denunce per fatti futili o non comprovati, trattandosi spesso di denunce destinate a cadere nel vuoto.

Che la persecuzione legale, in specie sulla base di denunce per ipotetici reati, non rientri tra i profili dello stalking, è evenienza che lascia a dir poco perplessi, in quanto non si comprende perché tutte le altre forme di molestia indiretta rientrino nella configurazione del reato, così come è definibile “stalker”, secondo la Suprema Corte di Cassazione, *“chi aggredisce verbalmente l'ex di fronte ad altri e lo diffama con il datore di lavoro per farlo licenziare”* (Cassazione, 2010).

In sintesi, ci lascia estremamente perplessi che sia considerato stalking tutto ciò che è molestia indiretta, che sia stalking la diffamazione presso terzi a fini di vendetta personale, che lo sia la diffamazione o la sola aggressione verbale presso il datore di lavoro, ma che non lo sia l'utilizzo calunnioso e molesto implicito di continue, pretestuose e inutili denunce e azioni legali le quali, come è esperienza di chi si occupa di separazioni, accompagnano continuamente e a lungo il vissuto dell'ex partner, costituendo uno

dei momenti più cronicamente traumatizzanti (“è arrivata una raccomandata dell'avvocato di X...”, “sono passati i Carabinieri e hanno lasciato un foglietto”... “domani devo prendere un giorno di ferie per andare in Commissariato, mi hanno detto che c'è una nuova querela, ormai siamo quasi amici, per quante volte mi hanno chiamato...”)) della separazione.

C'è un aspetto molto importante che ci preme sottolineare: lo stalking si fonda sempre, o pressoché esclusivamente, su atti leciti (sms, telefonate, visite), che divengono reato solo se molestamente ripetute e se non volute da chi ne diviene oggetto.

Il fatto che non si è ancora individuato nel ripetuto e pretestuoso utilizzo degli strumenti giudiziari una forma di stalking (pur tenendo conto che si tratta in genere di attività reciproche, ma che hanno pur sempre un individuabile primo promotore), fa pensare che il sistema sociogiudiziario raggiunge in questo punto uno dei suoi momenti di massima “cecità” rispetto ai propri paradossi: non riesce infatti nemmeno in questo caso a concepire sé stesso come strumento e mezzo di ciò che deve in qualche modo limitare, gestire, punire. E' probabile che il coinvolgimento di più figure e interessi professionali giochi qui un suo ruolo (come peraltro lo può giocare in tutta la capacità di escalation del sistema che si occupa di separazioni e affido minori) per definire come accettabile o inammissibile, come positivo o negativo, ciò che è funzionale più ai propri equilibri di sistema che non ai soggetti sulla cui vita deve incidere.

Come però si può constatare, tutto il problema delle mobbizzazioni attraverso l'uso di profili penalistici e civilistici anche gravi rimanda a questa considerazione: il Diritto, allorché entra nel contenzioso familiare, rischia con una certa grave frequenza di cessare di essere strumento di tutela (e di previsione de esenzione dal rischio), per diventare strumento di distruttività.

Questo, ovviamente, non per una perversione in sé del Diritto ma, semmai, del suo uso. E questo utilizzo perverso del Diritto nel contenzioso genitoriale emerge come perverso perché il Diritto tutela principalmente i diritti dei singoli, mentre la realtà del sottosistema genitori-figli è una realtà che “vive” esclusivamente come nesso di più relazioni.

Dal Film “Casomai”

BAR lunch - INT. giorno - set. 05

Tommaso mangia assieme al proprio avvocato, il dott. Ramalli (38).

TOMMASO

Tutte menzogne...

AVVOCATO RAMALLI

Sì ma le ha messe per iscritto! Dobbiamo attaccare anche noi.

TOMMASO

Come?

AVVOCATO RAMALLI

Tua moglie maltrattava il bambino?

TOMMASO

Absolutamente no.

AVVOCATO RAMALLI

Non mi hai detto che è caduto dal triciclo?

TOMMASO

Sì, ma che c'entra?

AVVOCATO COGLIANI

E' andata anche al pronto soccorso no?

AVVOCATO RAMALLI

Presentiamo il referto medico del pronto soccorso e la denunciemo per scarsa attenzione...

TOMMASO

Ma dai...

AVVOCATO RAMALLI

Allora rileggiti cosa dice tua moglie!

Tommaso lancia un'occhiata ad una lettera.

TOMMASO

Io non capisco perche ci si debba ridurre così...

AVVOCATO RAMALLI

Senti, la vuoi vincere o no questa battaglia? Ricordati che il giudice è una donna...

.....

3.2.1.2.2.3 Lo stalking giudiziario [torna su]

Dello stalking giudiziario, in grado di determinare veri e propri Disturbi Post Traumatici da Stress, abbiamo già detto. Con tale termine si identifica un diluvio di atti giudiziari portati contro il proprio ex partner, con lo scopo più o meno dichiarato di rendergli la vita impossibile e incidere pesantemente sul suo rapporto con la prole oggetto di contesa, ma anche di demolirlo economicamente.

Ricordiamo che subire ripetuti procedimenti giudiziari è un fattore di stress, e di disagio economico, non indifferente, e che nella nostra esperienza clinica non sono pochi i soggetti che hanno sviluppato una vera e propria sindrome psicopatologica.

3.3.1 Tattiche svilimento e distruzione della figura genitoriale [torna su]

Le tattiche di distruzione della validità della figura genitoriale possono portare, unitamente a tutta la situazione conflittiva, e allo stress che determina nel minore, a quella che usualmente si definisce PAS (la “Sindrome di Alienazione Genitoriale”).

Abbiamo diviso le tattiche di svilimento agite direttamente nella relazione genitore-figli, da quelle che mirano a distruggere l'esprimersi sociale e legale della genitorialità, in quanto pur essendo anche le seconde fondate sulla distruzione della validità della adeguatezza genitoriale, il loro venir agite a livello sociale e giudiziario, fa salire gravemente di livello la potenza traumatizzante che hanno e la capacità di interferire concretamente nell'esercizio della genitorialità.

La prima premessa da tener presente è che i modi con cui un genitore può svilire l'altro sono in realtà infiniti, e il più delle volte hanno una sintassi che affonda le proprie regole, molto tenacemente quanto molto ferocemente, negli strati più rimossi (e dunque più “proiettati” e più “agiti”) della psicopatologie della coppia.

La relazione tra le strategie di mobbizzazione (che sono sempre strategie di svilimento), e le tematiche psicopatologiche della coppia ha una sua importanza nella gestione clinica del genitore mobbizzato, perché, una volta conosciuta bene l'anamnesi della coppia e le problematiche psicopatologiche profonde che legavano (e legano!) i coniugi, si potranno prevedere con una certa facilità i

comportamenti di cui il paziente sarà oggetto (o vittima), comprendere perché ne vengono agiti alcuni, contro di lui, e altri no, ed aiutarlo ad elaborare la dimensione traumatica del gesto mobbizzante.

Usualmente, il comportamento mobbizzante di cui un genitore viene fatto oggetto, “pesca” molto bene, per così dire, nei nuclei irrisolti della sua personalità, in special modo in quella che Jung definisce “Ombra”.

Tra le modalità più utilizzate vi sono quelle che vanno a toccare i sentimenti di inadeguatezza, disistima e vergogna del genitore da mobbizzare. Altre ancora vanno a interferire con i timori della perdita del controllo delle situazioni o con i problemi di attaccamento. Se, ad esempio, ad un genitore con problemi di attaccamento, si impedisce di vedere un figlio che sta male, lo si manda vicino alla follia, il che significa che si riesce a fargli dimostrare con una certa facilità quanto merita di essere definito folle (e dunque quanto meriti essere allontanato dai figli).

Il genitore mobbizzante, che molto spesso (se non sempre), ha una crudele abilità a trovare cosa può ferire l'altro, riesce così in un doppio intento: da una parte svilisce la figura del genitore nel figlio, dall'altra innesca nel genitore target una reazione che inevitabilmente tenderà a confermare la validità delle accuse che vengono fatte all'altro. Per fare un esempio banale, in modo da chiarire le dinamiche cui ci riferiamo, se un genitore “target” (cioè oggetto di una mobbizzazione) tende a reazioni imperiose e violente, la strategia svalutativa metterà in luce esattamente questo tratto comportamentale, facendo in modo che si mostri sempre più evidente e ingestibile: il rischio, in questi casi, è che una volta innescatisi i comportamenti mobbizzanti, la reazione del genitore “target” avvii un cortocircuito comportamentale che lo mette in condizione di generare comportamenti sempre più riprovevoli e che lo pongono in cattiva luce con i figli, sì che egli stesso diventa la miglior prova delle svalutazioni di cui è oggetto.

Da questo punto di vista si può infatti tranquillamente ipotizzare che la transazione mobbizzante sia in realtà una transazione collusiva focalizzata sul rimosso della coppia e sulla reciproca dimensione proiettiva. Ciò ha una sua grande, se non determinante, importanza nella clinica del genitore mobbizzato, perché un intervento adeguato in tal senso da parte di uno

psicoterapeuta adeguatamente formato, può limitare anche in grande misura i danni che il genitore mobbizzato può ricevere a causa di questo elemento collusivo.

Se si riesce infatti a far focalizzare il genitore mobbizzato sulle psicodinamiche (e sugli “agiti”!) che il comportamento mobbizzante dell'altro può innescare in lui, si può riuscire ad evitare reazioni autodistruttive e a catena, o comunque gestirle con meno drammaticità.

Come detto precedentemente, esiste dunque una sintassi della transazione mobbizzante le cui regole sono le stesse della collusività della coppia e del rimosso in qualche modo “condiviso”: elencare le modalità con cui un genitore svaluta l'altro all'occhio del figlio è dunque estenuante e, in qualche modo, inutile: le varie strategie pescano sempre i propri significati nell’”Ombra” (in senso junghiano) di ciascuno dei due. Il grado di impossibilità di accettazione della propria Ombra diverrà poi, per il genitore mobbizzato, il vero fattore critico che lo renderà estremamente più vulnerabile alle strategie mobbizzanti dell'altro.

Detto da un altro punto di vista, questo significa che il genitore che vuol uscire “vivo” da un contesto mobbizzante, deve accettare di comportarsi come l'Ombra di quel Padre che, invece, vorrebbe mostrare a tutti di essere.

Nel MPI già citato sopra, ecco cosa è indicato ed elencato riguardo le tattiche di distruzione della validità della figura genitoriale:

(dal P.M.I. - Parental Mobbing Inventory
- Griglia degli indicatori di contesto a transazione mobbizzante
(Dimitri e Giordano, marzo 2006)

- Il genitore affidatario parla male al/i figlio/i dell'altro genitore gli fa notare quanto sia inadeguato, cattivo, egoista, non interessato a loro;

- Ricorso ad accuse e denunce (di abuso sessuale e/o di maltrattamenti fisici/psichici, di incuria o ipercuria, di sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo) da parte di entrambi i genitori, strumentali alla sospensione delle frequentazioni;

- Uno dei genitori manda continui messaggi di squalifica ("tu non sei capace, non vali niente...") e disconferma ("tu non esisti...") all'altro genitore in presenza o attraverso i figli ("tuo padre si comporta male", "tuo padre non ti presta nessuna attenzione", "tuo

padre ti mette in pericolo", ecc.);

- Un genitore disprezza, critica connota negativamente mediante allusioni e commenti verbali e non verbali ogni aspetto del comportamento e della quotidianità dell'altro genitore e della sua relazione con il figlio (abitazione, vestiti, incontri, telefonate, regali);

- Il genitore affidatario squalifica e critica apertamente le idee e le decisioni prese dal genitore non affidatario in presenza dei figli;

- Il genitore affidatario denuncia di aver subito violenze o danni da parte dell'altro genitore per farlo apparire pericoloso agli occhi dei figli o del Giudice;

- Il genitore affidatario si presenta quale vittima del genitore non affidatario considerato il carnefice;

- Uno dei genitori sottolinea in continuazione ai figli di essere l'unico capace di prendersi cura di loro (l'altro è inaffidabile);

- Triangolazione dei figli, richiesta di alleanza da parte del genitore affidatario: tutti uniti contro il traditore della famiglia, il colpevole della separazione;

- Uno dei genitori è costretto a subire comportamenti umilianti o dannosi quando va a prendere il figlio o deve sottostare a pratiche vessatorie o umilianti come incontrare il piccolo per pochissimo tempo, e solo in presenza di "sorveglianti", che commentano negativamente ogni suo comportamento;

- Uno dei genitori riferisce al/i figlio/i che l'altro genitore è stato denunciato per reati - dati per accertati - contro di lui o contro il/i figlio/i;

- Uno dei genitori manipola le circostanze a proprio favore e a svantaggio dell'altro;

- Uno dei genitori riscrive la realtà o rinarra il passato in modo tale da creare dei dubbi nei figli sul rapporto tra il bambino e il genitore;

- Uno dei genitori racconta aneddoti relativi all'altro genitore al fine di creare nei figli un'immagine compromessa di quest'ultimo;

- Uno dei genitori soddisfa i desideri dei figli che l'altro limita o disapprova, dà delle regole diametralmente opposte a quelle dell'altro sminuendone l'importanza (manca un fronte genitoriale unito);

- Uno dei genitori chiama l'altro utilizzando appellativi,

nomignoli e quant'altro di offensivo e umiliante agli occhi dei figli;

- Vengono cancellate le tracce dell'altro genitore, e tutto quello che lo riguarda distrutto, nascosto, buttato, anche, ad esempio, i regali e gli oggettini che compra al figlio.

E' comunque evidente un dato: le tattiche per distruggere agli occhi del minore una figura genitoriale sono infinite. Sarebbe dunque molto riduttivo pretendere di poter riassumere in un elenco un insieme di comportamenti che di fatto tendono all'infinito e che, tra l'altro (fatto che come abbiamo detto è determinante) sono in grandissima misura funzione della dimensione collusiva della coppia.

4. LE CONSEGUENZE DEL MOBBING GENITORIALE E DELLA TRANSAZIONE MOBBIZZANTE

4.1.0 Premessa: dalla coppia unita all'“Insieme Bi-Genitoriale da Separazione” a transazione mobbizzante.
[torna su]

Come detto nei capitoli precedenti, la separazione per motivi di conflitto di una coppia con prole, determina una serie di trasformazioni che possono portare la coppia a divenire quello che abbiamo definito "sistema di-familiare post-separativo" a transazione mobbizzante.

Premettiamo -a scanso di equivoci- che già di per se la coppia unita deve essere percorsa da problematiche (conflittive o meno) tali da creare le premesse per un esplodere della conflittualità separativa nei momenti successivi alla scissione in due nuclei abitativi (scissione seguita a breve scadenza, di solito, da una rapida trasformazione delle regole e delle modalità comunicative della coppia).

Molto probabilmente, le dinamiche collusive presenti nella coppia precedentemente alla separazione avranno una grande importanza proprio nel generare il contesto alienante ma proprio per questo devono essere trattate a parte.

Il primo passaggio verso il nucleo a transazione mobbizzante è dunque la separazione della coppia in due nuclei abitativi diversi, il che implica un rapido passaggio da regole in qualche modo condivise ad organizzazioni di vita e quotidiane già più divise.

In questa fase, noi descriviamo il formarsi dell'“*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”, termine con il quale descriviamo il legame -per certi versi paradossale e ricco di tensioni a rischio- che permane fra i due genitori separati, ormai residenti in abitazioni diverse, e dalla prole che li unisce (tendendo però a separarli in virtù delle opposte modalità con cui si esplica da adesso l'accudimento genitoriale).

Come detto precedentemente, ribadiamo che questo utilizzo di una nuova terminologia è funzionale a descrivere situazioni delle quali occorre cogliere la natura fundamentally diversa rispetto a quelle della famiglia normounita.

Vero è che la famiglia a genitori coabitanti può essere percorsa, più di quella a genitori non coabitanti, da tensioni e conflittualità

psicopatogenetiche, ma è altrettanto vero che la famiglia separata, fondata ormai su due nuclei genitoriali divise, vede per l'esercizio della genitorialità dei due, regole e prassi talmente antitetiche da qualificarsi ormai con fisionomia ben diversa dalla famiglia a genitori non coabitanti. Di fatto, sarà proprio l'antiteticità delle modalità di accudimento, la differenza di coabitazione con la prole in termini di tempo, a generare le possibili tensioni tra i due ex partner.

Si formano, con l'“*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*”, i due nuclei che la compongono: il “*polo familiare monogenitoriale*” e il “*polo genitoriale de-figliato*”.

E' in questo momento, di fatto una fase del primo passo del possibile formarsi di un nucleo di-familiare a transazione mobbizzante, che emerge la “*Sindrome del Nido Clone*”, nella quale entrambi i genitori tendono a vedere nell'altro un intruso. Il genitore che resta a coabitare con il figlio, tende infatti a sperimentare una prassi quotidiana di accudimento e impegno verso il figlio che gli fa percepire “*l'altro*” appunto come “*un altro*” rispetto ai problemi della genitorialità; il genitore rimasto a vivere senza prole, invece, sperimenta un vissuto di spoliazione della propria genitorialità, di cui tende a far carico all'altro.

I legami e le relazioni che tenderanno a svilupparsi da questo momento in poi saranno tendenzialmente paradossali e disfunzionali, quando non francamente patologiche, dal momento che i due ex partner saranno uniti proprio da ciò che li divide: l'accudimento della prole, che è un modello comportamentale istintualmente molto potente e in grado di spezzare l'importanza dei codici sociali acquisiti (come, ad esempio, quello della giustizia).

In sintesi, è come se si formassero due nidi, due nidi ciascuno clone uno dell'altro, destinati però a uno stesso uccellino.

Il **secondo passaggio** è l'entrata in scena del procedimento giudiziario come chiave di soluzione della conflittualità genitoriale. Da questo momento inizieranno i comportamenti mobbizzanti

Il procedimento giudiziario, che tende a tutelare i diritti dei singoli -dell'uno dunque rispetto all'altro, e non dell'uno *insieme* all'altro- e dunque non tutela la relazione in quanto tale, opera scomponendo l'esercizio della genitorialità, e generando una situazione di conflittualità ricorsiva, nella quale i due nuclei genitoriali si combattono perché devono:

a) dimostrare di essere ognuno genitore “più” adeguato dell'altro;

b) garantirsi la gestione e l'accudimento della prole, da cui “l'altro” sembra escluderli.

Ognuno dei due genitori tenderà così ad identificare sé stesso come il genitore del minore, e identificherà i propri diritti con l'interesse del figlio. La logica della coppia diventa quella della subottimizzazione: entrambi cercheranno il proprio vantaggio a scapito del vantaggio dell'insieme.

Il procedimento giudiziario, sezionando l'accudimento genitoriale in modalità predefinite e aliene da un accudimento globale, porterà al “*Family Chopping*”, cioè all'amputazione dei legami familiari in quanto tali, e/o alla loro segmentazione in momenti assolutamente discontinui tra loro. Il minore vivrà cioè una vita a compartimenti stagni e non comunicanti tra loro.

E' in questa fase che l’“*Insieme Bi-Genitoriale da Separazione*” diventa a transazione mobbizzante.

Da questo momento in poi si sviluppa un **contesto alienante**, dal momento che ognuno dei due genitori considererà sempre più l'altro come un intruso e tenderà ad espellerlo dalla vita del figlio.

Quanto poi questo *contesto alienante* si trasformerà in una Alienazione Parentale, è imprevedibile. Quanto poi si debba distinguere tra PAS -cioè Sindrome di Alienazione Genitoriale- ed “Alienazione Parentale”, è un argomento ancora dibattuto.

Per quanto riguarda invece le conseguenze sui minori di un contesto a transazione mobbizzante, rimandiamo agli studi appositi, sottolineando però la pericolosità della situazione e sottolineando ancora una volta come l'utilizzo del Diritto nella gestione della conflittualità genitoriale non privilegi affatto la tutela del singolo -e nello specifico la garanzia di adeguate condizioni di crescita per il minore- ma solo la continua e ricorsiva (quanto anche, in molte occasioni, ritorsiva) applicazione di sé stesso.

Bisogna infatti sottolineare che non vi è mai un momento nel quale l'esercizio della giustizia in ambito familiare si arrenda per lasciare il posto ad altre soluzioni: anche la stessa “*Mediazione*” al momento viene utilizzata come interna ad un procedimento giudiziario, il che lascia sempre aperto lo spazio ad un suo utilizzo strumentale, e finalizzato ad un mero risultato processuale nei termini di adesso.

Per quanto comunque riguarda la PAS, daremo qui di seguito un veloce excursus, annotando sia quella che viene considerata la “*sintomatologia*” principale, sia occupandoci delle sempre più frequenti polemiche che si agitano attorno a questo vero e proprio fantasma concettuale ed operativo.

4.1.1. La cosiddetta PAS – Sindrome di Alienazione Genitoriale [torna su]

“Sindrome di Alienazione Genitoriale” e “Alienazione Parentale” sono termini ben noti a tutti coloro che si occupano di conflittualità genitoriale nel corso di procedimenti giudiziari.

Per quanto riguarda la PAS, possiamo dire, sinteticamente, come essa si manifesti con:

- il rifiuto di uno dei genitori da parte di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario di separazione.

Tale rifiuto deve essere basato:

- non su oggettivi problemi di comportamenti da parte del genitore;
- su accuse relative o a comportamenti mai tenuti, o a comportamenti che usualmente sono considerate risibili o comunque non idonei a legittimare il rifiuto di avere contatti con un genitore.

Colliva, al proposito, (Colliva, 2005) riporta la necessità di poter definire la sintomatologia della PAS solo dopo aver definito cosa non sia la PAS. E la PAS non è:

“l’alienazione genitoriale prodotta da una “realtà reale” di mancanze, trascuratezze o violenze del genitore alienato”;

“una patologia del genitore alienante, ma una patologia instillata nel bambino”;

“sinonimo di accuse per violenze o abusi rivolte ad un genitore”.

Eccone invece una definizione in positivo:

"La sindrome di Alienazione Parentale (PAS), è un disturbo che insorge principalmente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: una campagna che non ha giustificazioni. Essa è il risultato della combinazione di una programmazione (lavaggio del cervello) effettuata dal genitore indottrinante e del contributo dato dal bambino in proprio, alla

denigrazione del genitore bersaglio. In presenza di reali abusi o trascuratezza dei genitori, l'ostilità del bambino può essere giustificata e, di conseguenza, la Sindrome di Alienazione Parentale, come spiegazione dell'ostilità del bambino, non è applicabile." (Gardner, 1985, p.1)

In questo disturbo, un genitore (solitamente indicato come alienatore, genitore alienante o genitore origine della PAS), attiva un programma di denigrazione contro l'altro (generalmente indicato come genitore alienato o genitore bersaglio), allo scopo di ottenere che il figlio si rifiuti di frequentare l'altro genitore. Quello che differenzia la PAS da un semplice "lavaggio del cervello", attuato da un genitore sul figlio, è il fatto che il bambino diventa egli stesso protagonista della campagna di denigrazione ed è proprio questa combinazione di comportamenti che legittima una diagnosi di PAS. E' importante sottolineare che la denigrazione del figlio non deve essere imputata ad un reale comportamento negligente del genitore bersaglio. Si può dunque parlare di Sindrome di Alienazione Parentale solo quando il figlio attua un comportamento alienante assolutamente ingiustificato, mentre in presenza di reali abusi o trascuratezza da parte di un genitore non si può parlare di PAS. Gardner affronta anche lo studio di quelle situazioni in cui, dopo la separazione, il comportamento dei figli cambia negativamente e ingiustificatamente nei confronti del genitore non affidatario, il quale, nella maggioranza dei casi, come la casistica dimostra, risulta essere il padre.

Egli individua gli otto sintomi primari che caratterizzano la PAS (1992):

- 1. campagna di denigrazione;*
- 2. razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare il biasimo;*
- 3. mancanza di ambivalenza;*
- 4. il fenomeno del "pensatore indipendente";*
- 5. appoggio automatico al genitore alienante nel conflitto genitoriale;*
- 6. assenza di senso di colpa per la crudeltà e l'insensibilità verso il genitore alienato;*
- 7. utilizzo di scenari presi a prestito;*
- 8. estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.*

A queste variabili Gardner ha di seguito aggiunto (1998a, 1998b, 2001a, 2001b) altri quattro criteri o fattori che consentono di indagare in modo specifico la relazione che intercorre tra il minore e i due genitori, per arrivare ad una corretta valutazione della sindrome. Verranno quindi anche

valutate:

a) Le difficoltà del minore nel periodo di transizione da un genitore all'altro.

b) Il comportamento del minore durante la permanenza a casa del genitore alienato.

c) Il legame del minore con il genitore alienante.

d) Il legame del minore con il genitore alienato prima della separazione o, in ogni caso, dell'alienazione.

Lo studioso individua anche tre livelli di gravità di questo disturbo:

1. LIEVE (mild)

2. MEDIO (moderate)

3. GRAVE (severe)” (Cavedon, 2009)

4.1.1.2. Le polemiche relative alla “Alienazione Genitoriale” [torna su]

Come noto, il concetto di Alienazione Genitoriale è da tempo oggetto di accanite polemiche: se ne contesta la scientificità, e la sua mancata inclusione nel DSM. Si dice che è scienza spazzatura, e che serve a coprire i padri pedofili.

Nel contesto professionale italiano, uno dei principali accusatori della PAS come “scienza spazzatura”, è però un avvocato, che patrocinava molte cause di separazione e divorzio e nelle quali non raramente sembra affacciarsi l'accusa di abuso sessuale per il genitore sua controparte.

Ma è un avvocato che -come scrive in quella che tutti i siti in cui è presentata indicano come una sua autobiografia- da bambino accusò falsamente il proprio padre di averlo abusato sessualmente: senza che mai i giudici gli credessero. I magistrati ipotizzarono anzi, proprio come è tipico di una classica situazione di “Alienazione Parenterale”, che fosse stata la madre a fargli accusare il genitore:

“Mia madre ti aveva denunciato per atti di libidine violenta nei confronti dei figli e io ero la vittima e il testimone principale... avevo 8 anni (...) Questo giudice era cattivissimo (...) continuava a ripetere che stavo raccontando frottole e mi intimava di dire la verità, ma più mi chiedeva di dire la verità più io confermavo quello che avevo da dire senza dubbi e con sicurezza. Il giudice cominciò ad alterarsi e ad urlare e io cominciai a piangere come un vitello prima di essere portato al macello. (...) Non mi fanno paura le sue urla, la sua insensibilità, la sua totale impreparazione, signor giudice...”.

(pag. 22 e 23)

“decine di testimoni furono pronti a giurare che era la peggiore delle mogli, la più snaturata delle madri, una donna malvagia e dissennata che per entrare in possesso del tuo patrimonio aveva plagiato i figli e li usava contro il padre”. (pag. 24)

“i giudici credettero a te (...) fummo affidati (...) alla nonna paterna” (pag. 25)

“tutti i parenti e i cugini che abbiamo non ho rapporti con nessuno, gli amici di famiglia (...) mi guardano con sospetto e ambiguità” (pag. 26).

“Per me poi rivedere mia madre era una pena terribile, non una gioia, avevo l'anima divisa in due (...) cominciai a coltivare, nel mio cuore di bambino, rancore verso una mamma che mi lasciava ostaggio di mio padre. Ricordo che durante le ultime visite non facevo ostaggio di questo mio stato d'animo e lo palesavo a mia madre con atteggiamenti ostili e dispettosi” (pag. 33). “Mia madre non la vidi più per 10 lunghi anni”.

“Avevo subito violenze e pressioni psicologiche tali da compromettere l'equilibrio di una persona per sempre, ero terrorizzato e traumatizzato” “dei guasti che hai provocato nella mia psiche ne ho preso coscienza nella tarda adolescenza (...) Nel profondo di me è rimasto un baratro, un vuoto incolmabile, una debolezza essenziale nel processo di identità che ho dovuto compiere, ma vivo bene lo stesso e a volte sono anche felice” (pag. 45). (Cammarata, 1999) .

Come si nota, un classico scenario di conflitto giudiziario che potrebbe essere coerente e compatibile con una altrettanto classica descrizione di un caso di “Alienazione Genitoriale”, nel caso rifiutata come tale -e come patologia- dal soggetto.

L'aspetto degno di nota di questo problema è nel constatare come molto spesso le polemiche contro la Pas rischiano di essere legate a fattori molto personali e poco culturali. Ciò rappresenta molto bene proprio quella che a nostro avviso è la realtà della Pas (o della Alienazione Parentale) e, per quanto ci riguarda, quella che è la realtà delle polemiche sulla PAS: entrambi nascono infatti dalla stessa matrice, vale a dire dall'assegnare al conflitto il valore di chiave di soluzione dei problemi emergenti dalle relazioni umane.

Detto in altri termini, un caso di quella che viene descritta come “PAS” nasce solo e comunque in virtù della dimensione conflittiva giudiziaria che accompagna l'esperienza della separazione, e le polemiche sulla PAS nascono esattamente dalla stessa radice.

Come, infatti, i comportamenti di un bambino travolto dalla conflittualità si esprimono in quelli che poi vengono indicati come “sintomi” della PAS (o di Alienazione Parentale), così il conflitto sul “riconoscimento” della “PAS” quale entità nosologica “esistente” è in realtà funzionale a mantenere le alternative all'interno dell'intervento del Diritto nella conflittualità genitoriale.

Dibattere cioè se la “PAS esiste o non esiste”, equivale a ignorare le premesse di questo dibattito scientifico, che nasce ignorando come il fenomeno -patologia o no che sia- si manifesti, in questi termini, solo e soltanto in presenza di un contenzioso giudiziario separativo.

Attraverso tale querelle, invece, e attraverso le varie affermazioni sulla esistenza o meno della PAS come patologia, si elude la constatazione che situazioni e comportamenti di questo tipo sono esclusivi della conflittualità giudiziaria.

Bisogna infatti ammettere che non esiste professionista del campo delle separazioni coniugali, che non abbia visto almeno un caso di minori figli di separati in guerra troppo loro, che per motivi assolutamente risibili o inesistenti iniziavano a rifiutare i rapporti con l'altro genitore, finendo poi, in tempi più o meno brevi ad accusarlo in modo a volte anche fantasioso o di comportamenti gravi ma che non aveva mai tenuto, o di comportamenti assolutamente non gravi, ma che ai loro occhi giustificavano l'interruzione di ogni contatto, o di episodi chiaramente riferiti loro dal genitore cui erano fedeli ma che li aveva in qualche modo rivoltati a proprio favore.

Come vedremo, nella stessa direzione va il comunicato della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile) che ha ritenuto opportuno emettere un proprio comunicato dopo che una sentenza della Cassazione aveva ritenuto discutibile l'utilizzabilità della PAS in sede giudiziaria:

“5.2. -- Deve invero evidenziarsi che la ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, ha richiamato le critiche mosse alla relazione depositata dal consulente, tecnico d'ufficio, alla diagnosi dallo stesso formulata e, soprattutto, alla validità, sul piano scientifico, della PAS.

Basterà qui ricordare che, sono state richiamate le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome a malattia; che si è evidenziato che vari autori spagnoli, all'esito di una ricerca compiuta nel

2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione del 2009, che la PAS sarebbe un “costrutto pseudo scientifica”. Nell’anno 2010, inoltre, la Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria ha posto in evidenza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva l’assenza di fondamento della teoria, “in grado di minacciare l’integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi”. Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l’essersi presentato quale Professore di psichiatria infantile presso, la Columbia University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato la pedofilia), non sarebbero riscontrabili nel caso di specie.

6. le esposte critiche non sono state esaminate nel provvedimento impugnato, così violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Cass., 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. l° marzo 2007, n. 4797, Cass., 13 dicembre 2006, n. 28694).

Tale vizio è correttamente denunciato - come nel caso di specie - in sede di legittimità, attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica di rette della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (Cass., 28 marzo 2006, n. 7078).” (Corte di Cassazione Prima civile Data: 20.03.2013 Numero: 7041)

Lascia effettivamente perplessi il fatto che la Suprema Corte identifichi una valida critica scientifica nel lavoro di due sole psicologhe e nel pronunciamento della associazione spagnola, ignorando però il vastissimo novero di pubblicazioni scientifiche che invece utilizzano -e convalidano- il concetto di “PAS” o di “Alienazione Parentale” (oltre cinquecento, e di grande spessore scientifico, i lavori riportati in Parental Alienation, DSM-V, and ICD-11, l’articolo di William Bernet, Wilfrid von Boch-Galhau, Amy J. L. Baker e Stephen L. Morrison, in The American Journal

of Family Therapy, Volume 38, Issue 2, 2010, nello speciale dedicato proprio alla “Proposal That Parental Alienation Be Accepted as a Diagnosis”).

D'altra parte, la stessa Cassazione nemmeno due settimane prima la sentenza sopra citata, aveva riconosciuto come valida una diagnosi di PAS formulata dalla ASL, stabilendo che il distruggere un genitore agli occhi del figlio può comportare la perdita dell'affido, stante i danni provocati dalla interruzione dei rapporti con la madre.

Particolarmente importanti, al riguardo, i seguenti passaggi della sentenza in questione (sottolineature nostre):

“Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 (sulla scorta degli artt. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003), per la mancata audizione dei minori ... e ... (rispettivamente di quindici e nove anni nel 2010).

Il motivo infondato oltre che generico. Il ricorrente non ha precisato a quale fase del giudizio sia riferita la denunciata violazione, né tiene conto che l’audizione dei figli minori (che abbiano compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l’appello (v. Cass. n. 1251/2012). Il motivo inoltre è sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull’affidamento motivata in ragione dell’esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne che avrebbero inficiato i risultati dell’audizione.

Nel terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione per essere la decisione sull’affidamento stata assunta sulla base di una relazione svolta ad altri fini dal Servizio di psichiatria della Asl, cioè nell’ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal tribunale per i minorenni, ed irritualmente acquisita d’ufficio dalla Corte di appello senza tenere conto di altri elementi istruttori in atti.

Il motivo è infondato. La Corte di Appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al

giudice dall'art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d'ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di psichiatria dell'Asl competente di Siracusa di predisporre un idoneo progetto in tal senso.

Nel quarto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che rivelerebbero il suo intento di allontanare i figli del padre.

Il motivo è infondato. La corte di merito ha motivato ampiamente e senza incorrere in vizi logici, nemmeno specificamente denunciati, in ordine alle piene attitudini genitoriali di, affermando tra l'altro che, contrariamente a quanto denunciato dal ..., "non è emerso alcun disturbo psichico, né è mai stata dimostrata l'esistenza di una condotta della pregiudizievole per i figli"

Con la sentenza del 12 aprile – 14 maggio 2012, n. 7452, invece, viene dichiarata adeguata una diagnosi di alienazione parentale atta a promuovere un risarcimento del danno verso il genitore alienato. Nella sentenza appellata, infatti, vi era stata "la condanna ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. della M. - ritenuta responsabile della sindrome da alienazione genitoriale da cui era affetta la figlia - al risarcimento del danno, liquidato in € 15.000,00 in favore del marito e in € 20.000,00 in favore della figlia". Non ci sembra influente notare qui che tutte e tre le sentenze di Cassazione, sia dunque quella che nega l'utilizzo della PAS a fini diagnostici, sia le altre due che lo accettano, sono della stessa Sezione e dello stesso Presidente.

All'indomani della Cassazione del 20 marzo 2013, la SINPIA ha emesso un comunicato nel quale chiariva il proprio punto di vista relativamente all'utilizzo della diagnosi di "PAS" e all'utilizzo del concetto di "Alienazione Parentale":

"Comunicato redatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) in merito alla sentenza n. 7041 del 20.03.2013.

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all'eco destata dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome).

In primo luogo, al di là dell'opportunità che l'autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all'esistenza o meno di una "sindrome" legata all'alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo.

Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici.

La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso.

Tale nozione compare già nel DSM IV nell'Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore - Figlio; è previsto il suo inserimento nella prossima edizione del DSM V all'interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo.

In secondo luogo, colpisce come la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai criteri enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha dettato i criteri per stabilire i criteri di scientificità di una teoria tra cui la "generale accettazione" della teoria stessa da parte della comunità di esperti.

Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dai Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007).

La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei

Diritti dell'Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che lo possono minacciare.”

La posizione della SINPIA non sembra lasciar adito a dubbi: quello che conta è riconoscere che l'alienazione di una figura genitoriale costituisce un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso, e garantire al minore il diritto alla bigenitorialità.

Che l' "Alienazione Parentale", o la PAS, siano però percepiti come un problema è confermato anche da alcune assicurazioni americane, che riconoscono il trattamento in caso di disturbi quali quelli indicati dal DSM al punto *Z63.8 Problema Relazionale Genitore-Bambino [V61.20]*, laddove così si esprime il DSM IV:

“Z63.8 Problema Relazionale Genitore-Bambino [V61.20]

Questa categoria dovrebbe essere usata quando l'oggetto dell'attenzione clinica è una modalità di interazione tra genitore e bambino (per es., comunicazione compromessa, iperprotezione, disciplina inadeguata) che è associata con una compromissione clinicamente significativa del funzionamento dei singoli o della famiglia, o con lo sviluppo di sintomi clinicamente significativi nel genitore o nel bambino.

Nota per la codificazione *Specificare Z63.1*
se l'oggetto dell'attenzione clinica è il bambino.”

I disturbi relazionali che rientrano in questa condizione sono assicurati dalla ValueOptions, una società di assicurazione sanitaria statunitense utilizzata prevalentemente da grandi funzionari USA. Il manuale di gestione dei rapporti con i clienti riporta alcune spiegazioni che servono a determinare in concreto le patologie coperte dalla ValueOptions ai suoi clienti.

Per quanto riguarda il codice V 61.20 ecco cosa riporta il manuale della ValueOptions:

“I codici di cui sopra dovrebbero essere usati come la diagnosi primaria e i partecipanti possono essere effettivamente trattati usando una breve terapia risolutiva.

Le seguenti linee guida devono essere considerate all'interno del contesto culturale, etnico e spiritual del partecipante, al fine di

massimizzare l'accuratezza della diagnosi, l'effettività del trattamento\intervento ed il miglior risultato possibile per il partecipante, la famiglia e la famiglia allargata dove culturalmente appropriato.

La caratteristica distintiva di questi codici V è che il problema è il focus dell'attenzione clinica ed è un insieme di interazioni tra i membri dell'unità relazionale associato con un indebolimento clinicamente significativo di uno o entrambi i membri dell'unità relazionale. È imperativo che una prima diagnosi di salute mentale venga esclusa. Questo può valere per due o più membri dell'unità relazionale che vengono trattati per il problema. Quando questi problemi sono il focus principale dell'attenzione clinica, dovrebbero essere elencati su Axis I. Altrimenti se sono presenti ma non costituiscono il focus principale dell'attenzione clinica possono essere elencati su Axis IV.

1. La valutazione dovrebbe includere un elemento probatorio per sintomi associati con problemi relazionali. Una storia completa dovrebbe essere completata come parte della valutazione per poter escludere una diagnosi di salute mentale più complicata e dovrebbe includere la storia di relazioni passate, interventi passati riguardanti le relazioni, difficoltà nel lavoro passate e presenti e problemi medici presenti.

2. Considerate i seguenti comportamenti e/o sintomi:

A) discussioni ricorrenti e conflitto tra due individui che causa preoccupazione e/o distrae dalle attività quotidiane

B) mancanza di comunicazione e/o chiusura nei rapporti [withdrawal, in originale nel testo] tra individui che risulta in frustrazione e/o rabbia;

C) modi di comunicazione inappropriati tra individui che possono includere aspettative irrealizzabili, chiusura nei rapporti [withdrawal, in originale nel testo] o critiche;

D) evitare l'individuo che è percepito come la causa dello stress. Gli individui possono trascorrere troppo tempo a scuola, lavoro, o a casa di amici per evitare il contatto con l'altra persona;

E) stress relativo alla minaccia della separazione sia da fuga (per un bambino), o dalla separazione coniugale (per adulti);

F) aumento di irritabilità, assenza di sonno, depressione, e/o interruzione [withdrawal, in originale nel testo] della vita sociale;

G) un insieme di reazioni rabbiose nei confronti di una terza parte, che appare essere il trasferimento del primo conflitto relazionale;

H) facilità al pianto, scarsa energia, ritiro[withdrawal, in originale nel testo] collegato a preoccupazioni sulla relazione;

I) discussioni che non si risolvono per insufficienza di strategie di risoluzione dei conflitti;

J) iperprotettività o eccessivo coinvolgimento nelle attività quotidiane di un altro individuo derivati [secondary, in originale nel testo] da una patologia medica o mentale che coinvolge l'individuo;

K) discussioni con il coniuge che causano preoccupazione e influiscono negativamente su performance lavorative.

Problemi relazionali tra genitore e figlio:

- difficoltà relative alla corretta disciplina a casa;
- preoccupazione relativa alle assenze ingiustificate o al rendimento accademico. Iperprotettività del bambino, limitandone la capacità di crescere;
- sospetto o conoscenza dell'utilizzo di droga di alcol da parte del bambino;
- conflitti genitoriali irrisolti (ad esempio la costante svalutazione di un genitore da parte dell'altro) in famiglie divorziate o separate che risultano in sindrome di alienazione parentale.”

(trad. it. di Alessandro Giordano - http://www.valueoptions.com/providers/Handbook/PDFs/Treatment_Guidelines/V_CODES_RELATIONAL_PROBLEMS.pdf).

4.1.1.3 Le polemiche sulla PAS e l'Alienazione Parentale come momenti di una mistificazione [torna su]

Per quanto ci riguarda, il problema della “scientificità” della PAS ci sembra frutto di una grave mistificazione, che probabilmente nasce dal bisogno di convalidare la dimensione conflittiva del Diritto come criterio risolutivo dei contrasti all'interno di relazioni personali e, nello specifico, familiari.

Per affrontare con obiettività l'argomento dei comportamenti “alienati” di un bambino la cui condotta corrisponde ai criteri diagnostici della PAS, bisognerebbe infatti confrontare tali comportamenti con comportamenti analoghi ma che emergessero in un contesto non separativo.

In terapia della famiglia, il “genitore” che si allea con un figlio istigandolo contro l'altro, è un evento ben conosciuto e oggetto di ampie trattazioni (1988, Selvini Palazzoli et al.).

Il fatto che in tali casi il comportamento dei figli non giunga al rifiuto esplicito che si ha nella PAS è ovviamente coerente con l'assenza (forse anch'essa molto più patologica di una separazione conflittuale) di separazione esplicita (e abitativa). Ciò nondimeno, si riscontrano -in questi casi- comportamenti molto simili a quelli del minore alienato, con uno dei figli, o tutti i figli, che assumono una posizione silentemente (o non silentemente) di contrasto aperto all'altro genitore.

In questi casi, però, il comportamento dei genitori viene considerato patologico, soprattutto quello del genitore che arruola i figli contro l'altro.

Allo stesso tempo, il comportamento del minore alleato dell'altro in una famiglia normounita, è considerato “patologico” e distorto, e i suoi comportamenti a favore di uno dei genitori considerati sintomi di un disagio.

D'altra parte, se un minore “normale” facesse oggi in modo di arrivare a qualche istituzione (Servizi Sociali, Tribunale dei Minori, ecc.), dichiarando di non voler avere a che fare con uno o entrambi i suoi genitori, questo comportamento, lungi dall'esser preso come positivo e normale esprimersi di una volontà autonoma da legittimare, verrebbe considerato espressione di un disagio familiare su cui intervenire.

Tanto più, nessuno penserebbe mai di legittimare la volontà di un minore che tenta di agire simili prese di posizione, consentendogli cioè di abbandonare uno dei genitori, o entrambi, per vivere senza il genitore (o i genitori) rifiutato/i.

Per letteratura consolidata, in definitiva, la famiglia “unita” (o con genitori conviventi), nella quale un genitore si allea con uno o tutti i minori per istigarlo contro l'altro, è considerata una famiglia che reca segni anche gravi di disagio, e il gioco delle “alleanze” e delle “istigazioni” è considerato un gioco “psicotico” (Selvini Palazzoli, 1988).

Se poi nella famiglia “separata” questo diventa -secondo alcuni, rari, autori, molti dei quali nemmeno competenti nel settore- un comportamento “normale”, che non esprime alcun “disagio psicologico” della famiglia in questione, siamo allora in presenza di

un malcelato -e mistificante- tentativo di asserire, negandolo, che il conflitto giudiziario modifica i criteri diagnostici usuali e legittima comportamenti che non sarebbero assolutamente legittimati in una famiglia “normale” o, se questo termine appare, giustamente!, elusivo e mistificatorio, in una famiglia convivente. A negare ciò, non bastano certo le affermazioni di chi nega che la “alienazione parentale” sia un grave problema, e che il comportamento del bambino sia disfunzionale ed espressione di problematiche psicopatologiche profonde, sostenendo che la sua sia una “scelta” (termine autoreferenziale che non definisce certo la radice del comportamento alienato) nata da problemi di “rapporto” con l'altro genitore, e questo dal momento che è evidente come queste affermazioni nascondano tautologie autoreferenziali che nascondono il proprio semplicismo all'interno di una spiegazione che non descrive null'altro che se stessa. Tutto, infatti, può essere “una scelta” da parte del minore (anche il non volersi più recare a scuola) ma questo (come lo stesso esempio della scuola ci fa comprendere) non implica affatto che sia una scelta basata su criteri di “funzionalità” e, soprattutto, cui dar credito e seguito.

D'altra parte, il comportamento del minore che rientra nei criteri diagnostici della cosiddetta PAS è un comportamento sicuramente distante dai canoni che usualmente si utilizzano per definire la “normalità”. Non altrimenti si può dire, ad esempio, dei motivi che il minore utilizza per spiegare il proprio appoggio al genitore cosiddetto alienante e i motivi addotti per non frequentare l'altro genitore. Le cosiddette “razionalizzazioni deboli”, sono sempre al di fuori di una accettabilità logica (considerata, in questo caso, come coerenza tra gravità attribuita al fatto e sua “oggettività”, oggettività che in alcuni casi è del tutto difforme dai racconti dei minori), e assomigliano a giustificazioni che in altri campi di esistenza dei minori (scuola, ad esempio) sarebbero considerate assolutamente inefficaci a generare credibilità.

Il punto fondamentale, in sostanza, è che il rifiuto drastico di un genitore è di per sé un avvenimento gravissimo ed è giustificabile solo da motivi che nei casi di “Alienazione Parentale” sono del tutto assenti.

Analoga inquietudine dovrebbe poi essere suscitata anche da quei casi nei quali, spesso pressoché di colpo e a volte in occasione di momenti cruciali del contenzioso giudiziario, il comportamento di rifiuto del genitore da parte dei minori recede, e i minori

riprendono a frequentare il padre o la madre alienati come se nulla fosse. Comportamenti di trasformazione così radicali fanno pensare a vere e proprie forme di negazione (Verrocchio, 2013), correlate alla presenza di un “Falso Se”, problematica riscontrata frequentemente proprio nei minori con riconosciuta diagnosi di PAS. (Lavadera-Marasco, 2005): in questi casi, si vedono infatti minori che dopo aver per mesi, o magari per anni, ostacolato ferocemente e con accuse tra le più risibili quanto atrocemente presentate, cancellano di colpo ogni ritrosia e come se nulla fosse tornano a frequentare il genitore alienato, ricoprendolo di gesti affettuosi e pieni di interesse, del tutto improponibili fino a qualche settimana prima.

Modifiche così drastiche del comportamento fanno pensare a problematiche psicopatologiche molto profonde quanto gravi, e occorrerebbe poter studiare adeguatamente soprattutto casi del genere.

Bisogna però puntualizzare un dato: in realtà non esistono studi volti ad appurare realmente la presenza di psicopatologie vere e proprie nei minori che possono rientrare nella definizione di minori affetti da PAS. Anche se molte CTU tendono ad approfondire le problematiche psicologiche profonde, le batterie testologiche impiegate raramente appaiono sufficienti ad esplorare la presenza di eventuali psicopatologie nei minori indagati.

Questo riafferma -a nostro avviso- il punto fondamentale: la PAS, e/o l'Alienazione Parentale costituiscono in realtà un fantasma rimosso nella nostra cultura, proprio perché esprimono con grande chiarezza il danno che una cultura del conflitto e della difesa ad oltranza del “diritto” del singolo e non della relazione possono comportare. Ad un livello ancora superiore dimostrano, per di più, come la nostra cultura riesce ad occultare -proprio per nascondere queste evidenze- i segnali di disagio, anche gravissimo, dei minori, allorché tali segnali tendono a mettere in crisi le proprie premesse culturali e i propri codici operativi (quale quello, ad esempio, dell'utilizzo ad oltranza del Diritto nel contenzioso familiare).

5. IPOTESI DI GESTIONE CLINICA DEI CONTESTI GENITORIALI MOBBIZZANTI E ALIENANTI

5.1. La gestione dei contesti a transazione mobbizzante: l'intervento del Tribunale o di suoi incaricati [\[torna su\]](#)

Per quanto riguarda i tentativi di correzione dei disturbi della frequentazione genitore-figli, vi sono due categorie di strumenti di solito utilizzati (o indicati) per farvi fronte.

La categoria di interventi più comune, più percepita come “ovvia” e “giusta” (ma non necessariamente percepita come “adequata”, riconoscendone praticamente tutti la sostanziale inutilità) è quella effettuata tramite ricorso al giudice. A questi di norma viene chiesto, in caso di impedimento alle frequentazioni, o una modifica in toto delle modalità di affido (da condiviso ad esclusivo), o una modifica delle modalità di frequentazione fra il genitore mobbizzato ed il figlio.

Una terza possibilità è la richiesta di autorizzare una esecuzione coattiva delle statuizioni giudiziarie, vale a dire la richiesta di far eseguire con intervento della Forza Pubblica quanto stabilito in merito ai rapporti genitore-figli. Usualmente questa modalità è poco utilizzata, perché ritenuta di fatto “ideologicamente” scorretta, e lesiva della stabilità psicofisica del minore (come recenti fatti di cronaca, e l'eco che hanno avuto, dimostrano).

Anche questo implica di fatto un paradosso illuminante, che denuncia tutta la confusione che si agita nella nostra cultura in tema i rapporti genitori-figli. Il punto è, infatti, che si postula una gestione giudiziaria delle conflittualità genitoriali in tema di accudimento dei figli, e poi si trova però scandaloso e inaccettabile una gestione giudiziaria dei dispositivi giudiziari. La problematica si presenta ancor più complicata se si tiene presente che nessuno trova scandaloso che i figli di famiglie disagiate (e magari definite tali per soli motivi economici) ma non necessariamente conflittuali, siano sottratti agli stessi con grande spiegamento di forze di polizia, allorché cioè devono esser affidati a case famiglia su ordine del Tribunale dei Minori. In questi casi l'impiego di Polizia, Vigili Urbani, Assistenti Sociali che eseguono il “prelievo” della prole non desta assolutamente lo scandalo che desta invece la vicenda del bambino sottratto alla mamma (o al padre) che non lo fa vedere all'altro genitore.

A prescindere comunque da ciò, e ritornando al tema delle

soluzioni tentate per ripristinare la continuità relazionale genitore-figli, è comunque evidente che le modalità attuate tramite richiesta al Giudice di intervenire con statuizioni più efficaci, discendono entrambi dalla concezione secondo cui il disturbo della frequentazione genitore-figli è un problema essenzialmente giudiziario da risolvere con metodiche specificamente giudiziarie (anche se la modifica dell'affido e/o delle frequentazioni necessariamente si fonda su una prospettiva psicologica, utilizzata però in modo strumentale alla affermazione della forza del Diritto).

Al di fuori di questa categoria di interventi (che potremmo definire categorie di richiesta di esasperazione dell'intervento giudiziario), ve ne è un'altra, che potremmo definire “extragiudiziale”, entro la quale, più che altro per brevità espositiva, abbiamo incluso due (o tre, a seconda dei punti di vista) modalità di intervento attualmente praticate.

In realtà, anche queste modalità sono disposte o indicate dal Giudice, almeno nella stragrande maggioranza dei casi e questo a conferma del fatto che nella nostra cultura il conflitto genitoriale per la gestione della prole è percepito come un problema di “giustizia” e non di “salute” (pur essendo tutti consapevoli che gli effetti più tragici sono a livello psicofisico, e che a determinare tali conflitti è comunque un problema psichico, che si concretizza in una errata percezione dei limiti del proprio ruolo genitoriale).

In questo paragrafo, intendiamo dunque parlare di queste due (o tre) modalità di intervento.

La prima, quella più invocato -e più evocato- per porre fine a contesti di così grave conflittualità genitoriale è la Mediazione del Conflitto.

In Italia, il primo in assoluto esperimento di Mediazione del Conflitto, in caso di grave conflittualità genitoriale, fu effettuato nel 1986 da uno degli autori di questo articolo, il dr. Gaetano Giordano, presso l'Istituto di Psicologia Analitica (Riza Psicosomatica, pubblicità anno 1986), e venne denominato “Divorce Counseling”, mancando all'epoca una esatta terminologia italiana e mutuando il termine dalle esperienze americane di Coogler (Coogler, 1978), (Giordano, 1985),

Col tempo, però, fu chiaro che la mediazione poteva essere uno strumento privilegiato solo nel caso in cui entrambi i coniugi, superando almeno parzialmente gli “acting out” giudiziari (Salluzzo,

2004) legati all'esprimersi delle reciproche conflittualità, accettavano l'ipotesi di poter andare d'accordo.

Diveniva così esiguo il numero di coloro che riuscivano a praticare con profitto, e specie in assenza di disposizioni del Tribunale (all'epoca del tutto sconosciute quanto impensabili), una “Mediazione” accettabile e non mediata dalla ricattatorietà che puntualmente si esprime allorché uno dei due coniugi diviene consapevole che in caso di interruzione della mediazione, con ogni probabilità uscirà vincitore dal reinstauratosi conflitto giudiziario, prospettiva che molto più frequentemente vale appunto per le madri.

A parere di chi scrive, tali obiezioni sono ancora in gran parte valide, non essendo mutato di molto lo scenario nel quale la Mediazione viene ad operare e, soprattutto, non essendo mutato di molto il contesto di gestione -giudiziaria e sociale entro il quale la Mediazione si colloca e viene utilizzata.

In realtà, come detto precedentemente, il vero problema è che l'intervento della giustizia non solo rischia di essere sempre molto tardivo, ma – proprio in virtù della natura conflittiva del percorso giudiziario – rischia di non rendere mai premiante il ricorso a percorsi a-conflittivi, come è la Mediazione, la quale individua come propria strategia la collaborazione (e non il conflitto), e come obbiettivo la condivisione (e non la supremazia), proponendo appunto come detto un gioco a somma diversa da zero, nel quale cioè i vantaggi dell'uno non portino a zero quelli dell'altro ma facciano parte di una, diciamo così, contabilità condivisa.

Vista dunque con gli occhi di chi “vuole vincere la causa” perché sa che se vince ottiene molti più benefici di quelli che avrebbe se condividesse con l'altro fiducia e responsabilità (ecco il “dilemma dei prigionieri”) abbiamo che nella maggior parte dei casi la Mediazione viene percepita come un percorso inutile e di perdita, ovviamente in una logica nella quale prevale una prospettiva per così dire di “subottimizzazione”, vale a dire una logica in base alla quale il genitore che si augura di uscir “vincitore” dal conflitto con l'altro coniuge, identifica il proprio benessere con quello del figlio.

In sintesi, la Mediazione del Conflitto difficilmente riesce ad accreditarsi come strategia utile alla coppia in conflitto in quanto è iscritta in un sistema che distrugge l'utilità.

Gli altri interventi di recupero della genitorialità sono espletati

di norma dai Servizi Sociali, dalle ASL o da istituzioni analoghe e sempre su incarico del Tribunale, anche qui a riprova di come il Diritto sia in questo momento un sistema autoreferenziale che ingloba ogni soluzione alle problematiche di conflittualità genitoriale.

Gli interventi di cui stiamo parlando, comunque, possono essere di pura osservazione e valutazione -in assenza cioè dei tentativi di recuperare situazioni patologiche- o anche contenere l'indicazione di un intervento volto al recupero della situazione.

Nel primo caso, il Giudice dà mandato di “monitorare” la situazione per riferirgli, onde disponga gli interventi che ritiene più adeguati; tra queste richieste, vi può essere quella rivolta -in genere al Servizio Sociale, o anche al consultorio di zona, o alla ASL- di “valutare l'adeguatezza genitoriale dei due ex coniugi”, ovvero di indagare quali sono i rapporti tra genitori e figli. Usualmente, non è previsto all'espletamento di questi incarichi partecipino i consulenti delle parti: in realtà si tratta sempre di forme di consulenza tecnica che il Giudice, agendo nell'ambito della volontaria giurisdizione, può richiedere vengano espletate da un suo consulente di fiducia.

Ciò implica un dato però fondamentale: questo tipo di consulenza, considerato meno impegnativo e fondante di una CTU vera e propria, in quanto svolta in assenza di professionisti appositamente designati, si qualifica in realtà come uno strumento assolutamente delicato e, a nostro avviso, “pericoloso”: non raramente lascia perplesse e scontente le parti, e altrettanto non raramente incide pesantemente (e senza che le parti possano dire la loro) sulla situazione della coppia: l'assenza di consulenti di parte rende di fatto l'operatore che interviene una sorta di “deus ex machina” che interviene in assenza di qualsiasi contraddittorio e con poteri quanto mai ampi.

Fermo restando infatti che il giudicante, almeno formalmente, si riserva di valutare il contenuto di tali consulenze (rimanendo sempre “peritus peritorum”), vero è che nella stragrande maggioranza dei casi il Giudice sembra recepire abbastanza passivamente quanto indicato dai suoi consulenti, e questo senza che le parti possano dunque intervenire ad esprimere i propri punti di vista.

Alcuni giudici, in questi casi, negano anche alle parti la possibilità di depositare le proprie osservazioni su quanto opinato

dagli operatori incaricati, e questo di fatto crea, il più delle volte un certo malcontento, alimentato dal fatto che in alcuni casi sembrano fondate le critiche rivolte agli operatori, che appaiono agire in modo superficiale e non sempre sembrano dotati di una accettabile preparazione specifica. In più, non raramente L'argomento è in realtà molto delicato, perché dai pareri di questi operatori discenderanno poi -come detto precedentemente- provvedimenti che segneranno per anni e anni la vita di adulti e minori.

Se in queste ultime righe abbiamo sinteticamente descritto incarichi dai soli aspetti di “consulenza”, nei quali cioè i Servizi Sociali o comunque gli operatori incaricati devono solo riferire su quanto vedono esprimersi nelle coppie di genitori relativamente all'esercizio della genitorialità, passiamo ora a discutere di quegli interventi che il Giudice a volte dispone per rimediare ai gravi problemi di conflittualità che emergono nelle coppie in separazione.

In questi casi, nelle more di un procedimento di separazione (e anche a causa della grave -in termini di traumaticità dell'esperienza- durata dello stesso), il Giudice dà mandato ai Servizi Sociali (o, anche qui, al Consultorio di zona o ad un settore specializzato della ASL) di intervenire per porre rimedio ai disturbi della frequentazione, e dei rapporti genitore-figli, che emergono nei sistemi familiari in separazione.

Si tratta dunque di incarichi che hanno già una dichiarata valenza terapeutica, e che proprio per questo abbisognerebbero di particolari competenze.

In realtà, nella maggior parte dei casi tali interventi sono recepiti con una certa insoddisfazione, da parte degli utenti cui sono rivolti.

Il più delle volte, infatti, risultano inutili o addirittura frustranti, per una molteplicità di motivi, che vanno dalla scarsa disponibilità di uno dei genitori (in genere l'affidatario o il collocatario prevalente), alla incapacità dell'altro di accettare l'intervento esterno (vissuto con quella diffidenza e sospettosità verso i professionisti, tipica del genitore deprivato di un figlio) alla -bisogna pur dirlo- scarsa preparazione e competenza degli operatori che intervengono.

Il genitore affidatario o collocatario con il figlio, tende infatti a sabotare una tale “terapia” e gli incontri, anche laddove il percorso sia stato stabilito da un dispositivo del Tribunale, aderendovi

svogliatamente e trascurando che il figlio vi partecipi con puntualità e precisione, e assumendo dunque un atteggiamento svalutativo sia rispetto alla qualità dell'intervento, sia alla adeguatezza dei professionisti coinvolti.

Il genitore vittima della rescissione dei rapporti, invece, tende ad avere ovviamente una partecipazione puntuale e precisa, specie agli inizi, ma non raramente tende a inutilizzare il percorso ponendosi in modalità rivendicatoria, e sterile, verso il fine proposto e, nel caso, verso gli operatori.

I quali, e dobbiamo segnalarlo, non sempre sono all'altezza del compito affidato loro, sia perché percepiscono come frustrante e demotivante il clima creato dagli adulti, sia perché non dispongono di conoscenze tecniche specifiche, sia perché non rarissimamente, per non dire il più delle volte, si dispongono a organizzare la "terapia" come se trattassero una pratica burocratica. Anche a costo di essere ingenerosi verso quegli operatori competenti ed entusiasti che -e ce ne sono molti- attendono ad interventi del genere con scrupolo ed attenzione, bisogna infatti considerare come in molte occasioni incarichi del genere sono percepiti dagli operatori incaricati non come indicazioni a svolgere una terapia che sarà fondamentale nella vita dei soggetti coinvolti (e lo sarà di fatto quanto un intervento chirurgico a cuore aperto, perché sono interventi da cui dipende l'esclusione dalla vita di tutti di un familiare), ma come indicazioni burocratiche ad assolvere un compito essenzialmente burocratico, nel quale, in aggiunta, saranno riversate molte delle insoddisfazioni professionali e personali dell'operatore, allorché dovrà confrontarsi con soggetti irritati, diffidenti, aggressivi, rivendicatori, svalutanti. L'incapacità a pensare al contatto con questi soggetti in termini di "rapporto psicoterapico", e a gestire le problematiche personali che tali contatti innescano, il considerare tutto come una pratica da evadere sbrigativamente e negli orari di lavoro, magari pensando ad altro, l'assenza di competenze e conoscenze professionali specialistiche (e di un percorso personale di gestione delle proprie problematiche) sono i veri punti critici che rendono puntualmente fallimentari o quanto meno inadeguati i suddetti tentativi di recupero della genitorialità.

In tanti anni di coinvolgimento in contesti del genere, solo in una occasione abbiamo trovato infatti genitori soddisfatti del programma terapeutico impostato: avevano lavorato con una

psichiatra e una psicologa giovani ed entusiasti. Osservato da questo punto di vista, grande importanza potrebbe avere dunque anche la predisposizione con il quale il professionista affronta la terapia, non essendo inverosimile che nei casi più gravi si attivi, per così dire, un cortocircuito, nel quale il crollo delle aspettative nei genitori (per motivi opposti), convalida nei terapisti l'inutilità di averne delle proprie.

Usualmente, i setting individuati in questo tipo di interventi sono abbastanza “banali”: fondati su una generica impostazione sistemico-relazionale, prevedono incontri che durano un'ora, basati sul colloquio tra il terapeuta e il o i minori coinvolti nella separazione, ai quali vengono invitati a volte a partecipare anche i genitori di questi.

I colloqui tendono ad approfondire cosa accade ai minori al di fuori degli incontri, e i motivi per i quali i rapporti con l'altro genitore sono rarefatti o nulli.

Data la grande (e grave, a nostro avviso) atipia del setting, in genere il colloquio si fonda sul cercare di far percepire come infondato e dannoso l'interruzione dei rapporti tra il figlio e il genitore, ovvero di favorire (in caso di sedute congiunte), il dialogo genitore-figlio, o anche tra i due ex coniugi e i minori.

In diversi casi, nel genitore per il cui “recupero” è predisposto l'intervento, viene riscontrato un atteggiamento rivendicatorio e aggressivo, di cui gli viene fatto carico (e che viene segnalato anche nelle relazioni al tribunale).

Molto probabilmente, tale atteggiamento è il risultato sia di pregressi stili cognitivi e caratteriali, o di pregressi disagi della personalità, sia, unitamente a questi, della dimensione gravemente traumatica che si esperisce allorché ci si vede interrotti i rapporti con i propri figli.

Non raramente, però, e questo anche per inesperienza o non completa formazione degli operatori, tale atteggiamento viene identificato come il vero problema, quello che tiene lontano il minore dal genitore rescisso, e questo complica notevolmente le possibilità di recupero della situazione. Non sempre, cioè, gli operatori si rendono conto che l'atteggiamento rivendicatorio, aggressivo e ostile del genitore rifiutato o privato ha una netta valenza post-traumatica, e ne fanno carico al genitore quasi come se fosse una sua scelta o una sua colpa.

Un tale atteggiamento da parte degli operatori, che a nostro avviso è grave e può distruggere tutta la terapia intentata, a nostro avviso potrebbe costituire una imperizia o una colpa anche gravi (vedasi il paragrafo successivo, relativo ai cenni medico-legali), perché chi si occupa di casi del genere dovrebbe -e lo esprimiamo volutamente in linguaggio non scientifico- quanto meno sapere anticipatamente conto che il minimo che può accadere ad un genitore privato dei figli sia una reazione di questo genere. Che certo non deve essere validata sul piano razionale e comportamentale, ma che comunque va diagnosticata per quello che è.

Non raramente, comunque, reazioni di questo tipo degli operatori, che spesso vivono sul piano personale le reazioni e gli “acting out” dei genitori con cui hanno a che fare, sono responsabili del fallimento di siffatte terapie. Dal nostro punto di vista, non riuscire a gestire -ovviamente in modo costante e comunque significativo- il proprio “controtransfert” in simili frangenti costituisce, dato il contesto particolarmente delicato, una colpa e/o una imperizia anche gravi. Sarebbe tuttavia importante che nei settori istituzionali più facilmente coinvolti in incarichi del genere, si avviassero gruppi di ricerca o quanto meno di aggiornamento, circa terapie del genere, così come gruppi per la gestione dell'inevitabile burn out.

Bisogna comunque considerare che non esistono ovviamente protocolli di intervento standardizzati, e che sarebbe pertanto importante rifarsi a setting ed impostazioni conosciute, in modo da avere un sicuro riferimento che porti almeno ad operare con coerenza. Sempre dal nostro punto di vista, riteniamo però che per affrontare casi del genere bisogna avere solide conoscenze nel campo della terapia familiare e, comunque, un buon percorso analitico o, comunque ancora, un addestramento che metta in grado di far fronte all'inevitabile frustrazione e senso di malcontento che gestire terapie (e genitori) del genere, comporta.

Purtroppo, riteniamo di dover concludere questo paragrafo con la constatazione che, in ogni caso, i risultati di questo tipo di interventi tendono ad essere deludenti, tranne, come detto, rare evenienze: molto probabilmente, il contesto istituzionale -ASL, Servizi Sociali, Consultorio, ecc.- non aiuta molto o per nulla nella riuscita di tali interventi.

5.1.1. Cenni sulla responsabilità professionale degli operatori dei Servizi Sociali incaricati dal Giudice [torna su]

Avv. Massimiliano Fiorin – Foro di Bologna

La prassi giudiziaria, riguardo alle consulenze affidate agli operatori dei servizi sociali presso i Comuni e le ASL italiane, presenta numerose criticità.

In primo luogo, esiste una sensibile discriminazione di tipo organizzativo-territoriale, secondo la quale il giudice ordinario, il giudice tutelare, ovvero il Tribunale dei Minorenni, tendono a ricorrere ai servizi sociali con frequenza tanto maggiore quanto più il servizio è strutturato nell'ambito della loro circoscrizione.

In altre parole, nelle zone del territorio nazionale dove il servizio sociale è meno presente, o comunque meno operativo – come nei centri urbani minori, e in vaste aree del mezzogiorno – è più probabile che gli uffici giudiziari tendano a affidarsi a liberi professionisti, ovvero a omettere il più possibile il ricorso alla consulenza e/o all'intervento coattivo dei servizi.

Tutto ciò dipende dal fatto che nel nostro ordinamento il giudice gode di un'ampia discrezionalità nella scelta dei propri ausiliari. A ciò si aggiunga che, se nei tribunali ordinari esiste un minimo di tutela procedurale, questa di fatto viene completamente a mancare presso i tribunali dei minorenni. Di conseguenza, è presso questi ultimi che le situazioni più critiche e discutibili assumono un carattere endemico.

Il giudice ordinario, infatti, ai sensi dell'art. 61 c.p.c. deve “normalmente” scegliere i suoi consulenti tecnici “tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”. Il singolo giudice può derogare alle liste delle persone iscritte nei suddetti albi, per rivolgersi a un altro professionista di sua fiducia, ma in questo caso deve ottenere l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, e soprattutto rimane pur sempre soggetto al principio per cui la scelta deve essere operata tra persone “di particolare competenza tecnica”.

Inoltre, i professionisti scelti dai tribunali civili e penali operano a seguito di un giuramento, che li vincola a adempiere il compito ricevuto secondo scienza e coscienza, e comunque nell'ambito di regole procedurali che consentono alle parti – e agli specialisti scelti da queste – di intervenire in contraddittorio, sia nel corso delle indagini di fatto, sia nella fase di elaborazione del parere

del consulente incaricato.

Per quanto invece riguarda i tribunali dei minorenni, che nella prassi sono sempre più interessati alle situazioni di crisi genitoriale e di abbandono di minore, è invece quasi completamente esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile. Ciò significa che i giudici di detti tribunali (che sono in maggioranza non togati) sono soliti incaricare i servizi sociali, ovvero professionisti esterni di loro fiducia, senza alcun controllo né possibilità di contraddittorio da parte dei legali che assistono i genitori interessati.

Lo stesso, peraltro, avviene nel corso dei procedimenti civili di separazione in cui viene richiesto un provvedimento urgente di sospensione della potestà genitoriale, o anche solo l'affidamento esclusivo del minore: non è raro che anche il giudice ordinario, in questi casi, prima di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, da affidarsi normalmente a uno psicologo o a un altro specialista – e di fatto, molte volte, in luogo di questa – si avvalga dei poteri concessigli in caso di urgenza, per richiedere l'intervento degli assistenti sociali.

Così, molte volte, fin dal momento in cui la situazione di crisi viene posta all'attenzione del giudice – a seguito di una denuncia che normalmente proviene da uno dei genitori, o in casi più rari dall'ambiente scolastico frequentato dal minore che manifesta disagio – i servizi sociali del comune di residenza del minore in questione vengono subito incaricati di intervenire a redigere una relazione conoscitiva.

Questo fatto, in primo luogo, richiede che i servizi stessi siano in grado di supportare l'incombenza, cosa che è sempre meno scontata, sia nei piccoli centri, dove il servizio è meno strutturato, sia nelle grandi aree urbane, dove gli operatori alle dipendenze del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale sono spesso sotto organico.

In genere gli operatori dei servizi, vista l'assenza di stretti limiti procedurali, prendono contatto con il minore interessato e i suoi familiari in modo diretto e informale, al di fuori di qualsiasi possibilità di contraddittorio da parte di professionisti di fiducia nominati dalla famiglia. Anzi, le linee guida che vengono normalmente seguite dagli assistenti sociali suggeriscono che l'assunzione di informazioni, nelle situazioni di crisi familiare,

avvenga al di fuori di qualsiasi interferenza esterna, soprattutto quella degli avvocati, che tendono a essere considerati come fattori di disturbo per l'accertamento della verità.

Gli assistenti sociali sono altresì espressamente richiesti di relazionare con attenzione – assieme ai vari particolari della situazione di fatto, e all'anamnesi della storia pregressa e attuale della coppia genitoriale – anche le reazioni fraposte dai genitori interessati dal loro intervento. In particolare, viene evidenziato se gli stessi si dimostrano collaborativi, ovvero ostili, nei confronti dell'intervento dell'operatore.

Già questa prassi può comportare un sensibile squilibrio di fondo, nel successivo trattamento delle situazioni di crisi familiare e genitoriale. Infatti, le eventuali reazioni negative di uno o entrambi i genitori di fronte all'intervento coattivo dei servizi (ostilità, freddezza, rifiuto di fornire informazioni, scarsa disponibilità a vedere invasa da un estraneo la propria intimità familiare, già messa a dura prova dalla crisi), benché siano perfettamente spiegabili e addirittura prevedibili su un piano psicologico, rappresentano un fattore assai negativo nella valutazione che verrà data da parte dell'assistente sociale.

Allo stesso modo, è facile vedere che in molte relazioni predisposte a uso del magistrato, gli assistenti sociali prediligono, nell'osservazione della situazione di fatto, i particolari che rivelano le condizioni sociali e economiche del genitore, e talvolta la sua affidabilità "sociale" (puntualità, abilità nella cura del bambino, o addirittura eventuali trasandatezze nel vestire e nell'igiene personale). Tutto questo, però, senza troppo riguardo per le possibili cause psicologiche dei disagi apparenti.

Il problema consiste dunque nella preparazione di fondo degli assistenti sociali, che è molto più di tipo sociologico che psicologico. In Italia, la legge istitutiva dell'ordine degli assistenti sociali risale al 1993, dopo che la professione era stata svolta esclusivamente da operatori volontari, spesso privi di una reale formazione specifica. I corsi di laurea specialistica per assistenti sociali hanno preso quota solo dopo il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che tuttora consente di operare in questo settore anche a coloro che sono privi di laurea specialistica, ma hanno conseguito soltanto un diploma di laurea triennale.

Ad ogni modo, la formazione degli assistenti sociali è per

l'appunto di tipo prevalentemente sociologico, senza particolari approfondimenti di psicologia della famiglia, o di psicologia dell'età evolutiva. Tutto questo è perfettamente riscontrabile nel modo in cui, di fatto, essi si trovano a dovere esprimere giudizi sull'idoneità genitoriale delle persone che vengono sottoposte alla loro valutazione: le problematiche di tipo economico e sociale tendono a essere valorizzate molto più che non i bisogni affettivi, per non parlare della evidente insufficienza di questi operatori nel saper riconoscere e affrontare i disturbi del comportamento o le sindromi da separazione, tra le quali il mobbing genitoriale.

Se si considera che, in molti casi, il parere dei servizi sociali diventa di fatto determinante per la decisione del giudice di allontanare il minore dalla famiglia, o di negare l'affidamento dello stesso a un genitore, si possono intuire i rischi ai quali i figli di coppie genitoriali in crisi si trovano esposti.

Capita spesso, agli avvocati, di sentirsi chiedere dai genitori interessati da provvedimenti giudiziari riguardanti la loro idoneità genitoriale, se sia possibile denunciare gli assistenti sociali o gli altri ausiliari del giudice (se non proprio il giudice stesso), per i giudizi espressi nelle relazioni e nei provvedimenti.

Il più delle volte si tratta delle reazioni istintive di chi, in effetti, si vede colpito da un duro giudizio relativo alla propria sfera personale e affettiva, che viene comprensibilmente ritenuto troppo gratuito e infamante. Tant'è che, in molti casi, la superficialità con la quale vengono espresse certe valutazioni piuttosto *tranchant* sulla idoneità genitoriale, se non proprio sull'equilibrio mentale del soggetto esaminato, colpisce anche l'occhio dell'osservatore imparziale. Tuttavia, le possibilità di ottenere soddisfazione giudiziaria contro la superficialità e l'incompetenza con cui vengono espressi certi giudizi è molto bassa e aleatoria.

Il nostro ordinamento conosce varie fattispecie penali, più o meno legate a quella della consulenza infedele o dell'intralcio alla giustizia, in cui l'ausiliario del giudice ha agito dolosamente contro i propri doveri.

Sussiste anche la responsabilità civile dell'ausiliario del giudice che commette un falso ideologico o materiale nelle sue relazioni (anche se, di fatto, è assai difficile che vengano scoperti casi in cui l'interessato abbia rappresentato volontariamente fatti non contrari al vero).

Ma a parte queste situazioni estreme, la possibilità di impugnare relazioni viziate dalla manifesta incompetenza del perito che le redige, o di invocare per lo stesso motivo una sua responsabilità professionale presso l'Ordine di appartenenza, è alquanto ridotta.

Intanto, non è mai punibile di per se stessa l'offensività di certi giudizi per la reputazione dei genitori o dei minori interessati, trattandosi di atti destinati a un procedimento giudiziario. Questo a meno che non si tratti di offese non solo del tutto gratuite, ma anche completamente estranee alla materia oggetto di accertamento, cosa che non avviene quasi mai.

Per il resto, va osservato che in questi casi non ci si trova nel campo – ben più sensibile – in cui la negligenza o l'imperizia del professionista può dare luogo a responsabilità contrattuale, ma semmai in quello della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.

Ora, in linea di principio, tale responsabilità è regolata dall'art. 64 c.p.c. secondo il quale *“il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro”*. Detto articolo aggiunge infatti che, oltre alla sanzione pubblicistica, *“in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”*.

Pertanto, la possibilità di venire risarciti dei danni materiali e morali derivanti da gravi responsabilità colpose dell'ausiliario del giudice sussiste, ancorché costui operi al di fuori di ogni vincolo privatistico, atteso che il consulente è un ausiliario del giudice ed opera in funzione dell'accertamento che al giudice è demandato, ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia (sul punto v. Cass. civ., 25 maggio 1973, n. 1545).

Per individuare una responsabilità di questo tipo nei confronti delle parti, occorre rifarsi al criterio della colpa grave, a quello della sussistenza effettiva del danno, e infine al nesso di causalità tra la condotta del perito e il danno stesso (Cass., Sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22587). Il consulente del giudice, quindi, come ogni professionista intellettuale, risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, laddove nello svolgimento dei suoi compiti sia riconoscibile in capo all'operante il requisito della colpa grave.

Tuttavia, al danneggiato compete la prova, oltre che del danno,

anche quella del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, e soprattutto la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di assoluta gravità. Per questi motivi, se la possibilità esiste sul piano teorico, è piuttosto difficile provare che il consulente del giudice abbia agito con colpa grave, consistente in *negligenza* o *imperizia* professionale. Queste ultime, infatti, in mancanza del vincolo contrattuale con la parte che subisce la perizia, vengono valutate in modo meno rigoroso.

Occorrerebbe, in linea di principio, che nell'attività del consulente sia completamente mancata l'assunzione di elementi di fatto decisivi per la valutazione del caso (negligenza), oppure che – non necessariamente in alternativa – tali elementi siano stati valutati con assoluta incompetenza professionale, rispetto alle conoscenze che sarebbero richieste per svolgere il ruolo (imperizia). Ciò al punto che, al limite, in simili casi si dovrebbe ritenere che il perito avrebbe dovuto piuttosto astenersi dal prestare il proprio giudizio, riconoscendosi privo di conoscenze adeguate.

Esiste infine la possibilità di presentare esposti al comitato giudiziario che, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice di procedura civile, provvede alla scelta e alla nomina dei consulenti tecnici che vengono inseriti negli albi, ed è responsabile dei procedimenti disciplinari nei loro confronti. Detti procedimenti vengono promossi dal Presidente del Tribunale, e possono portare alla esclusione dall'albo. Tuttavia, casi di esclusione di ausiliari del giudice, in cui la violazione dei doveri d'ufficio sia stata ravvisata nella grave imperizia o nell'errore di giudizio, sono abbastanza residuali.

Alquanto diversa potrebbe essere, in linea di principio, la situazione che riguarda gli incaricati dei servizi sociali. Infatti, a ben vedere, la norma dell'art. 64 c.p.c. si applica solo ai consulenti che hanno esercitato il proprio in carico a seguito del formale giuramento, e nelle forme prescritte dal codice di procedura.

Gli operatori dei servizi sociali, che sono richiesti di intervenire per redigere relazioni conoscitive sulla situazione di crisi genitoriale, e non vere e proprie consulenze tecniche, possono essere considerati ausiliari del giudice solo in senso lato, e dunque – a rigore – potrebbero essere ritenuti esenti dal limite di responsabilità per la sola colpa grave, prevista dal citato art. 64 c.p.c.

L'esito pratico potrebbe dunque essere diverso: infatti, se per gli ausiliari del giudice in senso stretto vale il limite della colpa grave previsto espressamente dall'art. 64, per i semplici incaricati dal giudice, che operano al di fuori del vincolo della consulenza tecnica, dovrebbero valere le comuni norme sulla responsabilità professionale. Vale a dire che l'assistente sociale potrebbe essere ritenuto responsabile per i danni arrecati ai minori e ai genitori (a condizione che si provi il nesso di causalità) anche per colpa lieve, cioè per tutti i casi di negligenza, imperizia o imprudenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Esiste è vero, l'art. 2236 del codice civile, in virtù del quale tutti i professionisti intellettuali comunque godono dell'esimente dalla responsabilità per colpa lieve, nei casi in cui la loro prestazione implichi "la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà". Si tratta di una norma che, a ben vedere, dovrebbe operare solo nei casi di responsabilità contrattuale, quando cioè il professionista opera su mandato del cliente, e non per adempiere a una richiesta del giudice.

Tuttavia, se da una parte la giurisprudenza sta sempre più assimilando questo tipo di responsabilità del professionista a quella contrattuale, in base alla nota teoria del "contatto sociale" che consente di sopperire alla mancanza di un vero e proprio contratto d'opera tra le parti, nel contempo essa ha individuato il principio per il quale "problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale" (v. Cass. 25 settembre 2012, n. 16254).

Vale a dire che, anche per il professionista che esercita il suo compito senza vincolo contrattuale tra le parti, è sempre più difficile invocare a propria scusante la difficoltà del compito, pretendendo di essere esonerato da responsabilità per colpa lieve in base all'art. 2236 cod. civ. Peraltro, va aggiunto che il professionista non può mai ritenersi esente da colpa, qualora la sua mancanza non sia consistita in un caso di imperizia – cioè di mancanza di conoscenze tecniche adeguate – bensì di negligenza o di imprudenza.

Quanto si è detto per gli assistenti sociali può operare anche per altri professionisti, in una casistica relativamente nuova, che ha iniziato a ricorrere più spesso dopo l'approvazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso. Capita infatti con una crescente frequenza che, nell'ambito del trattamento delle

separazioni conflittuali, il giudice incarichi i servizi sociali – ovvero i propri professionisti di riferimento, specialisti di psicologia – di intervenire nella situazione di crisi familiare non a scopo conoscitivo, bensì per aiutare le parti a trovare una soluzione.

Può dunque capitare che all'ausiliario del giudice sia richiesto di intervenire per verificare le possibilità di recupero di normali frequentazioni della prole da parte del genitore non affidatario, oppure per disciplinare le modalità delle visite a fronte della difficoltà degli interessati di provvedere da soli, o anche, del tutto esplicitamente, per tentare una mediazione che porti a una trasformazione del procedimento in una separazione consensuale.

In tutti questi casi si recupera l'autentica portata della cosiddetta giurisdizione volontaria, cioè di quell'ambito della giurisdizione in cui il magistrato non opera per tutelare i diritti soggettivi decidendo sui contenziosi, bensì per integrare le libere determinazioni delle parti stesse, in casi nei quali tradizionalmente si parla di “amministrazione pubblica del diritto privato”, benché il giudice finisca ugualmente per incidere su situazioni giuridiche protette.

In tutti questi casi, a maggior ragione, in linea di principio si può dire che il professionista incaricato dal giudice sia tenuto a rispettare gli stessi doveri di competenza, prudenza e diligenza che gli spetterebbero nell'ambito di un normale contratto di opera intellettuale, e che la sua responsabilità verso le parti e anche verso il minore – sia pure in assenza di un formale vincolo negoziale – sia assimilabile alla responsabilità contrattuale.

5.1.2. Tentativi di intervento clinico in casi di alienazione parentale con interruzione del legame genitore-figli: una premessa [torna su]

Nella nostra pratica clinica ci siamo trovati diverse volte, a partire da una quindicina di anni circa, di fronte alla richiesta di intervento clinico nei casi di cosiddetta alienazione parentale. Si trattava nella maggior parte dei casi di padri che da mesi, il più delle volte da anni, avevano perso il contatto con i loro figli, che vedevano e sentivano rarissimamente.

In alcune occasioni, in concordanza con le statistiche (che vedono le madri minoritarie, ma non escluse, dai processi di alienazione), la stessa richiesta ci è stata rivolta da madri.

Conseguentemente, abbiamo tentato di approntare, nel tempo, delle ipotesi terapeutiche, le prime delle quali erano rivolte al contenimento dell'angoscia da separazione.

Nei contesti a transazione mobbizzante, nei quali la PAS o la “Alienazione Parentale” possono diventare realtà molto vive, e si incontrano genitori che hanno perso i contatti con i figli da anni, l'angoscia da separazione è una angoscia spesso incontenibile, perché lontanissima dalla possibilità di riconoscere un punto di realtà al quale ancorarsi: se la morte di un congiunto permette di mettere un disperato segnale di fine e di un nuovo inizio, il contesto della alienazione parentale, specie quello con assenza totale o pressoché totale di contatti, diventa un contesto che rimanda sempre alla creazione di nuova sofferenza, perché la fine, contrariamente a quanto accade in un lutto reale, è una fine che non finisce mai. Il figlio tanto voluto vive magari a mezzo chilometro da casa, e solo che l'“altro” lo volesse -così sembra alla vittima della alienazione parentale, e così molto spesso è-, quel figlio sarebbe immediatamente avvicinabile.

E' dunque una situazione che spinge a sofferenze terribili e a comportamenti non sempre controllabili e gestibili, perché quello che allo psicoterapeuta appare come un “acting out” rabbioso e autodistruttivo, al genitore “alienato” sembra -e ai suoi occhi “è”, e spesso ci sono moltissime evidenze a confermarlo- una soluzione quanto meno reale e concreta, nonché legittima e giustificata, anche quando si tratta di rischiare anni di galera e, soprattutto, confermare all'altra parte la visione perversa e negativa che l'altra parte vuol dare del genitore alienato.

Tenendo poi conto di come il contesto giudiziario offra uno spazio abbastanza atipico di possibilità di “agire” -in cui la chiave è sempre un poter agire attraverso qualcuno e qualcosa (ad esempio, una nuova richiesta al giudice attraverso il proprio legale) ma che questo agire tende dunque a connotare (e sollecitare) ipotesi vendicative e persecutorie di un agire così mediato, è facile comprendere come “contenimento dell'angoscia” possa molto spesso significare -in contesti di grave PAS o la “Alienazione Parentale”- il richiamo alla possibilità di “acting out” auto- ed etero- lesivi, anche di una certa notevole gravità.

In sintesi, il contesto giudiziario è un contesto molto legato al “poter agire” attraverso un atto giudiziario, ma questo, molto

spesso e soprattutto molto facilmente, evoca nel genitore alienato un “poter agire” che va verso l'acting out etero- ed auto- lesivo come risposta all'”agito” che riceve -e che interpreta ovviamente come atto persecutorio- dal suo ex partner.

Avere come obiettivo terapeutico il contenimento dell'angoscia da separazione di un genitore privato da “qualcun altro” e grazie alla tacita passività di una non sistema che dovrebbe garantire la giustizia, apre percorsi terapeutici difficilissimi, spesso disperati e disperanti, e che mettono a durissima prova anche la capacità dello psicoterapeuta di gestire il proprio “controtransfert”.

Il più delle volte, ci si deve accontentare di non far precipitare una situazione già in grande bilico, e complicata da variabili socioeconomiche (il drastico e spesso gravissimo impoverimento economico, la perdita della propria abitazione, il ritorno a quella dei genitori e spesso della propria adolescenza, l'isolamento sociale, ecc.) che tendono a renderla ingovernabile.

Tuttavia, dopo qualche tempo ci accorgemmo che l'aver ottenuto alcuni risultati nella gestione del dolore e della rabbia, in alcuni, sporadici, casi si trasformava in piccole, ma significative, modifiche nel rapporto con i figli “alienati” a riprova di come l'alienazione genitoriale sia –quanto lo sono d'altra parte molte patologie adolescenziali riconosciute come tali- una forma che, sindrome, malattia, o problema che sia- è, a volte almeno, molto sensibile alle modifiche al comportamento dei congiunti, e -in questo caso- alle modifiche di comportamento del genitore alienato.

Nel giro di qualche anno svilupparammo dunque una sorta di know how conoscitivo che sembrava portare a diversi risultati nei contesti psicoterapici che riuscivamo a strutturare, e che non sempre si potevano identificare con i setting psicoterapeutici classici, anche e soprattutto in virtù della atipia della domanda che ci giungeva.

Il più delle volte, a rivolgersi a noi erano i padri, perché innegabilmente in testa alle statistiche della deprivazione genitoriale, e ciò comportava che il più delle volte la domanda che ci raggiungeva era una domanda confusa e confondente tra istanze giuridiche, consulenze forense inutili, e una nascosta -e per questo ancor più disperata- richiesta di ascolto. Questo ci ha spinto a dover strutturare modelli di intervento abbastanza inusuali, che dovevano essere in grado di rispondere a richieste confuse, nascoste, non

presentate come richieste di terapia, spesso di difficile decrittazione e dunque di difficilissima restituzione, non raramente colme di rabbia anche verso lo psicoterapeuta interpellato.

Nel tempo ci siamo resi conto che esisteva non tanto un vero e proprio set di strumenti terapeutici -di prescrizioni, di strategie, di “consigli”, cioè- ma una filosofia di fondo dalla quale partire per cominciare a orientarsi in quel tipo di consulenza e giungere ai primi risultati: la gestione da parte del genitore alienato del proprio comportamento, in modo che non refluisse distruttivamente verso i due opposti poli che gli si profilavano -l'acting out distruttivo e/o la somatizzazione ingravescente.

Non raramente, infatti, la maggior parte dei padri che si rivolgevano a noi si erano scoperti ipertensioni, disturbi del ritmo cardiaco, dermatopatie -prima fra tutte la psoriasi- gastropatie e in special modo “gastriti” e sindromi da reflusso-, sindromi dismetaboliche, ecc., costringendoci anche a ritornare a forme di consulenza medica vera e propria, che dovevano comunque fare i conti con il disagio socioeconomico del genitore deprivato del figlio.

L'impostazione di fondo con la quale affrontare questi casi però si andava sempre più delineando, e questo ci ha portato alla fine a coagulare il tutto in un orientamento di fondo: quello che nel capitolo successivo verrà descritta attraverso la riscoperta del mito di Ulisse, colto nel momento del suo rientro a Itaca, in una casa infestata da coloro che -non a caso- vogliono sottrargli tutto quello che ha di più caro.

Da questo indirizzo, pensato come tale perché rivolto soprattutto ai padri, si è sviluppato un modello operativo che è stato poi comunque utilizzato anche con le madri, perché ovviamente distante da qualsiasi tipizzazione di genere.

5.1.3. La cicatrice paterna: frattura e possibilità di ricostruzione del legame padre figlio nei casi di mobbing genitoriale [torna su]

dr. Gaetano Giordano

dr.ssa Benedetta Rinaldi

dr. Marco Muffolini

Il ruolo del padre oggi è riconosciuto dagli esperti delle dinamiche relazionali familiari, per la sua cruciale importanza nel favorire lo sviluppo comportamentale, emotivo e intellettuale dei figli, ma tale considerazione è stata – e lo è ancora! - il frutto di una faticosa conquista dell'uomo nel corso dei secoli: una conquista che, è bene ricordare, è eminentemente culturale, differentemente da quanto è avvenuto per la madre che ha assunto biologicamente e naturalmente le sue funzioni di procreazione e di cura verso la propria prole (Zoja, 2000).

Luigi Zoja, importante psicoanalista junghiano che ha studiato la costruzione della figura paterna dalle sue origini seguendo un percorso filogenetico, nel suo libro “Il gesto di Ettore” (2000) sostiene che durante la sua evoluzione la specie umana si sarebbe accorta di come la presenza paterna avesse una funzione peculiare favorente la crescita e la protezione della prole.

Il padre quindi è passato dall'essere primitivo che concepisce spargendo il suo sperma indistintamente, a colui che concepisce inteso come *cum capere*, ovvero in grado di prendere con, accogliere, contenere, apprendere, immaginare, ricevere nell'animo.

E' da questo momento che l'uomo ha iniziato a sviluppare il legame con i figli, conquistando quello status che non ha ricevuto dalla natura, ma grazie ad un percorso culturale e sociale per il quale ancora oggi lotta affinché gli venga riconosciuto.

Il ruolo del padre storicamente è stato considerato, in ambito giuridico, come non fondamentale per l'educazione e lo sviluppo psicofisico dei figli, tanto che nella stragrande maggioranza dei casi, i figli di genitori divorziati vengono automaticamente affidati alla madre, quale depositaria esclusiva della tutela dei minori, questo a partire dalla Legge 898/1970 che indica come principale prassi quella dell'affidamento esclusivo ad un genitore, sulla base di un supposto interesse morale e materiale dei minori, relegando così il padre ad una mera funzione di mantenimento economico.

Sono dovuti trascorrere altri 36 anni affinché il Legislatore introducesse quella che oggi è riconosciuta come “legge dell'affido condiviso” (Legge 54/2006) restituendo ad entrambi i genitori, almeno formalmente, la cura e la responsabilità della formazione dei figli: tale legge infatti afferma che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori anche

nel caso in cui questi giungano ad una separazione e che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi.

Sebbene negli anni, grazie alla costituzione di movimenti a sostegno della bi-genitorialità sono stati raggiunti - almeno in teoria - degli obiettivi di promozione culturale e sociale, legati alla crescita e alla responsabilizzazione della diade genitoriale, l'evento della separazione rimane un momento di rottura, non solo del nucleo familiare ma anche degli equilibri relazionali che lo compongono. Spesso infatti l'espressione della bi-genitorialità è messa a rischio fin dal momento in cui la coppia decide di separarsi a causa di un aspro conflitto coniugale che si ripercuote sulle competenze genitoriali, mentre i figli si ritrovano all'interno di ripicche e vendette tra gli adulti di riferimento. Siamo abituati a considerare il nostro concetto di famiglia come sinonimo di unità di intenti in cui i membri del gruppo tendono a convergere per un comune obiettivo esistenziale; la separazione in questo senso è il fattore scatenante di desideri individuali, spesso contrapposti, relativi a dimensioni affettive, relazionali, economiche e di potere, dove c'è chi vince e chi perde, secondo la logica della contrapposizione.

Da quando è stato istituito il divorzio ad oggi, la logica della contrapposizione ha dominato gli scenari giuridici ed emotivi di tutte le parti in causa, alimentando un pulviscolo di agiti istintuali, ovvero quel mettere in atto, senza consapevolezza, di desideri, paure, angosce, rivendicazioni e pretese che continua a negare nei fatti quella bi-genitorialità che riconosciamo solo legislativamente e alla quale ci appelliamo elemosinandola, senza renderci conto di quanto ancora culturalmente tutte le componenti, a partire da quelle giuridiche (giudici, avvocati) la neghino.

Riteniamo che un ruolo cruciale in questo senso sia quello assolto dal linguaggio.

Genitori, avvocati, giudici, giornalisti, opinionisti, talk show, programmi d'approfondimento e tutti gli altri agenti interessati alla questione hanno mutuato un linguaggio, tipico del conflitto, che confina colui che si esprime e il contesto stesso, all'interno di un recinto narrativo dove non c'è spazio né per l'espressione pensata del proprio o dell'altrui vissuto, né per la costruzione di alcunché, in quanto, tale linguaggio risulta per definizione inadeguato, legato a logiche di contrapposizione e incapace di esprimere le complessità di una condivisione che non può che partire dal pensiero e

l'espressione dello stesso.

Come ovvio, tale clima influenza sempre più il clima conflittivo che si sviluppa in una famiglia in via di separazione, e finisce per divenire una legittimazione sociale e culturale al conflitto come chiave di risoluzione delle controversie genitoriali.

Questo ha fatto sì che fosse considerato ormai normale non solo il conflitto tra i due ex coniugi, ma anche le strategie utilizzate per escludere l'altro dalla gestione della prole. Come abbiamo visto, già da tempo anche la cinematografia nazionale ha recepito, con ironia (il che esprime quanto l'atteggiamento sia ormai di uso corrente e considerato in qualche modo "scontato") il fatto che a dirimere una causa di separazione entri un utilizzo calunnioso del codice penale.

Allo stesso modo, per un paio di decenni almeno, il fatto che il padre potesse essere escluso dalla gestione dei figli è stato considerato un evento forse non normale (esiste -e prima esisteva ancor di più- il fenomeno dei padri che si assentavano volontariamente dalla vita dei figli, dopo la separazione), ma sicuramente accettabile, e il desiderio dei padri separati di non essere esclusi dalla vita dei figli, una sorta di rivendicazione a volte anche folcloristica.

Ciò ha comportato sicuramente dei problemi: l'uomo non affidatario, oltre a doversi confrontare come abbiamo visto, con una serie di limitazioni imposte dall'alto extra-familiare, ha dovuto fare i conti con la propria identità di padre da ricostruire, distante da quella madre, che è stata fondamentale per la sua formazione, portatrice di un bagaglio biologico-culturale fondato sull'accudimento della prole e in grado di accompagnare anche il padre nella valorizzazione di quel ruolo che è altrettanto importante.

Ed è stato partendo da queste considerazioni che siamo andati alla ricerca di uno specifico del "ritorno del padre" in famiglia, quasi spingendoci a cercare una cultura dedicata a questo tema.

Che ci ha dato risultati importanti e interessanti, suggestivi anche per quanto riguarda il punto di vista clinico.

Studi recenti (Dowling, Barnes 2004) hanno messo in evidenza come la maggior parte di ciò che i padri vivono con i figli è quasi costantemente condiviso o dipendente dalle indicazioni della madre: ciò significa che il comportamento paterno risulta

inevitabilmente legato allo status di “coppia”, quella stessa coppia che nei casi di divorzio non può più rappresentare il contesto attraverso il quale il padre può esprimere la sua genitorialità.

L'uomo, diversamente dalla donna, non può identificarsi sin dalla nascita con il corpo della madre, perciò tende a svilupparsi nel tempo continuando a demandare alla donna la capacità ed il potere di appagare i suoi bisogni e di riempire, a proprio arbitrio, il suo vuoto di affetti, rischiando tuttavia di scadere a oggetto del potere materno. L'uomo allora, per difendersi dal suo stesso desiderio di passività dipendente, ipertrofizza il modello di comportamento paterno arcaico (Montefoschi, 2001) che demanda la cura della prole alla moglie, restando in seguito vittima di quel modello relazionale rigido.

Uomo e donna, seguendo l'*imprinting* originario della madre che nutre e del bambino che viene accudito, si sono evoluti conservando tra di loro una relazione asimmetrica basata sull'interdipendenza simbiotica dei bisogni, che si esprime, culturalmente e politicamente, attraverso rapporti sociali fondati sul reciproco asservimento (Montefoschi, 2001)[3].

L'uomo non riuscendo a raggiungere la capacità di essere consapevolmente autonomo rispetto alla gestione relazionale dei figli, tende ad affidare alla donna il potere di controllarlo attraverso quella che in seguito può esitare in una svalutazione attiva e costante del ruolo paterno, fino ad una interruzione dei rapporti padre-figli.

Questo aspetto è significativo se cerchiamo di comprendere i motivi che espongono i padri ad una maggiore vulnerabilità e al mobbing genitoriale: le vittime di mobbing lavorativo e familiare possono essere soltanto coloro che il sistema identifica come deboli o di difficile controllo. In tal senso il padre separato, nella nostra cultura, rappresenta quello che nel gergo psicologico viene chiamato il “paziente designato”: tale termine significa che il paziente è il membro del sistema-famiglia che esprime o segnala il meccanismo disfunzionale di uno o più sistemi, di cui egli è uno dei vertici. Tale membro è "designato" dal sistema stesso in quanto soggetto che esprime una modalità disfunzionale di vivere, pensare, agire.

Il padre, dopo la separazione, viene limitato legalmente nell'esercizio della sua genitorialità e, dipendente dal ruolo familiare

che ha perso, si ritrova a dover costruire da solo un set di comportamenti, atteggiamenti, vissuti emotivi da condividere con i figli, senza un sostegno sociale e culturale, oggi più che mai indispensabile, affinché il padre possa sviluppare una propria specificità indipendente da quella materna.

Potremmo quindi sostenere che è la madre colei che, agendo la sua aggressività e controllo, designa l'ex marito come vittima di un'esclusione dal sistema, eppure ad uno sguardo più approfondito ci renderemo conto che anche l'uomo si è inconsapevolmente lasciato coinvolgere in quella spirale violenta, a causa dell'equilibrio precario sul quale ha costruito la propria figura di padre, ma scendendo ancora di più in profondità apparirà più chiaro come non basti un singolo attore a designare la sua vittima, ma esiste un sistema allargato che ha indirettamente favorito un humus aggressivo e controllante, ovvero il sistema culturale e giudiziario in cui si sviluppano le future madri e i futuri padri.

A nostro avviso è di fondamentale importanza iniziare a promuovere una cultura scientifica e sociale in cui la paternità possa emergere dall'ombra della madre, come dimensione di cui prendersi cura attraverso progetti di sostegno e valorizzazione, e soprattutto liberandola dalla logica della contrapposizione padre contro madre, uomini contro donne. Uno dei pochissimi aspetti culturali in cui i padri sono "previsti" durante l'iter della gravidanza sono i famosi corsi pre-parto e in alcuni casi il parto stesso, dopodiché i padri scompaiono sia per il mondo medico-psicologico che per quello socio-culturale (ad esempio non è un caso che spesso, pur lavorando, sono le madri a intrattenere le relazioni con il mondo della scuola o con il gruppo dei pari).

Lo stesso mondo della psicologia si è lungamente confrontato sulle competenze materne, tralasciando in secondo piano l'importantissimo ruolo del padre, spesso relegato al compito di chi detta le leggi e si occupa economicamente della famiglia.

E' necessario sviluppare un pensiero complesso (clinico, sociale, culturale, legislativo) per riportare il padre alla sua prerogativa genitoriale e affettiva, scongiurando il pericolo della sottomissione al potere materno distruttivo e in questo senso il Mito ci ha tramandato molti esempi di paternità, densi di significato e attuali.

Zoja percorrendo lo sviluppo mitologico e psicologico della

figura paterna (2000) mette in evidenza come la paternità non sia una questione meramente biologica ma sia una ricerca, un viaggio, che l'individuo deve intraprendere per riuscire a riconoscere sé stesso e i propri figli.

E Ulisse - l'eroe del poema omerico "Odissea" – è secondo Zoja il sorprendente emblema dell'uomo moderno, che si mette in viaggio per ritrovare il suo ruolo paterno e familiare.

Omero descrive Ulisse come un uomo combattuto "tra il pensiero e il cuore", ovvero tra la razionalità e l'istinto, e proprio l'istinto, l'impulsività, la tendenza a reagire spesso mettono a dura prova gli individui proprio durante momenti critici come il divorzio.

Davanti alle angherie e alle violenze morali (e a volte non morali) spesso perpetrate dalle ex compagne e dal contesto sociale e giudiziario, i padri sentono di "*dover agire, dover combattere*", insomma uscire al più presto possibile e "con forza" dalla spirale di manipolazione in cui si trovano.

I termini stessi utilizzati dai padri ("*devo combattere... devo reagire... mi devo far giustizia*") fanno proprio riferimento al loro sentirsi in guerra, vittime di un'invasione sadica, in cui la sensazione di morire da un momento all'altro, perdendo tutto ciò che si è costruito – affettivamente, economicamente, socialmente – è fortissima.

Purtroppo non sono rari i casi di padri balzati alle cronache per aver ucciso i figli o l'intera famiglia in seguito ad una situazione di mobbing genitoriale che era diventata emotivamente distruttiva.

I vissuti dei padri mobbizzati sono molto penosi e devono essere compresi e contenuti proprio per evitare simili escalation di violenza intrafamiliare.

Padri protagonisti di episodi di cronaca come quelli da noi seguiti, spesso rimangono vittime delle proprie reazioni istintive, figlie di quella logica della contrapposizione che in risposta ai soprusi subiti non fanno che esporli ad ulteriori accuse (ad esempio di essere aggressivo, paranoico, di spaventare il bambino etc.) generando quindi un risultato opposto a quello voluto.

I padri tentano cioè di risolvere il conflitto in cui si trovano attraverso il conflitto stesso, senza rendersi conto che il mezzo attraverso il quale si è cercata la soluzione, è in realtà il problema. Nel prossimo paragrafo vedremo come, a partire da questi aspetti, si possa tentare di promuovere un percorso di riabilitazione e cura

della figura genitoriale alienata.

Nei paragrafi precedente abbiamo illustrato come lo studio e la ricerca formale sul fenomeno del mobbing genitoriale abbia avuto inizio circa 10 anni fa (Giordano, 2004) eppure sull'intervento vero e proprio nei confronti del sistema familiare colpito, non è stato ancora pubblicato nulla e questo per un motivo di base specifico: quando all'interno del nucleo familiare si è costruito progressivamente un grave comportamento alienante, o tendenzialmente tale, ogni invito alla terapia fallisce in quanto ormai il disagio è "ego-sintonico" rispetto al funzionamento del sistema: i soggetti coinvolti non credono di essere affetti da un grave disagio relazionale, ma sono impegnati ad individuare all'esterno il colpevole che produce il malessere (un po' come un soggetto affetto da psicosi il quale, non avendo consapevolezza del proprio malessere, cerca soluzioni e risposte nei suoi deliri). In questo modo è estremamente difficile che il sistema formuli spontaneamente una domanda di aiuto.

Allo stesso modo, come detto precedentemente, anche per il contesto sociale è spesso stato "normale" che un padre separato vedesse sempre meno o per niente i propri figli.

Il padre deprivato dei figli, dunque, andava incontro a una serie di problematiche psicologiche e fisiche che l'isolamento sociale, e l'indifferenza con cui veniva accolto il suo status, lo rendevano sempre più soggetto di patologie e comportamenti percepiti come "disfunzionali" e, in quanto tale, sempre più considerato in qualche modo *meritevole* di avere perso il contatto con i figli.

L'emergere sempre più pressante di una cultura delle "Pari Opportunità", che assegnava di diritto nuovi ruoli e nuove responsabilità alle donne ma lasciava -stranamente- inalterati i "*privilegi*" delle madri di sentirsi le assegnatarie di default e di fatto dei figli, e dei relativi vantaggi economici, esasperava la situazione.

Come detto precedentemente, questo ci ha spinto a cercar di metter rimedio ai numerosi casi che si presentavano alla nostra osservazione, cercando di evidenziare gli aspetti più salienti del mobbing genitoriale suscettibili di intervento, un intervento pensato di fondo come "strategico" e "sistemico" e studiare così una serie di strategie di intervento per ridurre il danno e in alcuni casi risolvere la dinamica conflittuale.

Il primo aspetto è legato al contesto conflittuale in cui si esprime la relazione tra genitore alienante e alienato: la violenza dei

comportamenti agiti dal genitore mobbizzante (costituiti da insulti, svalutazioni, manipolazioni, ricatti verso i minori, diffamazioni etc.) e l'intervento del sistema giuridico chiamato ad intervenire dai coniugi (avvocati, giudici, assistenti sociali etc.) che spesso collude con la logica della contrapposizione delle parti, elicitano o anche determinano una reazione comportamentale disadattiva nel genitore alienato, che purtroppo finisce spesso per legittimare, attraverso i suoi comportamenti, le accuse che gli vengono mosse: questo significa che più il genitore alienato cerca di reagire alle angherie del coniuge per riappropriarsi del suo ruolo genitoriale con gli strumenti che ha a disposizione, più facilmente si mette nella condizione di favorire il comportamento di estromissione che andrà poi a subire.

Per questo il primo intervento che mettiamo in atto quando un genitore alienato ci chiede un aiuto è la cosiddetta “analisi delle tentate soluzioni”: secondo il paradigma della terapia strategica, che riteniamo estremamente efficace in questo tipo di problematiche, quando un soggetto chiede un intervento psicoterapico per un problema, è verosimile che egli abbia già da solo cercato di risolverlo attraverso una serie di pensieri o azioni che tuttavia si sono rivelate inefficaci.

Un esempio è quello di un padre che racconta di come, in seguito alla separazione, la moglie gli abbia impedito in vari modi di avere una serena e quotidiana relazione con i figli. In molti casi la tentata soluzione che i padri possono mettere in atto è quella ad esempio di presentarsi a casa della ex moglie chiedendo con forza di vedere i figli, oppure minacciare la moglie di querela, o ancora di mettere al corrente i figli di quanto la madre si stia comportando male.

In questi casi l'analisi e la discussione delle soluzioni tentate dal paziente ci permette di far capire al padre come quest'ultime siano in realtà il problema che promuove e cronicizza il conflitto: più il padre si adira ed entra in simmetria con i comportamenti aggressivi agiti dalla ex moglie, più si metterà nelle condizioni di vedere il suo ruolo rispetto ai figli - e anche dal punto di vista legale - compromesso.

Il nostro obiettivo sarà quindi aiutare il genitore mobbizzato a riconoscere e a gestire le tentate soluzioni che corrispondono paradossalmente a reazioni controproducenti rispetto alla sua

funzione genitoriale, e questo utilizzando delle tecniche innovative e costruite ad hoc, ma specificatamente di origine strategica e ispirate tutte alla filosofia del “Ritorno di Ulisse”.

Ma perché il mito di Ulisse può aiutarci a comprendere quella che a nostro avviso è una via alternativa per risolvere, o attenuare, la tragedia del genitore mobbizzato?

Ulisse re di Itaca, dopo dieci anni passati a Troia a causa della guerra vorrebbe ritornare agli affetti familiari, dalla moglie Penelope, dal figlio Telemaco e alla natia Itaca, ma l'odio del dio Poseidone, glielo impedisce provocando continui incidenti e mirabolanti peripezie per altri dieci anni, alla fine dei quali riesce di nuovo a raggiungere casa. Ma il suo ritorno in famiglia sarà tutt'altro che semplice infatti Ulisse trova la sua reggia invasa dai Proci, i quali vogliono usurpare il suo trono, impadronendosi della casa e della moglie Penelope.

Ulisse scopre l'accaduto ma invece di reagire istintivamente, combattendo subito contro i Proci, decide di aspettare il momento più opportuno per riconquistare il regno e la sua famiglia e quindi decide di celare la propria identità fingendosi un mendicante, anche con lo stesso figlio Telemaco. “Il volere di Ulisse è pensiero e non più pulsione, quindi può essere trattenuto. Ciò porta due novità che sono anche due rinvii: l'attendere l'occasione esterna propizia, quando essa non è ancora disponibile e il pazientare fino a che le due alternative non trovino una sintesi interiore” (Zoja, 2000) ... Ulisse desidera la famiglia sopra ogni altra cosa: ma sa che il soddisfacimento immediato è proprio la tempesta in cui il padre e i suoi si separano. Il ricongiungimento con la famiglia non è un impulso soddisfatto, ma privazione e progetto”.

La tattica utilizzata da Ulisse è quella di non lottare esplicitamente, non volendo vincere subito a tutti i costi: egli si rimpicciolisce, si rende umile come un mendicante poiché non è interessato tanto ad agire un'azione nobile in sé ed eclatante, piuttosto è interessato al vantaggio che finalmente potrà ottenere: la conoscenza nell'immediato e la riconquista della sua famiglia nei tempi lunghi. E per queste cose è pronto a pagare il prezzo dell'attesa.

Questa è proprio la strategia che riteniamo possa aiutare i padri mobbizzati ad uscire dal tunnel in cui si trovano: il padre, con coraggio e comprensibile fatica, deve accettare di uscire

dall'atteggiamento di contrapposizione nei confronti della ex-moglie, poiché questo significa inevitabilmente opporsi anche contro il figlio che, vittima inerme, è fagocitato dall'angoscia di mettersi contro la madre dichiarando il suo legittimo e struggente bisogno del padre.

Il padre deve rimpicciolirsi, fingersi mendicante, attenendosi a quanto imposto dal giudice e manipolato dalla moglie, per riconquistare non nell'immediato, ma nel lungo termine il rapporto con il figlio. La presenza paterna deve farsi "piccola nella quantità", ma significativa nella qualità delle interazioni possibili, per ricordare al figlio che il padre, seppur lontano, c'è: fare al figlio piccoli regali inattesi (un pelouche, un set di pennarelli nuovi etc.) permette al bambino di sentire la presenza costante, ma non ansiogena, del genitore.

Questo comportamento consente al figlio di incamerare, a lungo termine, i sentimenti di rispetto, pazienza e coraggio veicolati da quel padre che così facendo non lo ha costretto a mettersi contro la madre o a sentirsi in colpa per l'inevitabile alleanza con il genitore affidatario.

L'idea è quella di sfruttare la forza dell'aggressore per volgerla al proprio guadagno.

Ulisse ci dimostra come una simile presa di posizione giocata sull'apparente arrendevolezza, sia un passaggio necessario per vincere contro i Proci, gli arroganti e caotici invasori del luogo familiare.

Nonostante il suo farsi povero e quasi invisibile, il re di Itaca mostrerà al figlio il valore dell'attesa e la forza dell'umiltà: dice Zoja (2000) "la sua pazienza e la sua umiliazione contrastano con la violenza inutile. Se [gli uomini] vi riescono, ci restituiranno la potenza del padre senza la prepotenza maschile. Se non hanno successo, si avrà il maschio violento senza l'autorità".

In fondo la grande forza di Ulisse è racchiusa nella saggezza di sapere che egli ha sempre presente l'alternativa da giocare nella vita.

5.1.4. Il ritorno di Ulisse⁶: strategie di intervento nel

⁶ Il paragone -geniale- con il ritorno di Ulisse ad Itaca, nella casa infestata dai Proci e con il figlio (e per quanto riguarda il mito, anche la moglie) è stato individuato per prima dalla **dottorssa Benedetta Rinaldi**, che ha

mobbing genitoriale [torna su]

- *Maestro, come evitare il temporale?*

- *Ecco che lo hai già dentro*

da: Yoel Hoffmann, "I detti del maestro Joshu", Astrolabio Ubaldini Editore

Nota: nella logica zen, pensare al “temporale” come un temporale, realizza il “temporale”.

Nei casi di mobbing genitoriale, e soprattutto nei casi in cui è molto presente la svalutazione della figura genitoriale nei confronti dei figli, la regola è l'attivarsi di un contesto paradossale, nel quale l'accusa contro l'ex genitore si avvera grazie al fatto che il genitore mobbizzato reagisce all'accusa tentando di smentirla.

Nel trattare questi casi, abbiamo sviluppato la convinzione che il modo migliore per gestire -meglio: tentare di gestire- un simile contesto, è non cercare di dimostrare la falsità dell'accusa, ma cercare di rispondere, o non rispondere, in modo che l'accusa si annulli, o meglio: perda la sua efficacia proprio perché ha bisogno di convalidarsi attraverso i comportamenti dell'ex partner.

Ovviamente, quanto stiamo qui esponendo vale nell'attuale contesto sociogiudiziario, nel quale non esiste quasi, o proprio per nulla, la possibilità che le istituzioni attuino un intervento efficace.

Quanto stiamo cioè dicendo si riferisce ai genitori deprivati dei figli, isolati e abbandonati nei loro tentativi di uscire dal problema, e in assenza di interventi, e di interventi efficaci (quando non controproducenti, come visto), da parte delle “istituzioni”.

Non ci riferiamo cioè a suggestioni che pensiamo possano essere raccolte in aule di Tribunale o nel corso di consulenze tecniche, posti e situazioni nei quali la tutela del genitore mobbizzato dovrebbe essere di tutt'altro tipo e non limitarsi, come spesso avviene, a generici (e convenienti solo per chi li pone) inviti a rassegnarsi e lasciar perdere. Se i tribunali e i tecnici, cioè, devono intervenire, dovrebbero farlo non invitando il genitore alienato a rinunciare a ciò che per prima la legge dovrebbe garantire, ma dandogli quanto e ciò che gli spetta.

Ciò premesso, il primo punto su cui agire è dunque la gestione

firmato l'articolo precedente. Ascoltato il resoconto di diversi casi di padri (e, in numero minore, di madri) deprivati dei figli, riconobbe subito nella struttura dell'intervento terapeutico la presenza del mito di Ulisse, dando una non contributo sostanziale all'inquadramento teorico delle tecniche già in uso.

del comportamento del genitore alienato, che in genere sembra fare di tutto per confermare le accuse che gli vengono rivolte e per qualificarsi, agli occhi dei figli, esattamente per come viene descritto ad amici, parenti, e, soprattutto, figli.

Questo è un aspetto fondamentale, e spesso drammatico: si tratta di convincere gente che soffre terribilmente, a tacere e a non cercare di “reagire” a privazioni terribili, illegittime e illegali.

Spesso si riesce a spiegare al genitore alienato (o mobbizzato, i termini sono qui utilizzati come sinimi) il valore della rinuncia, come sistema di gestione del messaggio negativo che “*l'altro*” fabbrica contro il paziente, altre volte no. In genere è efficace il paragone con le arti marziali orientali, di fondo strutturate sulla gestione dell'energia dell'avversario in senso paradossale per sbilanciarlo (“*se lui spinge, tu tiri, se lui tira, tu spingilo*”). Sicuramente, si deve operare una “*collusione terapeutica*” (o una “*alleanza terapeutica*”) col genitore mobbizzato, parlando un linguaggio di guerra e conflitto, dal momento che il livello persecutorio, in questi casi, è talmente alto, che un qualsiasi accenno ad una prospettiva pacificatoria viene percepita come un tradimento. Una buona tecnica, poi, è quella che i terapeuti strategici definiscono del “*come peggiorare*”: facendo cioè immaginare a chi si ha di fronte cosa si dovrebbe fare per far precipitare ancor di più la situazione, si ottiene molto frequentemente il risultato di convincere il genitore mobbizzato che più tenta di ottenere ciò che desidera (e che, si badi, è più che egittimo che ottenga), meno ottiene.

D'altra parte, vero è che non può esserci effettivamente pacificazione, in questi casi, dal momento che il conflitto è sempre tenuto alto soprattutto dal genitore mobbizzante, e dunque il vero obiettivo è quello di annullare “l'attacco” di cui il genitore mobbizzato si sente (ed è davvero, in fondo) vittima.

Una volta che si riesce a concretizzare come valido l'assunto che non bisogna opporsi agli attacchi ma favorirli invece di disperderli, occorre passare ad analisi con estrema profondità il “contesto mobbizzante”, e cercando di individuare quali sono le modalità che più offrono spunti per una gestione “strategica”.

La regola di fondo è comunque quella di escogitare quali comportamenti tendano a far fallire le aggressioni del genitore mobbizzato, e una delle “rinunce” che più ottengono effetto è proprio la rinuncia a pretendere gli incontri. Ovviamente, parliamo

di situazioni nelle quali il rifiuto alle visite non è ancora in atto da anni, ma nelle quali i minori rifiutano i contatti pur mantenendo qualche visita.

Il primo obiettivo è infatti quello di stabilizzare la relazione con i minori, in quanto nella nostra esperienza gran parte delle situazioni di alienazioni parentale nascono da -o forse “con”, ma la cosa non cambia di molto la realtà del contesto e dei tentativi di rimedio- una tragica angoscia dei minori coinvolti, che si percepiscono in mezzo a una terribile bufera e possono solo cercare riparo, esterno ma anche interno, nel genitore alienante, per non mettere a rischio la propria sicurezza (che viene percepita anche come sicurezza fisica vera e propria, dal momento che il genitore alienante ha sempre qualcosa di oscuramente minaccioso e terribilmente ritorsivo, la cui contropartita è una sorta di alleanza partnerizzante che sfocia poi nell'arruolamento alienato).

Il bisogno di integrare il modello accusatorio del genitore alienante nasce qui dal bisogno sia di una sicurezza esterna, sia dal bisogno di percepirsi coerenti, e non colpevoli invece di “tradimento” ai danni del genitore alienato.

Quando si va dunque ad agire in un contesto mobbizzante, bisogna dunque aver massimo riguardo per questo drammatico equilibrio del figlio alienato, cercando di non metterlo contro sé stesso e i propri sensi di colpa -spesso grandemente nascosti- e cercando di non offrire alle sue “proiezioni” la legittimazione che il genitore mobbizzante e alienante cerca di avere attraverso le sue accuse (“Ricordi che tu rischi di essere la pallottola con cui ti spareranno, se insisti a combattere”, è una delle nostre frasi preferite).

In questi casi, dunque, la rinuncia agli incontri -accompagnata dalle comunicazioni di cui diremo oltre- può avere un effetto destabilizzante sul contesto mobbizzante e sul comportamento del genitore alienante e su quello dei minori, e nel tempo si può assistere a quello che per qualcuno è stato un miracolo. Quello che accade è che viene “sbilanciata” la dimensione collusiva della coppia, e fatta svanire la legittimazione alla “proiezione” della propria parte negativa sul genitore mobbizzato.

Come detto prima, in realtà, questa rinuncia agli incontri va accompagnata da una serie di comunicazioni minimali, se non “vitali”, con le quali si comunica ai figli la propria presenza affettiva nel rapporto, il proprio non voler perdere i contatti, e via dicendo

senza far mai cenno – se non in alcuni casi selezionati- ai motivi per cui si preferisce rarefare o minimizzare frequenza e tempi degli incontri.

Sms, email, regalini con bigliettini brevissimi e/o fatti consegnare da qualcun altro, sono in questi casi efficaci, spesso anche incredibilmente efficaci: in molti casi, si ha la netta sensazione che più le comunicazioni riescono ad essere “minimali”, più i minori tendono -con il tempo (la pazienza e la resistenza alla frustrazione sono essenziali)- a riassetarsi in modo non oppositivo verso gli incontri con il genitore mobbizzato. E' evidente che per strutturare una valida comunicazione “virale”, in questi casi, bisogna cercare di conoscere a fondo le logiche del sistema mobbizzante, nonché le affettività e quanto più possibile delle realtà e modalità cognitive degli adulti e dei minori coinvolti.

Bisogna comunque premettere che questo tipo di “suggerimenti” ovviamente, sono sempre accolti all'inizio da inevitabile incredulità da parte del genitore mobbizzato, che rivendica sempre la validità dello scontro e del cercare di ottenere “*sempre più*” di quello che gli viene dato “*sempre meno*” più lui lo chiede “*sempre più*”. Uno dei punti da chiarire con fermezza, come detto in altri termini precedentemente, è che non si tratta affatto di “dar ragione” all'altro genitore, o cedere alle sue richieste e accuse giudiziarie ed economiche.

Si tratta ovviamente di sbilanciare un sistema fondato sulla ricorsività del conflitto.

Purtroppo non è possibile descrivere ora tutte le modalità e le tecniche utilizzate, soprattutto perché ogni volta bisogna adattare qualcosa di precedente al contesto che si ha di fronte, ma sicuramente i risultati ci sembrano incoraggianti.

Un'altra serie di tecniche utilizzate, nel caso i rapporti tra i genitori consentano ancora qualche contatto, anche aggressivo e conflittuale quanto si vuole, è la riedizione di alcune tecniche di direzione strategica dei comportamenti, nei rapporti fra il genitore mobbizzato e quello mobbizzante. Si tratta di riuscire a strutturare sottilissime forme di “prescrizioni del sintomo”, “diari di bordo”, “rituali”, prescrizioni strategiche che apparentemente diano soddisfazione al genitore mobbizzante ma in realtà ne paralizzino le tattiche.

Ovviamente, anche qui bisogna studiare a fondo il sistema e

capire quale parte delle comunicazioni e delle relazioni può essere utilizzata in tal senso: ad alcuni ex coniugi può essere chiesto ad esempio di indicare con straordinaria precisione i compiti da eseguire in caso di incontri con i figli, ad al riguardo invece di descrivere con accuratezza come rapportarsi con i figli quando li si incontra, fino a tecniche molto più complesse e minuziose, che hanno spesso lo scopo di imbrigliare anche -già che ci siamo, viene spesso da dire- l'aggressività del genitore mobbizzato, ansioso di vendette e vittorie.

Da questo punto di vista, è infatti interessante notare come il paradosso che immobilizza il genitore mobbizzante, modifica anche la percezione che il genitore mobbizzato ha del problema e del suo essere nel conflitto. Segno anche questo di come molto probabilmente le psicopatologie in gioco continuano ad operare comunque e in modo collusivo anche quando genitori non comunicano e sono lontanissimi dal sentirsi “*una coppia*”

5.1.5. I risultati e le statistiche [torna su]

Non riteniamo di avere ancora la possibilità di fornire statistiche realmente convincenti e scientificamente esatti. Sappiamo però di avere avuto risultati interessanti, e molte volte -soprattutto allorché il paziente non ha opposto molta resistenza- realmente incoraggianti.

Esistono già non pochi minori che dopo anni di accuse e rifiuti “totali” e “drastici” (così almeno descritti dai loro genitori), sono lentamente tornati a rapporti accettabili, più o meno accettabili e pieni, dal genitore alienato.

Non è semplicissimo ottenere sempre questi risultati, ma noi riteniamo deplorabile non provarci almeno, e spingere invece chi ci consulta ad una guerra dissennata.

Prima o poi Ulisse -per utilizzare la bellissima metafora individuata dalla dottoressa Rinaldi dal testo di Zoja- deve tornare a Itaca, e non può essere proprio lui che si elimina da solo dalla vita del figlio.

La tragedia di essere la pallottola utilizzata dal nemico contro sé stessi deve trovare una soluzione, e anche se questa soluzione all'inizio appare folle e impraticabile, bisogna cercare di praticarla.

Se proprio dovessimo tirar fuori una percentuale dalla nostra esperienza clinica, diciamo che nel sessanta-settanta per cento quasi

dei casi abbiamo avuto risultati soddisfacenti, a volte -sia pure più raramente- anche ottimi. Ed è per questo che ogni volta ci “riproviamo”.

La prima volta che abbiamo pensato di standardizzare in un corpus teorico e operativo questo approccio “paradossale” (e per noi “zen”) al problema del genitore “amputato” (per riprendere l'indovinatissima espressione di G. Benedetti), è stato allorché abbiamo ricevuto una email da un genitore che avevamo seguito, e che era arrivato a noi da una città del Nord dopo una ricerca sul Web. Lo avevamo incontrato pochissime volte, ma evidentemente la cosa aveva dato i suoi frutti. I nostri consigli -paradossali, e da un certo punto di vista apparentemente del tutto inattendibili- a base di “sms” e “email” e “astensioni dagli incontri”, avevano dato come già altre volte, dei frutti. In quel caso, degli ottimi frutti, a quello che ci disse questo padre, e ciò ci spinse a ritenere che forse potevamo davvero formalizzare un modello più preciso di intervento, e utilizzarlo con una certa accuratezza e speranza di riuscita.

Quel padre ci aveva comunicato quello che era successo con una email, e ci ringraziava per quello che era successo a seguito dei nostri due o tre incontri, offrendosi come volontario per aiutarci a risolvere casi analoghi: da quanto ci aveva detto al telefono, era convinto che solo chi ci era passato prima potesse riuscire a essere efficace nel trasmettere una tecnica del genere. Per noi è stata la prova di come fosse difficile proporre soluzioni del genere, come fosse difficile accettarle, ma come valesse appunto la pena di tentare con quelle soluzioni apparentemente insensate.

Riteniamo dunque che la cosa migliore sia chiudere questo scritto con quelle sue parole:

Dottore buongiorno.

Faccio seguito alla telefonata di pocanzi per ribadire che la mia situazione alla fine ha preso una piega positiva. I miei tre figli infatti, pur se prevedibilmente lentamente, hanno ricominciato a frequentarmi e a dimostrarmi sempre più affetto.

*Dal giorno del verbale di udienza del tribunale che allego, ovvero da inizio gennaio ***, è stato intrapreso un percorso di mediazione familiare (tutt'ora in corso) presso una psicoterapeuta di ****.*

I miei figli hanno dapprima iniziato a rispondere regolarmente alle mie telefonate, poi a vedermi inizialmente un'ora la settimana, quindi un'ora a

giorni alternati, fino ad arrivare a vederci anche tutti i giorni (anche se non necessariamente), andare al cinema di tanto in tanto, cenare almeno una volta la settimana assieme ed addirittura trascorrere intere giornate a sciare o visitando città.

I ragazzi dimostrano di volermi bene e di apprezzare i momenti che trascorriamo assieme, anche se noto che in qualche frangente non sono ancora completamente rilassati (penso sia normale) come erano una volta. Ma penso a questo punto sia veramente questione di tempo e di aver pazienza.

*Ieri sera per la prima volta sono uscito a cena solo con uno dei tre, il più grande. Senza il "sostegno" dei fratelli temevo ci fosse qualche imbarazzo da parte sua, ma mi sono positivamente ricreduto e devo ammettere che siamo stati bene, abbiamo chiacchierato serenamente di tante cose (compresa l'imminente festa del suo imminente ed importante **° compleanno) e non c'è mai stato un momento di imbarazzo da parte sua. O almeno non l'ho notato....*

*Allego anche il mio ricorso al tribunale in cui, oltre alla richiesta di consulenza di tipo psico-diagnostica per i miei figli che è stato accettato, chiedo anche l'affidamento degli stessi. Cosa per il momento non presa in esame, fino alla data della prossima udienza fissata il 31 *** **. Ma non era questa la faccenda che mi premeva di più, bensì la serenità dei miei figli .*

La ringrazio tantissimo per il preziosissimo aiuto offertomi, per le eccellenti capacità professionali ed umane che mi ha dimostrato dal momento in cui, letteralmente disperato e come ultima spiaggia, mi ero rivolto a Lei.

Rimango a Sua completa disposizione nel caso Le servissero ulteriori delucidazioni in qualunque modo utili per la risoluzione di casi drammatici analoghi al mio.

BIBLIOGRAFIA [torna su]

Abo Loha ,Y., Nestola, F. (2013) Il principio della bigenitorialità e la legge n°54 del 2006: diritto del minore? Criticità dei criteri di applicazione, *Psychomedia Rivista Telematica*,

http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf

Alcock, J. (2000), *Animal Behavior* (Fourth Edition), Sunderland, MA, Sinauer Associates, trad. it. Etologia. Un approccio evolutivo. Prima edizione italiana condotta sulla quarta americana, Bologna, Zanichelli, 2000

Bernardini De Pace, A. (1997), La denuncia di abuso nel contesto dell'azione giudiziaria di separazione, in AA VV, *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità* - a cura di L. de Cataldo N., ISISC, CEDAM PADOVA, ripubblicato sulla Riv. Tel. Psychomedia

<http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/depac.htm>

Brodsky, C. M. (1976), *The harassed worker*, Lexington: Lexington Books

Camerini, G.B., Berto, D., Rossi, L., Zanali, M. (2010), Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all'abuso sessuale, *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, vol.77, 127-137

Carrettin, S., Recupero, N. (2001), *Il mobbing in Italia. Terrorismo psicologico nei rapporti di lavoro*, Dedalo Editore, Bari

Cavedon, A. (2009), *Sintesi della lezione sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale*, Corso: "La tutela del Minore", Milano
http://www.alienazione.genitoriale.com/wp-content/uploads/2012/11/sintesi_relazione_cavedon_30-11-

09.pdf

Cesi, S., Masina E., Camerini, G.B. (2007), *Vere e False denunce di abuso sessuale: studio di una casistica in separazioni conflittuali*, 13° International Congress of the ESCAP, "Bridging the gaps", Firenze, 25-29 agosto 2007

Conforti, R. (2008), *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: la legge 154/2001*, <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1580>

Costa, G. (2005), Etologia Cognitiva, www.unict.it/psmfncosta/Costa.pdf

Cullen, E. (1957), Adaptations in the kittiwake to cliff nesting, *Ibis*, vol. 99, 257-302

D'Agostino, L. (2007), La Sindrome di Alienazione Genitoriale e i casi di sospetto abuso sessuale infantile: un problema di diagnosi, Tesi di Laurea in Psicologia, Relatore: Prof. Mario Fulcheri - Correlatore: Prof. Salvatore Sasso, Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica Facoltà di Psicologia - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara, *Riv. Telematica Psychomedia*, Ottobre 2007, <http://www.psychomedia.it/pm-thesis/dagostino/dagostino.pdf>

De Risio S., Faia V. (2002), Mobbing: definizioni e caratteri del problema, correlati psichiatrici, riflessione sulla patologia delle organizzazioni aziendali, *Telematic Journal of Clinical Criminology*, www.criminologia.org

Dieni, E. (2007), Il diritto come «cura» - Suggestioni dall'esperienza canonistica, *Chiese e pluralismo confessionale - Rivista telematica* (www.statoe.chiese.it), giugno 2007 ISSN 1971- 8543 (http://www.statoe.chiese.it/images/stories/papers/200706/dieni_il_diritto.pdf)

Dowling, E., Gorrell Barnes, G. (1999), *Lavorare con i bambini e i*

genitori nel processo di separazione e divorzio, trad. it. (2004), Franco Angeli Editore, Milano

Ege, H. (2002), *La valutazione peritale del Danno da Mobbing*, Giuffré, Milano, <http://www.mobbing-prima.it/mobbing-parolaesperti4.html>

Einarsen, S., (1999), The nature and causes of bullying at work, *International Journal of Manpower*, Vol. 20, No. 1/2, 16-27

Facci, G. (2009), *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Ipsoa Editore

Fiebert, M.S. (2004), References examining assaults by women on their women on their spouses or male partners: an annotated bibliography, *Sexuality & Culture* 8, no. 3, pag. 140-176, <http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm>

Garavaglia, R. (2003), Terminologia: Il Mobbing, *Quaderni di birdwatching*, anno V, vol. 10, <http://www.ebnitalia.it/QB/QB010/terminologia.htm>

Giordano, G., Conseguenze psicopatologiche sui minori della separazione coniugale, Tesi di Specializzazione, Cattedra di Psichiatria Forense, Rel. Chiar.mo prof. F. Ferracuti , Anno Acc. 1985

Giordano, G. (2004), *Conflittualità nella separazione coniugale: il "mobbing" genitoriale*, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano.htm>

Giordano, G. (2004), Le associazioni di genitori separati, *Newsletter AIPG* 18/2004

Giordano, G. (2005), Verso uno studio delle "transazioni mobbizanti": il mobbing genitoriale e la sua classificazione, *Psychomedia* Rivista Telematica,

<http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm>

Giordano, G., Dimitri, G. (2007), Il mobbing genitoriale dall'etologia all'etica, *Psychomedia Rivista Telematica*, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano3.htm>

Heinemann, P.P. (1972), Mobbing. Gruppvald bland barn och vuxna, *Stocholm, natur Och Kultur*

Jemolo, A.C. (1957), *La famiglia e il diritto*, ora in ID., Pagine sparse di diritto e storiografia, scelte e coordinate da L. Scavo Lombardo, Milano

Koestler, A. (1974), *L'atto creativo*, Astrolabio, Roma

Kruuk, H. (1964) Predators and anti-predator behaviour of the black-headed gull *Larus ridibundus*, *Behaviour Supplements*, 11, 1-129

Montefoschi, S. (2001), Il senso della psicoanalisi. Da Freud a Jung e oltre, *Opere volume 1*, Zephyro Edizioni, Milano

Mullen P., Pathé M., Purcel R., Stuart G. (1999), Study of stalker, *The American Journal of Psychiatry*, vol. 156 (8), 1244-9., cit. in: Paola Siracusano, Stalking: un'oscura e complessa circolarità, in *Rivista di Psicoterapia Relazionale*, n. 29/2009

Oliverio Ferraris, A. (2012), Le false accuse di abuso sessuale e le conseguenze sui figli, *Psicologia Contemporanea*, settembre-ottobre, Giunti Editore, Firenze

Owings, D.H., Coss, R.G. (1977), Snake mobbing by California ground squirrels: adaptive variation and ontogeny, *Animal Behaviour*, 62, 50-69

Ristau, C. (1991), *Cognitive Etology: the minds of other animals. Essays in honor of Donald R. Griffin*, Hillsdale NJ: Erlbaum Association

Salluzzo, M.A. (2004a), Psicopatologia nella separazione, divorzio e affidamento, *Attualità in Psicologia*, Volume 19, n. 3/4, pp. 221-235

Shields, W.M. (1984), Barn swallow mobbing: self -defence, collateral kin defence, group defence or parental care?, *Animal Behaviour*, 32, 132-148

Siracusano, P. (2009), Stalking: un'oscura e complessa circolarità, *Rivista di Psicoterapia Relazionale*, n. 29/2009

Ubaldi L., L'abuso dell'abuso e del maltrattamento - (La sindrome di Stoccolma per procura), Tesi di MASTER di II Livello in SCIENZE FORENSI (CRIMINOLOGIA-INVESTIGAZIONE-SECURITY-INTELLIGENCE) - Università La Sapienza, Roma, AA 2008-2009 (in via di pubblicazione presso Psychomedia)

Zoja, L. (2000), *Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre*, Bollati Boringhieri, Torino

SITOGRAFIA

Leymann H., The Mobbing Encyclopaedia Bullying; Whistleblowing - A Selection of English Literature on Mobbing with short presentations,
<http://www.leymann.se/English/frame.html>

Moroni, A., “*CHARIVARI*”, in Dizionario di storia antica e medievale,
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/c/c107.htm

Ilaria Taddei, "Charivari", in Dizionario storico della Svizzera
<http://www.hls-dhds.ch/textes/i/I16546.php>

Benedetti, G., (2012) Sindrome da alienazione genitoriale: una patologia della famiglia separata,
<http://neuropsic.altervista.org/drupal/?q=node/98>

Vezzetti, V., Lo stato dell'arte in tema di domiciliazione dei figli di coppie separate,
<http://www.papaseparatiliguria.it/coordinamento-colibri/lo-stato-dell-arte-in-tema-di-domiciliazione-dei-figli-di-coppie-separate.html>

Rassegna stampa sullo stalking: <http://violenza-donne.blogspot.com/2006/12/stalking.html>

[torna su]